

DIRITTI ANTICHI PERCORSI E CONFRONTI

I. AREA MEDITERRANEA 1. ORIENTE

a cura di

PIERANGELO BUONGIORNO, RAFFAELE D'ALESSIO
NATALE RAMPAZZO



Edizioni Scientifiche Italiane

Tutti i contributi sono stati sottoposti a doppia procedura di valutazione a doppio cieco. I lettori sono stati scelti dai curatori del volume tra studiosi italiani e stranieri delle rispettive aree tematiche.

BUONGIORNO, Pierangelo; D'ALESSIO, Raffaele; RAMPAZZO, Natale (a cura di)
Diritti antichi. Percorsi e confronti
I. Area Mediterranea 1. Oriente
Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2016
pp. VIII+440; 24 cm
ISBN 978-88-495-3131-2

© 2016 by Edizioni Scientifiche Italiane s.p.a.
80121 Napoli, via Chiatamone 7

Internet: www.edizioniesi.it
E-mail: info@edizioniesi.it

I diritti di traduzione, riproduzione e adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche) sono riservati per tutti i Paesi.

Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, comma 4 della legge 22 aprile 1941, n. 633 ovvero dall'accordo stipulato tra SIAE, AIE, SNS e CNA, CONFARTIGIANATO, CASA, CLAAI, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI il 18 dicembre 2000.

Diritto egizio (III e II millennio a.C.)

CARLO PELLOSO (Università di Verona)

SOMMARIO: 1. INTRODUZIONE. – 2. ORGANIZZAZIONE SOCIALE. – 2.1 L'organizzazione dello stato nell'Antico Regno (2686-2161 a.C. circa). – 2.2 L'organizzazione dello stato tra Primo Periodo Intermedio (2160-2060 a.C.) e Medio Regno (2060-1790 a.C. circa). – 2.3 L'organizzazione dello stato nel Nuovo Regno (1570-1069 a.C.). – 3. SOGGETTI DELL'ORDINAMENTO. – 3.1 Categorie di soggetti. – 3.2 Matrimonio e famiglia. – 3.3 Successioni *mortis causa*. – 4. BENI E ATTI DISPOSITIVI. – 4.1 Beni pubblici e privati. – 4.2 Il negozio giuridico di *imyt-pr*. – 4.3 Il negozio giuridico di *hmt r htm nt ht*. – 4.4 Il negozio giuridico di *swnt*. – 4.5 Negozi obbligatori non formali. – 5. ILLECITI E RESPONSABILITÀ. – 5.1 Premesse: pena contro risarcimento del danno? – 5.2 Inadempimento da contratto. – 5.3 Illeciti ad offesa di privati. – 5.4 Illeciti contro la 'corona'. – 5.5 Lo spergiuro. – 6. PERSECUZIONE PROCESSUALE DEGLI ILLECITI. – 6.1 Cenni sul processo dall'A.R. al M.R. – 6.2 La procedura vizirale nel N.R. – 6.3 La procedura presso la *knbt* locale nel N.R. – BIBLIOGRAFIA

1. INTRODUZIONE¹

Qualsiasi trattazione di diritto egizio (vuoi di carattere generale, vuoi di carattere istituzionale, vuoi quale storia di idee)² non può che partire dal-

¹ La presente nota altra ambizione non ha se non quella di facilitare il lettore nella pronuncia delle parole in lingua egizia che sovente, traslitterate, ricorrono nel presente scritto. L'egizio, imparantato con il ramo delle lingue cd. camito-semitiche, è caratterizzato da una notazione grafica limitata al solo scheletro consonantico, sicché per convenzione – nella frequente impossibilità di ricostruire, massimamente grazie al copto, l'apparato vocalico originario – onde permettere una più agevole lettura si è soliti inserire (secondo una regola di uso) tra le consonanti seriali i suoni 'é' o 'è' (il primo in fine di sillaba e dinanzi all'aspirata finale; il secondo davanti a consonante che chiude una sillaba, con l'eccezione di 'h'): ne consegue, pertanto, che pressoché nessuna consonante è muta, soprattutto in fine di parola. La semiconsonante 'aleph' (ʔ) si pronuncia convenzionalmente 'a'; 'iod' e doppia 'iod' (i, y) come la 'i' dell'italiano 'io'; 'ayn' (ʕ) si rende con un breve arresto della pronuncia; 'waw' (w) come la 'w' dell'inglese 'water'; b, p, f, m (b, p, f, m) come le corrispondenti labiali italiane; t, d, n, r (t, d, n, r) come le corrispondenti dentali italiane; s (s) è una spirante (come nella parola 'sacco' o in 'rosa'); š corrisponde al gruppo italiano palatale 'sc' seguito da vocale (cf. 'sciame'); ʔ si pronuncia sempre come la 'c' palatale italiana seguita da 'i' o 'e' (cf. 'circolo'); d è assimilabile alla lettera 'g' italiana quando seguita da 'i' o 'e' (gesto); k, g (k, g) sono sempre gutturali (come nelle parole 'casa', 'gatto'); k̄ è una labiovelare corrispondente all'arabo 'quf' e si pronuncia come fosse una 'c' italiana gutturale molto enfatica; h, h̄, h̄, h̄ sono quattro gutturali aspirate di diversa intensità, la prima simile alla 'h' dell'inglese 'hot', la seconda lievemente più enfatica, le ultime due come il gruppo 'ch' nel tedesco 'ach' e 'ich' (o come la 'jota' spagnola).

² Cf., per il concetto di diritto in Egitto, THÉODORIDÈS 1967; ALLAM 1984b; SARRAF 1984;

l'imprescindibile esame critico di quel dogma che, concisamente ed efficacemente, è stato definito come la trinità egizia della divinità, del monarca e di *m³ᶜᶖ*. In buona sostanza, la divinità avrebbe insediato sulla terra il monarca come suo rappresentante, non già con un conferimento di potere assoluto e indeterminato, bensì vincolandolo ontologicamente all'esercizio della funzione (divina) della regalità sovrana, proteso alla realizzazione di un ordine inderogabile e supremo (*m³ᶜᶖ*): indi il re e il dio risulterebbero concepibili come le parti di un rapporto per il quale in capo al primo insorgerebbe, da un lato, a seguito dell'incoronazione-posizione, un autentico obbligo e, dall'altro, a seguito di una sua condotta – nell'espletamento dell'incarico – eccedente i limiti ovvero inottemperante i fini conseguendi (realizzare *m³ᶜᶖ*), una responsabilità non solo accertabile dopo la morte corporale dal tribunale osiriaco che – mediante la pesatura del cuore contro la piuma che simboleggia *m³ᶜᶖ*, secondo un rituale accertato a far tempo dalla XVII Dinastia – determina le sorti del defunto, che verrà proclamato *m³ᶜ-ḥrw*, giusto di voce, oppure condannato ad essere divorato da Ammut⁴, ma altresì suscettibile – teoricamente – di essere fatta valere attraverso la deposizione terrena⁵.

In altre parole, solo ottemperando al proprio incarico – «realizzare *m³ᶜᶖ* e scacciare *isfᶜ*»⁶ – il monarca diventerebbe uguale a dio, ossia «d'un solo corpo con dio»⁷, sicché egli, chiamato a esercitare la funzione regale, originariamente propria ed esclusiva della divinità, sarebbe e andrebbe riconosciuto tale solo a condizione che *m³ᶜᶖ*, elemento terzo vincolante⁸, venga

LORTON 1995, 360; THÉODORIDÈS 1995, 1-20; ALLAM 2003; ALLAM 2007. Per un quadro complessivo e per considerazioni sull'operatività cosmico-politica di *m³ᶜᶖ*, vd. ASSMANN 1989; KARENGA 2004; ASSMANN 2006; OCKINGA 2007; WENKE 2009, 272. Per un'ampia trattazione istituzionale del diritto egizio, oltre agli ancora imprescindibili PIRENNE 1932-1935, e SEIDL 1951, vd. VERSTEEG 2002, JASNOW 2003, MRSICH 2005; LIPPERT 2012 (opere, queste ultime, che sono state tenute costantemente presenti per la redazione di questa sintetica panoramica).

³ ASSMANN 2002, 29 s.; MENU 2004a, 17-19, 85-99; MENU 2005, 11-15, 45.

⁴ Sulla procedura della cd. psicostasia, vd., per tutti, DRIOTON 1949; sul cd. giudizio dei morti (cf. Merikare 53-57 [Pap. Petersburg]; 'Libro dei morti', XXX, CXXV), vd. YOYOTTE 1961.

⁵ Per la teoria egizia della regalità è fondamentale leggere i vv. 30-44 di un celebre inno solare ramesside («Ra ha istallato il re sulla terra dei viventi per sempre, affinché egli amministri la giustizia e pacifichi gli dèi, per realizzare *m³ᶜᶖ* e debellare *isfᶜ*, facendo offerte agli dèi e offerte funerarie ai defunti immortali. Il nome del re è nel cielo come quello di Ra ed egli vive nel giubilo come Ra-Horakhte, gli uomini giubilano alla sua vista e il popolo lo acclama come fanciullo»: cf. ASSMANN 1970); circa i §§ 2042-2046 dei Testi delle Piramidi ove si evoca il processo al re dinanzi la corte di Osiride, cf. MATHIEU 1997, nonché MENU 2004b, 125; LORTON 1995, 354, rammenta la deposizione di Apries (XXVI Dinastia), e la fondazione della XI Dinastia tebana in opposizione ai re di Eracleopoli; vd., inoltre, LEPROHON 1995, 274.

⁶ Pyr. 265 c, 316 a – 319 b, 1775 b; 'Libro dei morti' CXXXVI, vv. 4-7; Urk. IV, 384.15-16, 385.1-3; Urk. IV, 2061.4; 2051.10, 18. Sui rapporti tra *m³ᶜᶖ* e *isfᶜ* cf. ASSMANN 2002, 31 (cf., altresì, ASSMANN 1989; nonché ASSMANN 2006, 211).

⁷ ASSMANN 2002, 30.

⁸ ASSMANN 2002, 31.

posta in essere, quale insieme di condizioni che garantiscono e rinnovano la vita⁹. Il geroglifico di *m3ʕt*, quale fonogramma, stilizza un ‘basamento’, e si riconnette al verbo *m3ʕ* che significa «guidare», «dirigere», «avere *m3ʕt*»¹⁰: *m3ʕt* rappresenta visivamente e concettualmente il fondamentale presupposto, il caposaldo ‘metafisico’ – ma da rendere immanente – della vita stessa nel cosmo o, meglio, il presupposto indefettibile perché l’‘essere’ sia ‘cosmo’, il *quid* legante il tutto in una unità incrollabile¹¹; *m3ʕt* è il principio pre-assiale che omologa universo, natura, stato, individuo quali parti del tutto¹². Il monarca, almeno ideologicamente fonte unica di prescrizioni e di giudizi, non è ‘assoluto’ e libero di agire arbitrariamente, non è anche ‘fuori dall’ordinamento’ e dotato, pertanto, del potere di ‘sospendere l’ordinamento’. Egli è integralmente tenuto ad un ordine superiore, inderogabile, invincibile e totalizzante (*m3ʕt*), ordine che si impone quale limite e quale fine del suo incarico divino. *M3ʕt*, dunque, si eleva a principio supremo che muove ed ispira l’intera attività di creazione, di interpretazione e di applicazione del ‘diritto’, giammai inteso unitariamente come disciplina positiva, ma sempre come somma di una pluralità di disposizioni di fonte regia¹³: tali disposizioni devono esprimere, nelle singole prescrizioni, lo spirito e, di conseguenza, i dettami ricavabili dal principio di *m3ʕt*. Si è addirittura parlato, a riguardo, di una vera e propria costituzione spirituale della monarchia egizia¹⁴, oppure di un dogma fondamentale di creazione ed applicazione del diritto¹⁵, se non addirittura di una forma di diritto divino¹⁶. Invero, si potrebbe parlare di una *sui generis* ‘Ragion di Stato’ che al contempo integra gli estremi di una ‘Ragion di Cosmo’, per la quale il concetto di ‘effettivo’ e quello di ‘giusto’ si confondono nell’aggettivo *m3ʕty*¹⁷. Più precisamente, il fare e il dire *m3ʕt* – da parte dei funzionari che operano per il re – nonché il realizzare *m3ʕt* – da parte del re stesso – non significherebbero positivizzare e attuare (attraverso il puntuale rispetto delle prescrizioni rituali per il culto degli dèi, attraverso una legislazione attenta al ‘proverbiale orfano’¹⁸ e alla ‘proverbiale vedova’¹⁹, attraverso un’applica-

⁹ MENU 2004a, 19.

¹⁰ ASSMANN 2006, 15. Per le rappresentazioni della dea *M3ʕt* cf. SHIRUN-GRUMACH 1985; per la personificazione di *m3ʕt*, cf. TEETER 1997.

¹¹ ASSMANN 2006, 290.

¹² BLEEKER 1929; BLEEKER 1964; TOBIN 1987, 113 (*contra*, cf. ASSMANN 1989, 133; MENU 2005, 107).

¹³ Cf. LORTON 1986, 53, 60 n. 9.

¹⁴ WILSON 1954; WILSON 1956.

¹⁵ PELLOSO 2008, 316-341.

¹⁶ LORTON 1986, 58.

¹⁷ PELLOSO 2008, 340-341.

¹⁸ Oas. B1 62-64.

¹⁹ Urk. IV, 1078.6-7.

zione del diritto secondo equità²⁰) una sorta di *ius naturale*²¹, né implicherebbero che la ‘solidarietà comunicativa’ sia il cuore di ogni declinazione di *m3ʕt*²². Ciò che noi definiamo ‘giusto’ (*m3ʕty*) non sarebbe, in altre parole, il fine ultimo oltre che dell’attività rituale (quale l’offerta faraonica del nutrimento agli dèi)²³ dell’esercizio della funzione ‘legislativa’, nonché di quella ‘giudiziaria’ e ‘amministrativa’²⁴: la ‘giustizia’, insomma, non avrebbe, in sé e per sé considerata, autonoma rilevanza, ma sarebbe unicamente il ‘mezzo’ della permanenza dell’ordine, di cui le Due Terre (*t3wy*) sono l’immagine, garantendo – sul piano del microcosmo del sistema egizio – la lontananza da *isft*, il caos, nonché assicurando la pacifica convivenza e – sul piano del macrocosmo universale – l’essere (ordinato) del tutto.

Già alla luce di questi elementi, pare vacillare la tesi postulante, senz’altro, la preminenza in Egitto antico del fenomeno religioso sulla laicità e, pertanto, della pervasività di quest’ultimo in qualsivoglia ambito della vita di relazione, talché, alla luce di tale concezione, v’è chi non ha esitato a qualificare il diritto positivo come il frutto di una missione esclusivamente religiosa²⁵. Che – almeno in conformità al modo in cui si impone agli occhi di un contemporaneo la nozione di secolarità – quella dell’antico Egitto sia stata una ‘cultura non secolare’²⁶ è innegabile; quello che, tuttavia, dovrebbe essere meglio precisato diacronicamente e sincronicamente nelle sue linee di contorno e nelle sue sfumature interne è il – difficile – rapporto intercorrente tra l’elemento che oggi definiamo giuridico e quello, all’opposto, essenzialmente religioso (attesa la conquista della reciproca autonomia delle due sfere). Tale rapporto, invero, viene spiegato comunemente con la tesi ‘bicipite’ che suppone l’originaria preminenza del secondo sul primo e discorre pacificamente di desacralizzazione delle istituzioni.

Così, una volta definita la mentalità egizia antica come esclusivamente ‘magico-religiosa’²⁷, è stata affermata, seppure implicitamente, la completa ‘alterità’ rispetto agli schemi concettuali propri di tale mondo di quella ra-

²⁰ Urk. IV, 1086-1093.

²¹ VERSTEEG 2002, 23.

²² ASSMANN 1989, 133.

²³ TEETER 1997, 1, 19, 82.

²⁴ A prescindere dalle definizioni, ciò che qui importa rilevare è che numerose fonti attestano come – lungi da considerazioni giuspositivistiche – fossero da considerarsi *hpyw* (ossia norme giuridiche vincolanti) solo quelle disposizioni che, create sì dal re, consacrassero *m3ʕt*. Ptahhotep 88-90; Oas. B1 304-307; Stele Louvre C a 86 (MORET 1931); Incoronazione menfita di Horemhab (Urk. IV, 2122.19); Decreto di Horemhab (Urk. IV, 2142.13); Dedicazione a Ramses II in Abido (KRI 2.327.1-2). Per la natura ‘giudiziaria’ ed ‘amministrativa’ di *m3ʕt* ricavabile dalla titolatura vizirale, vd. PHILIP-STÉPHAN 2008, 72-73 ntt. 249-252.

²⁵ ALLAM 1973b, 18; LORTON 1986, 53.

²⁶ LORTON 1995, 350.

²⁷ MORET 1922, 167.

zionalità che in Grecia avrebbe condotto alla nascita di cd. città-stato fondate sul paradigma della regalità ‘panica’ e (definitivamente dopo Efiante) ‘democratica’ delle ‘leggi’ scritte, all’enucleazione (già clistenica) del principio isonomico, all’affermazione della politica come categoria principale e assorbente della vita comunitaria, nonché, già con i sofisti, alla riflessione propria della ‘filosofia del diritto’. Ma, soprattutto, sostenendosi la connaturata tendenza alla a-giuridicità dello spirito egizio, si è per di più ritenuto che siffatta mentalità – così propensa alla riconduzione massiva dei fenomeni alla sfera della religione – avrebbe annichilito, in potenza, i presupposti stessi per il fiorire di quelle meditazioni aventi il carattere della pura indagine tecnico-giuridica, tipica dei giuristi romani. Tale visione, così radicale, non poteva che portare (come, in effetti, ha fatto) ad intendere il vincolo di *m3t* solo come un vuoto e sterile stilema, un’affermazione intrisa di infruttuosa retorica, al più sintomatica di una tensione – mai sostanziale – del potere religioso e politico verso l’ordine: donde la valenza effettiva della sola bipolarità (re-dio) e non, invece, quella del dogma cd. trinitario. Quella egizia antica, insomma, avrebbe preso le forme di una società destinata, dai suoi primordi sino alla sua fine, a rimanere inesorabilmente e ontologicamente dominata dal sacro. Una civiltà – s’è sostenuto – ove l’individuo, continuamente e impotentemente, è sottoposto vuoi all’arbitrio di potenze estrinseche naturali, concepite quali dèi o demoni, vuoi alle vessazioni perpetrate dal monarca, unico proprietario terriero e solo ad avere diretto contatto con la divinità, non potrebbe versare nelle condizioni minimali onde potersi nutrire di una ancorché rudimentale concettualizzazione giuridica²⁸. Così, ad esempio, sul versante privatistico, sarebbe stato inconcepibile parlare di ‘persona’ quale centro di imputazione di diritti soggettivi, come la proprietà privata; e sul versante pubblicistico, non sarebbe stato un caso che la lingua egizia non avesse posseduto alcun sostantivo per indicare ciò che per noi è lo ‘stato’. I termini della questione afferente ai rapporti tra diritto e religione, stando a tale orientamento, appaiono, in definitiva, cristallini nella loro semplicità: vi sarebbe un aspetto – ovvero sia quello attinente al culto e alla teologia – foriero di un impianto concettuale che storicamente ha predominato su ogni altro campo speculativo o pragmatico della vita nell’antico Egitto, tanto da investire, nella sua forza totalizzante, qualsiasi manifestazione e di pensiero e di azione; manifestazione destinata inesorabilmente a cedere allo strapotere della mentalità religiosa e a costringere in un limbo non solo la riflessione e l’approfondimento del dato giuridico, ma altresì l’imporsi di un paradigma affine a quello delle città greche.

Una visione arditamente eversiva s’è opposta, tuttavia, a quella di cui s’è

²⁸ MORET 1922, 167; MORET 1937, 547 s.

appena dato conto; una visione secondo la quale uno studio spassionato delle fonti, scevro di preconcetti e di facili quanto fallaci deformazioni, dimostrerebbe un panorama antitetico a quello sin qui delineato²⁹: non una progressiva desacralizzazione del diritto, bensì, una progressiva intrusione di pratiche religiose entro un nucleo originario di natura sostanzialmente, elaboratamente e raffinatamente, ‘giuridica’, lontana dal vago empirismo di cui solitamente si colora il mondo (orientale e non solo) del ‘diritto’, prima della cd. «invenzione romana»³⁰. Sulla stessa scia, ma entro un contesto di ben più ampio respiro, si è espresso, più recentemente, chi ha criticato la tesi secondo la quale tutti i concetti più pregnanti della moderna dottrina dello Stato sono concetti teologici secolarizzati, ossia la tesi secondo cui la nascita della politica, o meglio della scienza politica, è mutuataria dello spirito della teologia³¹. Tali termini vengono capovolti nella relazione «nascita della religione dallo spirito della politica»³²; il processo storico di secolarizzazione registrerebbe una direzione contraria denominata «teologizzazione», ossia un divenire teologico di concetti politici fondamentali³³.

Invero, sia l’una ricostruzione – tesi della ‘sudditanza del mondo giuridico verso il mondo religioso’ – che l’altra – tesi del ‘prestito dal mondo giuridico del mondo religioso’ – paiono muovere da un punto di partenza che non coglie bene un elemento essenziale della civiltà egizia delle origini: ossia il principio di ‘indifferenziazione’. Vero è che discorrere di ‘diritto’ e di ‘religione’, così come di ‘teologia’ e di ‘politica’, ha senso compiuto solo allorquando ognuno dei quattro termini testé indicati abbia assunto, in un dato contesto storico, una propria indipendenza e sia assunto a elemento peculiare e differenziato di una cultura, per quanto influenzato o influenzabile più o meno intensamente da forze estranee alla sua sfera di dominio. Sicché, solo una volta raggiunta l’autonomia della sfera religiosa e di quella giuridica, potrebbe essere chiamato in causa il fenomeno della ‘secolarizzazione’ della teologia ovvero quello della ‘teologizzazione’ del diritto. Quando, all’opposto, si considerano gli ostici problemi delle ‘origini’ o degli ‘inizi’, non è corretto interpretare il manifestarsi del pensiero nel senso della prevalenza di un dato – quello religioso – su un altro – quello giuridico –, ovvero nel senso della mutuabilità dei modelli di una sfera da parte di un’altra: e ciò in quanto non parrebbero emergere due campi distinti, bensì affiorerebbe dalla documentazione un’unica ‘indifferenziata’ sfera concettuale³⁴. Entro quest’ultima, dunque, la valutazione della preminenza

²⁹ THÉODORIDÈS 1976a, 19.

³⁰ THÉODORIDÈS 1971a, 291.

³¹ ASSMANN 2002.

³² ASSMANN 2002, 21; ASSMANN 2006, 290.

³³ ASSMANN 2002, 22.

³⁴ PELLOSO 2008, 288-316.

del religioso sul giuridico ovvero l'esistenza di prestiti dell'uno rispetto all'altro ambito implicherebbe la (impropria) riconduzione di un certo fenomeno a categorie concettuali eccentriche rispetto alla *forma mentis* data, in quanto quelli del 'teologico', del 'politico', del 'giuridico' sarebbero settori ancora indistinti in un *unicum*.

Se *m3t* si impone eloquentemente come simbolo dell'indifferenziazione, allora le cose sono in definitiva ben diverse dalla postulata a-giuridicità dell'ordine egizio; ma altresì poco probabile è la speranza manifestata da taluno di rinvenire un giorno, tra le sabbie, un autentico «trattato di diritto» egizio³⁵. Il ragionamento qui da ultimo condotto, nella sua essenza, può dunque compendiarsi efficacemente nella seguente antinomia: da un lato, la compattezza e l'unitarietà delle concettualizzazioni egizie (sicché per un prolungatissimo lasso temporale non può ricondursi alla sfera o del diritto o della religione un dato fenomeno, attesa la inconsistenza di tali distinzioni); dall'altro, la 'differenziazione' e la 'pluralità' che, in Occidente, già a partire dalla laicizzazione della classe di *iurisperiti* romani hanno permesso l'insorgenza e lo sviluppo di una 'giurisprudenza' intesa quale sapere che aspira ad essere e rimanere a sé stante rispetto alla 'teologia' e alla 'politica'³⁶.

Ciò premesso, è giocoforza che le molteplici domande che legittimamente si debbono porre *sub specie iuris* (tra le molte, soprattutto con riguardo alla disciplina dei rapporti tra 'privati' e del 'processo': quali erano i requisiti di validità di un negozio?, operava l'usucapione?, era conosciuto il principio della *res iudicata*?, nonché in tema di diritto penale: quali erano i gradi della colpevolezza?, quali erano le cause di giustificazione?, etc.) non possano trovare risposte pienamente soddisfacenti: in primo luogo, le fonti egizie cd. 'faraoniche', se interrogate in tal modo, spesso tacciono o rispondono in una lingua che riflette uno spirito così eterogeneo rispetto a quello dell'Occidente contemporaneo (e rispetto alle sue fondamenta greco-romane) che lascia non delusi, ma maggiormente consci di tutta la relatività delle forme di pensiero³⁷; in secondo luogo, le fonti egizie 'faraoniche', sotto il profilo che noi diremmo tecnico-giuridico (tanto operativo, quanto concettuale), si presentano in uno stato così lacunoso e frammentario che l'aspirazione alla completezza e alla sistematicità non può che trovare frustrazione.

³⁵ THÉODORIDÈS 1976a, 19.

³⁶ PELLOSO 2012.

³⁷ Il frequente impiego di terminologia giuridica latina e di matrice pandettistica nel presente contributo, né vuole assurgere ad assolutizzazione della tradizione romanistica, né vuole annichire le peculiarità del pensiero egizio: si tratta, non di una retrodatazione di 'codici culturali', bensì dell'«innocuo» e «cosciente» impiego di uno strumentario concettuale che, anche nella descrizione degli istituti egizi, rivela tutta la sua utilità, anche in vista dell'illustrazione delle peculiarità e delle diversità del pensiero egizio, massimamente in un'opera di sintesi quale è la presente: cf. SEIDL 1957, 270; MRSICH 2013, 508-517.

2. ORGANIZZAZIONE SOCIALE

2.1 *L'organizzazione dello stato nell'Antico Regno (2686-2161 a.C. circa)*³⁸

A partire dalla fondazione della IV Dinastia con Snofru – se non anche nel periodo più arcaico comprendente sia la fase che va dalla Dinastia zero alla II Dinastia (3150-2686 a.C. circa)³⁹, sia la III Dinastia che inaugura l'Antico Regno (A.R.)⁴⁰ – il re è la suprema magistratura monocratica delle due parti dell'Egitto, unificate dall'ultimo re della Dinastia zero e inauguratore della I Dinastia, ossia Narmer (che va identificato, più che con Aha, con Men[es], il re *nni*, cioè 'fondatore', nonché primo legislatore⁴¹): la funzione di governo e quella legislativa – sorrette da una imprescindibile giustificazione teologica e teleologica (realizzare *mꜣꜥt* e, quindi, nutrire i *ntrw*, gli dèi, ossia le forze cosmiche che permettono la vita) – sono concentrate idealmente nella sua persona ed è la sua famiglia ad esercitare l'effettivo controllo gestionale della 'macchina statale'⁴²: il re emana 'decreti' (*wꜥꜥw*) di natura amministrativa (concernenti esenzioni a favore di templi e fondazioni religiose da tributi e da 'corvée'⁴³, di nomina di ufficiali anche nelle forma di epistola, di gestione del patrimonio immobiliare regio, di concessioni a favore di privati)⁴⁴; il re, più in generale, è l'autore di *hpw*, disposizioni (di carattere vuoi particolare, vuoi generale) aventi natura cogente⁴⁵; in nome del re si celebrano processi⁴⁶ e ad un tribunale da lui presidiato molto probabilmente allude la *shw-hr*, ossia la sala di Horus, ove – stando a quanto previsto da Pepi II – vengono giudicati i magistrati che hanno trasgredito le prescrizioni decretali regie⁴⁷. La natura duplice della regalità

³⁸ Per la datazione si segue qui e in tutto il capitolo CLAYTON 1994; una recente e assai approfondita analisi dell'amministrazione dall'età protodinastica al secondo periodo intermedio si ha nella autorevole collettanea a cura di MORENO GARCÍA 2013.

³⁹ WILKINSON 1999; KEMP 2006; WENGROW 2006.

⁴⁰ MORENO GARCÍA 2004.

⁴¹ Diod. 1.94; Paletta di Narmer *recto* e *verso* (QUIBELL 1898); vd., inoltre, MDAIK 1987.43, 36 (fig. 2 e 3); MDAIK 1996.52, 72 (fig. 26); PETRIE 1901, pl. XIII. Sul punto vd. MENU 2004a, 23-24. Cf., inoltre, LORTON 1986.

⁴² GOEDICKE 1982.

⁴³ Sui decreti, vd. HARARI 1987. Sulle corvée, GOEDICKE 1967, 69; HAFEMANN 1985; HELCK 1976-1977a; MÜLLER-WÖLLERMANN 1985.

⁴⁴ Urk. I, 99.3 (nomina di un pubblico ufficiale come guardiano di Nekhen); Urk. I, 12.1.17 (concessione regia a privato di un complesso funerario); Coptos M (nomina a sr del figlio del vizir). Cf. GOEDICKE 1967; HELCK 1974, 108; VERNUS 1988; BOOCHS 1993.

⁴⁵ Nelle massime di Ptahhotep si citano due disposizioni concernenti il matrimonio, nonché una disposizione di origine divina secondo cui 'è odioso creare qualcosa per prenderlo' (Pap. Prisse = Pap. BN 186-194). In generale, vd. NIMS 1948; THÉODORIDÈS 1967; HELCK 1976-1977b; LORTON 1986; BOOCHS 1986; MRSICH 2013, 523-525.

⁴⁶ GOEDICKE 1970, pl. IX.

⁴⁷ Urk. I, 283.12-14; Urk. I, 287.14-17; Pap. Berlin 8869 (ma cf. Urk. I, 140.3-5 in cui il riferimento può essere sia alla 'grande corte' sia alla 'corte di Horus').

faraonica⁴⁸ traspare con caricata evidenza dal cd. ‘protocollo faraonico’ che, nella sequela completa (tale a partire già dalla V Dinastia), giustappone cinque titoli (permanenti) e cinque nomi (mobili di re in re): il primo nome è contenuto in un *srh* (rudimentale raffigurazione di un palazzo) sormontato da *hr* (Horus), l’ancestrale dio falco, sicché il monarca egizio è, anzitutto, colui che, come uomo, risiede nel palazzo, ma al contempo incarna il principio divino della regalità⁴⁹; poi segue il nome *nbty* (letteralmente «le due signore»), ossia la dea avvoltoio dell’alto Egitto (sud), Nekhebet, e la dea cobra del basso Egitto (nord), Udjat, sicché il monarca è colui che ha potere sulle due parti dell’Egitto unificato e, protetto dalle divinità, garantisce la permanenza politica e giuridica di tale unità; la natura divina del faraone è ribadita nel terzo nome, *rn n nbw*, il nome d’oro, preceduto dal *bik*, il falco (sicché il monarca è nuovamente proclamato come colui che compartecipa della stessa natura degli dèi, ossia l’oro); gli ultimi due nomi – contenuti nello *šnw*, il «cartiglio», strumento di protezione e simbolo di eternità ciclica – sono quello del trono e quello di nascita: il re è *nswt bit*, letteralmente «quello che appartiene al giunco e all’ape» (titolo solitamente tradotto come «re del basso e dell’alto Egitto», ma, invero, indicativo del principio divino ed eterno incarnato nella persona umana transeunte) e *s3-rꜥ*, ossia il figlio di Ra, il dio sole (titolo che giustifica, per diritto ereditario, il potere divinamente fondato)⁵⁰.

L’amministrazione di palazzo dell’A.R.⁵¹ si divide in tre fondamentali ministeri: quello del tesoro, quello dell’agricoltura, quello dei lavori, retti rispettivamente dall’*imy-r ḥd* (responsabile per la riscossione dei tributi), dall’*imy-r šnwt* (creato nella V Dinastia, a seguito di una riorganizzazione delle competenze dei sommi uffici), dall’*imy-r k3t* (insieme al vizir, nella IV Dinastia, la più alta carica di governo). Ad essi si affianca (nella V Dinastia) l’ufficio competente alla ricezione delle petizioni di privati e pubblici ufficiali nonché quello istituito per la redazione dei decreti. Il vizir (*t3yty s3b t3ty*: «quello della tenda, il giudice, il primo consigliere») – di cui le fonti dell’A.R. non testimoniano almeno linguisticamente l’esistenza di un vero e proprio ‘ufficio’ (*ḥ3*) – è, sostanzialmente, il vertice dell’amministrazione centrale dalla III Dinastia alla XXX Dinastia⁵². Poco, in realtà, si conosce

⁴⁸ GOEDICKE 1960; POSENER 1960; BARTA 1975; FRANKFORT 1978; BAINES 1990; BAINES 1995, 125-131, 143-152; BAINES 1997; LEPROHON 1995; MENU 2004a, 85-167; MORENO GARCÍA 2004, 163-166; KEMP 2006, 78-110.

⁴⁹ Cf., per tutti, ALLAM 1973b.

⁵⁰ LEPROHON 2013.

⁵¹ Cf. GOEDICKE 1982; STRUDWICK 1985; EYRE 1986; ANDRASSY 1991; GUNDLACH 1998, 202, 228, 231, 275-279.

⁵² Cf. Pap. Cairo JE 49623 (per il vizir come autorità amministrativa suprema dei lavori pubblici). In generale, vd. MARTIN-PARDEY 1986.

del vizirato dell'A.R., essendo quasi tutte le fonti su tale istituto di epoche più recenti. Si suppone che annunciassero i provvedimenti regi e fosse responsabile dei contenuti di certi decreti – come quelli di esenzione –; era sovrintendente (*imy-r*) della *hwt wrt sis* (grande corte dei sei)⁵³, ossia la corte suprema giudiziale egizia composta da sei *wd^cw-mdw*⁵⁴ (le cui precise competenze e la cui composizione ancora sono oscure), nonché degli scribi dei documenti regi. Oltre all'esercizio di funzione di redazione di documenti regi per mezzo di *sšw* (scribi), competenza giudiziale era attribuita ai (verosimilmente dieci) *srw*⁵⁵ che componevano il collegio della *hwt wrt*, la grande corte, entro cui si distingueva un giudice definito *wr md* (grande dei dieci)⁵⁶, nonché un *imy-r* (presidente)⁵⁷, che solo eccezionalmente era il vizir. Numerosi titoli implicano l'esercizio di funzioni proprie di giudice (*s3b*)⁵⁸ nonché la subordinazione al vizir o al presidente della corte, ad esempio quello di *hry sšb* («responsabile dei segreti» tanto nella «grande corte», quanto nella «grande corte dei sei») sia delle sentenze (*wd^c-mdw*), sia delle sentenze segrete (*wd^c-mdw sšb3w*), sia delle parole (*mdw*), sia delle parole segrete (*mdw sšb3w*), sia dell'udienza (*sđmt w^c*)⁵⁹, oppure quello di *s3b imy-r sšw* (giudice presidente degli scribi) presso la «grande corte dei sei» e la «grande corte»⁶⁰.

Gli esatti rapporti tra amministrazione centrale e amministrazione locale⁶¹ non sono precisabili, e sovente la qualifica di un ufficio come palaziale o meno riesce ardua⁶². L'*imy-r šm^cw* (sovrintendente dell'alto Egitto, circoscrizione a sua volta suddivisa in tre distretti) è carica che nasce durante la V Dinastia come 'ministro degli affari provinciali' (verosimilmente con funzioni di polizia oltre che giudiziale)⁶³, sintomo della necessità di un controllo più stretto da parte del palazzo sulle amministrazioni locali che stavano aumentando *de facto* sempre più la propria autonomia gestionale

⁵³ In sostituzione di questa traduzione non pochi autori preferiscono 'le sei grandi case' (vd., per tutti, LIPPERT 2012, 28); ma la titolatura del vizir e la prosopografia (cf. PHILIP-STÉPHAN 2008, 35 e *passim*) inducono a ritenere come sostanzialmente più plausibile che il vizir sia a capo più che di un sistema di corti, di un tribunale collegiale.

⁵⁴ PHILIP-STÉPHAN 2008, 311.

⁵⁵ Pap. Berlin 11301. Vd., su tale qualifica, HELCK 1975b; MARTIN-PARDEY 1994; sulla localizzazione della corte, vd. VAN DEN BOORN 1985.

⁵⁶ PHILIP-STÉPHAN 2008, 317.

⁵⁷ PHILIP-STÉPHAN 2008, 333.

⁵⁸ Autobiografia di Weni (Urk. I, 99-100); Iscrizione di Pepinakht (Urk. I, 133). Sul giudice e sulla terminologia ad esso legata, vd. ALLAM 1984c; HELCK 1984b.

⁵⁹ PHILIP-STÉPHAN 2008, 334.

⁶⁰ PHILIP-STÉPHAN 2008, 335.

⁶¹ MARTIN-PARDEY 1976.

⁶² Sulla titolatura nell'A.R., vd. HELCK 1954; STRUDWICK 1985. Sulla natura mobile dell'amministrazione, vd. HARARI 1982; vd., inoltre, LEPROHON 1995.

⁶³ Autobiografia di Weni (Urk. I, 106.4-5). Prima il *mw-wpt* sembra essere stato a capo di più nomi.

(e che nel Primo Periodo Intermedio – P.P.I. – in sostanza usurperanno l'autorità regia). L'unità amministrativa minima era il 'nomo': l'alto e il basso Egitto sono divisi nell'A.R. in circa quarantadue 'nomi' ciascuno dei quali governato da un 'nomarca' (*hry-tp-ꜣ hꜣty-ꜣ*), carica ereditaria comprendente anche funzioni giudicanti, come risulta dalle loro biografie tombali. Il vocabolo egizio che indica una «corte», nell'A.R. e nel Medio Regno (M.R.) è *dꜣdꜣt*: essa, a livello locale, esercita funzioni di carattere notarile (atteso che dinanzi ad essa vengono perfezionati taluni contratti di trasferimento della proprietà)⁶⁴, nonché funzioni giudicanti⁶⁵. Esiste però anche l'istituzione centrale, verisimilmente non permanente, di *dꜣdꜣwt* (come quella grande, quella regia, quella del grande dio) di cui non è possibile individuare le competenze, ancorché esse siano senz'altro giudicanti (come si ricava, ad esempio, dal titolo del ministro dei lavori Ankhires [V Dinastia], ossia *imy-r dꜣdꜣt nswt nt wdꜣ-mdw nb*, «presidente di tutte le sentenze della corte regia»), nonché di cancelleria anche in connessione con la grande corte (come si ricava dai titoli di Setka [V Dinastia], che è *hrp sꜣw* sia presso la *dꜣdꜣt wrt*, sia presso la *dꜣdꜣt wrt nt ntr ꜣ* sia presso la *dꜣdꜣt wdꜣ-mdw šꜣ n hwt wrt*, ossia rispettivamente la «grande corte», la «grande corte del grande dio», la «grande corte della sentenza segreta della grande corte»)⁶⁶.

2.2 L'organizzazione dello stato tra Primo Periodo Intermedio (2160-2060 a.C.) e Medio Regno (2060-1790 a.C. circa)

Sfruttando l'accelerazione centrifuga che aveva condotto alla precarietà dei reggenti dell'VIII Dinastia, i nomarchi del ventesimo distretto del sud – con capitale a Eracleopoli (Neni-nesu) – si proclamano discendenti della maestà di Horus (IX Dinastia); indi, i primi esponenti della cd. XI Dinastia tebana si oppongono alla contemporanea X Dinastia eracleopolitana, contrassegnando come 'regali' i propri nomi: è così, nel segno della disgregazione, che si radica la prima profonda crisi dell'istituzione della monarchia menfita e dell'apparato amministrativo e giudiziale che era emerso e si era assestato durante l'A.R. Questa travagliata fase che suole indicarsi con Primo Periodo Intermedio (P.P.I.), connotata dalla progressiva ascesa di nomarchi come Ankhtifi (reggente eracleopolitano dei distretti secondo e terzo dell'alto Egitto)⁶⁷, dall'affermarsi di un'antitesi tra istanze – ideologiche e politiche – contrapposte e non componibili pacificamente tale da sfociare in una autentica guerra civile, solo con Montuhotep II ha termine.

⁶⁴ Cf. ALLAM 1994b; vd., inoltre, HAYES 1955, 45-46; LURJE 1971, 64.

⁶⁵ Cf. ALLAM 1991a; ALLAM 1995.

⁶⁶ PHILIP-STÉPHAN 2008, 322.

⁶⁷ SCHENKEL 1975.

Questi, chiudendo il P.P.I., apre le porte all'era del M.R.: dalla XII Dinastia il potere centrale – ora non più localizzato a Tebe, ma nella nuova capitale Iti-tawy («[Amenemhat] ha conquistato le due terre»), localizzata tra Menfi ed Eracleopoli – risorge, pur essendo destinato a subire la costante espansione e concentrazione di autorità nel vizirato; i rapporti con l'Asia sono pacifici; campagne militari contro la bassa Nubia vengono intraprese alla ricerca di oro; la gestione interna dei rapporti con le autorità locali si fa prudente ed accorta⁶⁸.

A fronte della graduale decadenza dei nomarchi nella XII Dinastia, la «magistratura» (*ibt*) del re ritorna, come nell'A.R., ad essere intesa quale vertice indiscusso dell'amministrazione e della burocrazia egizie⁶⁹. Il re è il titolare esclusivo del potere di emanare *hpw*, disposizioni normative che sembrano peraltro essere oggetto di consolidazioni scritte e di archiviazione per argomento⁷⁰ presso i vari tribunali⁷¹ (anche se lo stesso vizir di Sesostri I, Montuhotep, si proclama come *ibt s3b ibti r3-nhn hm-ntr-m3t dd hpw'*, «vizir, giudice, oratore di Nekhen, sacerdote di *M3t*, colui che dà le leggi», ma tale ultima espressione è, con ogni probabilità, accanto alla precedente titolatura, indicativa solo dell'atto materiale di trasmettere il testo di legge)⁷²: i funzionari regi e locali sono tenuti solo ad eseguire le disposizioni vigenti (e non risulta che siano titolari di alcun potere di creazione di nuovo diritto), come si ricava dalle istruzioni per un re della IX Dinastia o X Dinastia, Merikare (cui si consiglia di rendere grandi i nobili «così che essi diano esecuzione alle tue leggi», *ir.sn hpw.k*)⁷³, nonché dalla stele di Antef (ove emerge come quest'ultimo «conosca la procedura fissata per diritto per l'applicazione delle pene, nel decidere delle controversie tra due uomini» [*rḥ ndtt hpw nw irit sb3w m wd^c s 2*])⁷⁴, e dalla tomba di Hapidjefa, governatore di Assiut sotto Sesostri I (che proclama: «io ho reso salde le sue

⁶⁸ GESTERMANN 1987; GRAJETZKI 2000; QUIRKE 2004; GRAJETZKI 2006; GESTERMANN 2008.

⁶⁹ QUIRKE 1990; QUIRKE 1991.

⁷⁰ Cf. le disposizioni in tema di diserzione citate nel Pap. Brooklyn 35.1446 *recto* (che minano l'ergastolo per gli *hsbw* [assoggettati a corvée] trasgressori); vd., altresì, Pap. Kahun 22, l. 2-3; cf., sulla possibile 'codificazione', HAYES 1955, 134, 142; LURJE 1971, 129; LORTON 1977, 59; ALLAM 1993b; per una negazione di raccolte di norme efficaci anche oltre la morte del re emanante, vd. WILSON 1951, 49; EDGERTON 1947a, 154.

⁷¹ Lamentazioni di Ipuwer (Pap. Leiden I *recto* 344, 6.9-10): *hpw nw hm(r)t* (le disposizioni contenuta nella 'camera'): il papiro è della XX Dinastia, ma si riferisce (ancorché in una cornice più letteraria che storica) a fatti risalenti al P.P.I.

⁷² Iscrizione di Montuhotep (Stele Cairo CG 20539, I b 2; PM V.45 [B]); cf., altresì, Stele di Khetyankh (6, 5).

⁷³ Merikare E 42; cf., inoltre, Statua di Luxor J 36.

⁷⁴ Stele BM EA 572. Cf., altresì, Stele di Khnumhotep (Durham N 1935: PM VII.338-339 [B]), ove un generale di Sesostri II si qualifica come colui che conosce *hpw*; vd., inoltre, Scigno di Senaib (Cairo JE 38998) e Statua di Khnumhotep (Louvre AF 9916 [B.1]), di datazione incerta.

leggi attraverso il suo distretto», *smn.i hpw.f ht sp3t.f*)⁷⁵. Lo stesso vizir è, in qualità di giudice, tenuto ad osservare quanto stabilito nelle leggi regie: nella versione dei «Doveri del vizir» della tomba di Rekhmira (iscrizione della XVIII Dinastia, ma con tutta probabilità riprodotto di un testo del M.R.) si trova scritto che il vizir nelle controversie in tema di proprietà deve pronunciarsi «nel termine fissato dal diritto» (*m ntt r hp*), nonché dar udienza a ogni postulante «in conformità al testo di legge che ha in mano» (*hft hp pn nty m .f*)⁷⁶. Quanto al potere giudiziario regio, si ha notizia, per la XIII Dinastia, di due querele presentate direttamente al monarca (forse, però, irritualmente) il quale, quindi, istruisce il vizir circa il *modus operandi* per la gestione del caso⁷⁷ e grazie alla stele di Montuhotep si apprende come il re sia presidente della *wsht nt hr* (collegio con funzioni giudicanti che nell'A.R., forse, va identificato con la «sala di Horus», *shw hr*)⁷⁸; egli, inoltre, dispone di un «consiglio di palazzo regio» (*knbt nr pr nswt*)⁷⁹; funzionario con competenza giudicante, strettamente legato alla corona, è senz'ombra di dubbio il *sdm šn^cw* (uditore del luogo di produzione) detto anche *sdm rmt* (uditore degli uomini), funzione quest'ultima rivestita dal «sovrintendente dei preposti ai sigilli» (*imy-r htmtiw*), il quale – al pari dell'*imy-r pr wr* (eonomo del palazzo) – è detto *šmsw nswt* (colui che segue il re) e *imys* (colui che è nella camera).

Quanto all'amministrazione dell'Egitto⁸⁰, già dalla XII Dinastia, il territorio è suddiviso in due fondamentali unità, l'alto (*šm^cw*) e il basso Egitto (*mhw*), a presidio di ciascuna delle quali, all'uopo, potevano essere nominati addirittura due vizir contemporaneamente, il primo dei quali coadiuvato da un *wr-md šm^cw*, ossia «grande dei dieci dell'alto Egitto», carica già documentata nell'A.R.⁸¹, cui corrispondono tuttavia, a partire da Sesosti I, tre *w^crt* (distretti), circoscrizioni tese a meglio controllare dal palazzo i nomarchi: la *w^crt* del nord, la *w^crt* del sud e la *w^crt* del capo del sud. L'«ufficio del vizir» (*h3 n bty*) – come si ricava dalla lettura dei «Doveri» – è responsabile supremo del tesoro nonché dei lavori pubblici, comandante supremo della polizia (*šn3w*); nomina gli amministratori locali e quelli centrali; egli, soprattutto, mantiene la sua funzione di consulente del re, non-

⁷⁵ Tomba di Hapidjefa – Assiut (PM IV.268); Cf., inoltre, Stele di Nesmontu (Louvre C 1 = N 155, [A.8] VII; PM VII.382 [B]); Tomba di Sarenput I. (Qubbet el-Hawa 36 [8]; Urk. VII, 2.12): *iw [smn]n.(i) hpw nw is<wt>*. Vd., inoltre, Tomba 4 di Khety II – Deir-el-Rifeh (Griffith pl. XVII).

⁷⁶ Doveri del Vizir R 18; cf., sul testo, VAN DEN BOORN 1988; PHILIP-STÉPHAN 2008, 290-296.

⁷⁷ Cf. HAYES 1955, 135-136.

⁷⁸ Stele Cairo CG 20539; Pap. Berlin 8869.

⁷⁹ Stele BM 1628 HTBM V, pl. 1; Graffiti di Hatnub 24.2 pl. 24, 26.4, pl. 28.

⁸⁰ Cf. HELCK 1958.

⁸¹ Wb I, 329,13.

ché di sostanziale vertice del sistema giudiziario, come si ricava dal titolo onorifico «sovrintendente della grande corte dei sei» (*mr hwt wrt sis*)⁸² secondo la consueta formula (assai frequente a far tempo dalla XIII Dinastia), o secondo la formula «presidente dei grandi sei» (*h3t wrw sis*)⁸³; nei suoi archivi sono custodite le leggi regie⁸⁴; è diretto destinatario di decreti regi⁸⁵; verisimilmente è – seppur la documentazione risulta assai scarsa – giudice d'appello delle sentenze delle corti locali⁸⁶ (con potere di delega a *srw* a lui subordinati); è membro di un collegio giudicante (verisimilmente non permanente, ma istituito *ad hoc*) composto da 30 membri (*sdm m^c-b3yt*)⁸⁷; viene coadiuvato nella gestione degli affari interni del regno da un *iry-ht* (colui che sta a capo della cosa). Altro funzionario centrale, con competenze inquirenti (conduzione delle indagini presso il tempio di Min a Coptos)⁸⁸ e notarili (in quanto attestato come autorità ratificante il giuramento prestato in relazione alla conclusione di un negozio giuridico solenne)⁸⁹, è il *smsw h3yt* (il vecchio della porta). Infine lo «scriba di *M3^ct*» (*sš M3^ct*) che applica *h^w* e l'«uditore dell'ufficio di *M3^ct*» (*sdm m h3 n M3^ct*) rimandano a pubblici uffici che – con funzione di cancellierato nonché giudicante – risultano legati alle competenze giurisdizionali dell'ufficio del vizir⁹⁰.

Quanto all'amministrazione locale, risultano attestate, a partire dal P.P.I., 'corti distrettuali' e 'locali' (*knbt*) con funzioni tanto militari e amministrative quanto giurisdizionali: i singoli villaggi vengono controllati dagli *hk3w hwt* (governatori) insieme ad altri *srw* e *hryw-tp* (magistrati, principi) che concorrono a comporre la *knbt nt w*⁹¹. Ogni singolo villaggio, nel M.R., è dotato di un *whmw* (araldo), verisimilmente una stabile *longa manus* del vizir, anello di congiunzione tra il palazzo e i centri urbani dell'Egitto (insieme ai *sšw*, scribi inviati dal vizir in qualità di ispettori), nonché conservatore dell'archivio pubblico e ufficiale con funzioni notarili per contratti

⁸² Cf. Stele giuridica di Karnak (Stele Cairo JE 52453).

⁸³ Iscrizione di Wadi Hammamat 113 (vizir Amenemhat).

⁸⁴ Lamentazioni di Ipuwer (Pap. Leiden I *recto* 344, 6.9-10).

⁸⁵ Pap. Brooklyn 35.1446.

⁸⁶ HAYES 1955, 141; LORTON 1995, 355; ma vd., anche THÉODORIDÈS 1971a, 310. La permanenza della *d3dt* (verisimilmente tebana) accanto alla *knbt* è attestata in Pap. Brooklyn 35.1446 *recto*: cf., per tutti, ALLAM 1995. Sulla 'configurazione fisica' delle corti vd. VAN DEN BOORN 1985, 6-10, 12-13; SHUPAK 1992, 17-18; QUAEGBEUR 1993, 201.

⁸⁷ Stele des Montuhotep (Cairo CG 20539); Diod. 1.75-76.

⁸⁸ Stele Cairo 30770.

⁸⁹ Stele Cairo JE 52453.

⁹⁰ Statua di Luxor J 36; Stele BM 851.

⁹¹ Iscrizione di Mo'alla 5.13; Stele JEA 61.16; Stele Berlin 14334 (corte locale presieduta dall'*imy-r šnt* [direttore delle doglianze]); Graffiti di Hatnub 14.11 pl. 17 (corte presieduta dal nomarca Nehery). Cf. HAYES 1955, 140; HARARI 1959; QUIRKE 1990, 54-55; ALLAM 1994a; MARTIN-PARDEY 1994.

di vendita di ‘forza-lavoro’; autorità competente a notificare le chiamate e i rinvii a giudizio⁹². La suprema autorità locale – non incompatibile con la posizione di supremo sacerdote – è lo *h3ty-c* (principe, più che governatore) della capitale del distretto⁹³. Responsabile della riscossione delle tasse, nonché del reclutamento di soldati per spedizioni militari, egli, invero, non è il titolare di un autentico ‘ufficio pubblico’ (*h3, sh*); si tratta di un ‘privato cittadino’ tenuto verso il palazzo a supervisionare il distretto, senza direttamente partecipare dell’autonoma amministrazione locale (entro cui si distingue un consiglio detto *d3d3t nt tm3* presieduto da uno *hry*, nonché composto da *s3w nw tm3* e da un *s3 n 3hwt*).

2.3 L’organizzazione dello stato nel Nuovo Regno (1570-1069 a.C.)⁹⁴

Intorno alla metà del XVII secolo, con l’umiliante occupazione da parte degli Hyksos (termine che, in egizio antico, significa «regnanti delle terre straniere») della parte nord-orientale del paese, nonché con la perdita della Nubia, inizia una fase di declino: alla XV Dinastia della nuova capitale Avaris e alla misteriosa contemporanea XVI Dinastia del sud succedono, nella XVII Dinastia, prima re vassalli, poi sovrani tebani che, considerandosi discendenti diretti della XIII Dinastia, intraprendono una guerra di liberazione dagli Hyksos (1663-1570 a.C. circa)⁹⁵. Con la fine del Secondo Periodo Intermedio (S.P.I.), grazie alla vittoria di Ahmose II (che, conseguentemente, sceglie come proprio il nome di Horus *ts 3wy*, «colui che ha legato le due terre»), la XVIII Dinastia inaugura una nuova, opulenta era della storia egizia. L’alta e bassa Nubia (la terra delle miniere d’oro), al sud, viene assicurata; a nord-est si crea un cuscinetto di difesa per separare il regno dai Mitanni; sotto la maestà di Thuthmosis I e di Thuthmosis III si

⁹² Pap. Kahun I.1; Stele giuridica di Karnak (Stele Cairo JE 52453); Pap. Berlin 10470; Si-nuhe (LICHTHEIM 1975, I, 225).

⁹³ Iscrizioni di Hapidjefa (PM IV, 260-268).

⁹⁴ Questa trattazione non indugerà sistematicamente sul Terzo Periodo Intermedio (1069-665 a.C.) per svariate ragioni: la scarsità – soprattutto per le dinastie libiche – delle fonti in tema di amministrazione centrale e locale, di diritto processuale, di sistema giudiziario, di illeciti pubblici e privati, con conseguente impossibilità di ogni generalizzazione anche là ove singoli testi permangano (ancorché, va notato, il *corpus* dei testi in cd. ieratico anormale sia rappresentato soprattutto da documenti privati di natura economica e giuridica e di singolare momento siano sia i primi contratti matrimoniali, sia i mutui ad interesse, sia i documenti di vendita, sia le vendite ‘del diritto sulla mano d’opera altrui’, della ‘forza lavoro giornaliera’, ‘del proprio lavoro’); la pressante influenza di tradizioni a-egizie; la continuità, sotto il profilo costituzionale ed amministrativo, con il N.R. delle monarchie straniere (tanto libica quanto nubiane) pur a fronte delle profonde diversità politiche e sociali rispetto al passato; il ruolo pressoché inesistente del re nella creazione e nella applicazione del diritto; la estrema difficoltà nell’attribuire ai differenti *status* etnici rilievo giuridico

⁹⁵ RYHOLT 1997; MARÉE 2010.

conquistano importanti porti del Mediterraneo dell'est e si controllano le rotte per il Levante del sud; dopo la celeberrima battaglia a Qadesh, un celeberrimo trattato internazionale tra Egizi e Hittiti viene concluso; le minacce provenienti dall'est, dall'ovest e dal mare vengono debellate da Merenptah e da Ramses III: è il Nuovo Regno (N.R.), l'epoca più nota della storia dell'Egitto antico; l'epoca della donna che si fece 're', Hatshepsut; dell'eretico monarca Akhenaton (Amenhotep IV) che intese sostituire alle teologie menfita e tebana l'enteismo di Aton, il disco solare; di Tutankhamon, il giovane regnante la cui tomba fu scoperta intatta da Carter nel 1922; è l'epoca in cui, con Thutmosis III, per la prima volta si impiega il titolo, destinato come simbolo culturale a travalicare secoli e culture, di *pr-ʿ3* («[colui che abita nella] Grande casa», se non addirittura «[colui che è la] Grande casa»), ossia 'faraone', titolo atto a designare il vivente re dell'alto e del basso Egitto⁹⁶; è l'epoca delle maestose costruzioni templari delle dinastie ramessidi (XIX Dinastia e XX Dinastia). Un'epoca di splendore destinata al collasso per un lento logorio interno che si apicizza emblematicamente con il processo per la violazione e il saccheggio alle tombe della Valle dei Re (che assorbe totalmente la politica interna e la distoglie da altre questioni vitali per la vita del paese) e con la perdita della Nubia (che causa un irrimediabile tracollo economico).

Il potere esclusivo del monarca di «creare diritto» (*rdit hpw*) e la associazione della sua attività a *mʿt*, in una con la rappresentazione dell'istituzione monarchica come di 'protezione', di 'liberazione' da ciò che è 'altro' (lo straniero), di 'devozione' verso l'alto (gli dèi), è costante. Risulta, per esempio, sia attraverso le proclamazioni di Horemhab e di Ramses II («Le sue [del faraone] leggi fioriscono quale offerta di *mʿt* sulla terra»⁹⁷; «Egli ha creato *hpw* per diffondere *mʿt* attraverso le Due Terre»⁹⁸; «Ho dato loro istruzioni e ho posto le leggi nei loro annali»⁹⁹; «L'amato di *mʿt* vive attraverso di lei per mezzo delle sue leggi»¹⁰⁰), sia attraverso le citazioni delle 'leggi del re' nel corso di processi¹⁰¹, sia attraverso le biografie di pubblici ufficiali (come il grande araldo Antef che «protegge il palazzo» e «rende

⁹⁶ Urk. IV, 95.11.

⁹⁷ Incoronazione menfita di Horemhab (Urk. IV, 2122.19).

⁹⁸ Decreto di Horemhab (Urk. IV, 2142.13); cf., sul testo, POLACEK 1976.

⁹⁹ Decreto di Horemhab (Urk. IV, 2155.9); vd., inoltre Urk. IV, 2157.6-7 dove il faraone ha reso le leggi d'Egitto efficaci (*smnh*); vd., inoltre, Urk. IV, 2089.15, dove il riferimento al fatto che Horemhab, quale reggente di Tutankhamon, '*smn hpw nswt*' non implica la creazione di nuovo diritto, ma il 'consolidamento' o l' 'esecuzione' di diritto preesistente; cf. Urk. IV, 1017.3-7 (*smnh srhw:f ir hpw*).

¹⁰⁰ Dedicata a Ramses II in Abido (KRI 2.327.1-2).

¹⁰¹ Pap. Cairo CG 58092 *recto*, 1.10-11 (Pap. Bulaq 10); Pap. Torino 2021, 2.11 e 3.4-5; Statua Cairo CG 42208, 14. Sulla natura di 'precedenti vincolanti' degli *hpw* faraonici, cf. OTTO 1956.

effettive, salde» [*smn*] le disposizioni del re)¹⁰². Lo stesso vizir, legittimato a pronunciarsi per la divinità (re e *m3t*) non è *absolutus*: il diritto procedurale faraonico, le istruzioni regali, i precedenti e l'equità sono i referenti nell'esercizio della funzione giurisdizionale¹⁰³; e ulteriore conferma del nesso inscindibile tra processo giurisdizionale vizirale e diritto positivo potrebbe rinvenirsi negli *šsmw*, misteriosi oggetti rappresentati nella tomba di Rekhmira (XVIII Dinastia, sotto la maestà di Thuthmosis III), secondo una non universale interpretazione, consistenti in collezioni di *hpw*¹⁰⁴. Sotto il profilo della 'applicazione' e non della 'creazione' i faraoni del N.R. concepiscono, nella titolatura protocollare, il loro nome *nebtj*¹⁰⁵: Amenhotep III ribadisce costantemente che, nel solco della tradizione, egli è *smn hpw*, ossia «colui che rende salde (effettive) le leggi»; parimenti Merenptah è *h^c mi pth m hnw hfnw r smn hpw nfrw m-ht idbwy*, «colui che appare come Ptah tra centomila per rendere salde le 'leggi perfette' delle due rive». Di contro, Tutankhamon – dopo la parentesi eretica amarniana – non si astiene dal proclamarsi (oltre che *sgrh 3wy* e *shtp ntrw*, «conciliatore delle due terre e pacificatore degli dèi») *nfr hpw* «il perfetto quanto a leggi». Una diretta funzione giurisdizionale regia è attestata – in materia 'civile' – in una tarda lettera di epoca ramesside¹⁰⁶, e si ricava – in materia 'penale' – altresì dal potere di irrogare la pena capitale o la mutilazione¹⁰⁷, nonché dalla prassi di presentargli accuse durante eventi eccezionali quali le feste di giubileo¹⁰⁸ e dal potere di pronunciare sentenze nella *knbt 3t*¹⁰⁹.

L'amministrazione centrale – che, in occasioni eccezionali si mutava in una corte itinerante nella persona del faraone stesso, mentre solitamente

¹⁰² Urk. IV, 969.9-10 (*smn hpw*); cf., inoltre, Urk. IV, 1815.15-18 (Amenhotep figlio di Hapu); a 'leggi conservate presso il palazzo' sembra far riferimento Seti I quando stigmatizza i nemici stranieri i quali *bw hmt-sn hpw n 3h* (KRI I 6-11).

¹⁰³ Istruzioni al vizir Rekhmira (Urk. I, 1086-1093): se si presenta qualcuno come *sprw r sdm m h3 n 3ty* (attore/accusatore in udienza nell'ufficio dal vizir), tutta la procedura deve avvenire in conformità al diritto (*irt ht nbt mi ntt r hp*), ovvero – in assenza di disposizione normativa scritta o non scritta – tutto ha da essere condotto secondo equità (*irt ht nbt r mtr*), in modo tale che a ognuno sia riconosciuto il proprio diritto (*m rdit s nb r wnf m3^c*), in quanto con riguardo a quelle fattispecie per cui si conoscono le disposizioni (*hpw*) da applicare, il re preferisce chi agisce secondo le istruzioni a colui che pensa di poter agire arbitrariamente (ll. 4-20); cf., inoltre, Pap. München 809 2.4. Vd. OTTO 1956, 152; VAN DEN BOORN 1988, 166-169.

¹⁰⁴ POSENER 1977; ALLAM 1984a; VAN DEN BOORN 1988, 29-32. Sulla legislazione speciale per Deir el-Medina in tema di acquisto della proprietà attraverso attività di restauro dell'abitazione altrui vd. Ostr. BM 5625, su cui ALLAM 1973c, 47.

¹⁰⁵ LEPROHON 2013.

¹⁰⁶ Lettera 37 (Wente).

¹⁰⁷ In una con il vizir (a fronte di processo locale): Ostr. BM 65930; Ostr. IFAO 1277. Cf. BAINES 1986, 45; VAN DER BOORN 1988, 119; VITTMANN 1996, 48.

¹⁰⁸ Pap. Ashmol. 1945, 1945.33 e Pap. Michaelides 90.

¹⁰⁹ Pap. Ginevra D 191. Egli inoltre aveva il potere di destituire il vizir a seguito della pronuncia di sentenze a lui non gradite; Pap. BM 10055 (= Pap. Salt 124) *recto*, 2.18.

mediante delegati, nunzi, scribi, ‘maggiordomi’ (*šmsw, wptyw, sšw, wb3w*) notificava ordini e faceva circolare comunicazioni¹¹⁰ – era scissa tra Menfi e Tebe; ampie aree erano sottoposte direttamente alla corona e un cd. «figlio del re» governava la Nubia; i due vizir¹¹¹ avevano la propria tesoreria; il granaio pubblico rimaneva centralizzato; i templi, enti di grande importanza non solo economica ma anche giurisdizionale in quanto ora dotati di una loro *knbt* (competente per ipotesi di sacrilegio)¹¹², erano gestiti da alti ufficiali – nominati dal faraone che inviava ispettori per controlli sulla gestione – quali il sommo sacerdote di Amon e il sovrintendente dei profeti; il vizir è virtualmente il responsabile di tutto l’apparato burocratico, risultando a lui sottoposti i sovrintendenti al tesoro, al granaio, ai campi, al bestiame. Ancora chiamato nella XVII Dinastia «sovrintendente della grande corte dei sei»¹¹³, coadiuvato da scribi, il vizir risulta competente – ma, verisimilmente, solo in casi di particolare gravità – in materia di furto e di rapina perpetrati in tutto il territorio egizio (con riguardo alla fase di indagini, introduttiva del processo, istruttoria, ma non per quella decisoria, essendo o il capo condannatorio della sentenza o, su pronuncia vizirale, la sola determinazione della pena da irrogare di matrice faraonica)¹¹⁴; come il faraone – o forse su delega di questo – ha potere di grazia¹¹⁵; il suo ufficio funge inoltre da conservatoria delle copie dei negozi giuridici traslativi di *imyt-pr*¹¹⁶, nonché è attestata, nella XX Dinastia, la sua funzione di pubblico ufficiale con funzioni notarili relative alla conclusione di accordi patrimoniali tra coniugi (o, secondo altra versione, di adozioni)¹¹⁷; al vizir si richiedono pareri in forma di epistola da parte di funzionari circa la gestione di casi complessi, e finanche la ratifica di proposte di sentenze¹¹⁸.

A Menfi (o meglio Eliopoli) e a Tebe, sono attestate *knbwt ʿ3wt* o *knbwt wrwt*¹¹⁹, grandi corti¹²⁰ presidiate dal vizir e composte dalle somme autorità

¹¹⁰ HARARI 1982.

¹¹¹ Pap. München 809, 2.6.

¹¹² Pap. Cairo 30770. Sull’importanza economica del tempio, vd. MORENO GARCÍA 2006; vd., inoltre, JANSSEN 1979; EICHLER 1993, 289-293. Sulle funzioni anche giurisdizionali cf. ALLAM 1974d; ROTH 1987, 117-118.

¹¹³ Pap. Berlin 10470.

¹¹⁴ Pap. BM 10055; Ostr. Nash 1.

¹¹⁵ Ostr. Berlin 12654; Ostr. BM 5631 *recto*. Per un’ipotesi di amnistia generale faraonica cf., sotto Merenptah, la Stele di Israele (Stele Cairo 58092); sull’istituto vd. THÉODORIDÈS 1984.

¹¹⁶ Cf., inoltre, III.2.

¹¹⁷ Pap. Torino 2021; cf. CERNY - PEET 1927; ALLAM 1993a.

¹¹⁸ Pap. Torino 2071/224 e 1960; Ostr. Toronto A 11; Testamento di Senimose (SPALINGER 1984).

¹¹⁹ ALLAM 1976-1977c; ALLAM 1977. Ciò sino alla XXV Dinastia, a partire dalla quale viene sostituito da uno *hry sš n tm3* (Pap. Louvre E 3228 c).

¹²⁰ Iscrizione di Mes 33-35; Decreto di Horemhab; Pap. 2021 e Pap. Ginevra D 409. Cf., sull’amministrazione locale, ALLAM 1986.

templari e secolari¹²¹. Quanto all'amministrazione distrettuale, tanto la capitale quanto i singoli villaggi erano dotati di *knbw*¹²², corti di *srw*¹²³ con funzioni non solo giurisdizionali e di governo, ma anche notarili¹²⁴ (presso cui sedevano *hmw-ntr*, *h3tyw-ꜥ*, *wꜥbw*)¹²⁵; del piccolo ma importante centro di Deir el-Medina è, invece, la corte di cui abbiamo più abbondanti notizie (e il cui contenzioso concerne massimamente dispute tra privati sulla proprietà di beni o sull'inadempimento di obbligazioni)¹²⁶: composta da un numero variabile – modificabile giorno per giorno – compreso tra quattro e quattordici *srw* (capi-cantiere, ufficiali di polizia, scribi delegati del vizir), si avvale di propri dipendenti nella fase delle indagini, per l'esecuzione delle sentenze, nei rapporti coi cittadini¹²⁷; la fase istruttoria¹²⁸ è sovente scissa da quella decisoria (anche quanto a organi competenti); non può emettere sentenze capitali; sono attestati nei *hryw* uffici di raccordo con il palazzo. I cd. principi o governatori dei centri (*h3tyw-w* o *hk3w-hwt*) presidiano le zone urbane (nell'esercizio di funzioni tanto giurisdizionali in seno alla propria *knbt*, quanto notarili, quanto di polizia), mentre le aree rurali sono sotto il controllo dell'*imy-r w* e dotate di corti distrettuali (*knbw w*); ancora compare la figura dell'araldo e si afferma – in sostituzione del *s3-pr* – quella del custode del cancello (*iry-ꜥ3*) presso cui si giura e che viene anche impiegato per l'escussione del debitore condannato insolvente; funzioni di polizia sono esercitate dai Medjay nubiani¹²⁹.

3. SOGGETTI DELL'ORDINAMENTO

3.1 *Categorie di soggetti*

Nessun termine nell'A.R. sembra essere impiegato in senso analogo a quello di 'cittadino'¹³⁰: *hnmmt* (la gente solare), *rht* (i privati), *rmt* (uomo,

¹²¹ Pap. BM 10221, 7.2-6.

¹²² Cf. per la dizione *knbt sdmw*, vd. Ostr. BM 65930; Pap. Berlin P 3047, 16; Pap. München 809 2.2, 5.

¹²³ Vd., paradigmaticamente, Pap. Cairo CG 58092 *recto*.

¹²⁴ Pap. Ashmol. Mus. 1945.97.

¹²⁵ Cf. Pap. Berlin P 3047; Pap. Ermitage 5597; vd., inoltre, Ostr. Gardiner 150.

¹²⁶ THÉODORIDÈS 1981, 60-62; JANSSEN 1994. Cf., tuttavia, Ostr. DeM. 126 (in tema di omicidio). Inoltre, vd. CERNY 1973; vd. ALLAM 1969; ALLAM 1973a; ALLAM 1973c; JANSSEN 1975; VLEEMING 1982; McDOWELL 1990.

¹²⁷ Ostr. Gardiner 67; Ostr. Berlin 10629; Iscrizione di Mes (KRI III, 424-434, § 192:1); cf., inoltre, Ostr. Nash 1; Ostr. IFAO 1277. Molto probabilmente per casi di lieve importanza giudice era un tribunale monocratico (cf. Ostr. DeM. 73).

¹²⁸ KATARY 1989.

¹²⁹ ANDREU 1982.

¹³⁰ Sul problema, vd. THÉODORIDÈS 1995, 69-132.

dipendente), *p3t* (la nobiltà) sono sostantivi che, pur suggerendo una differenziazione di *status*, non sono definibili con esattezza nella loro piena portata giuridica¹³¹. Tuttavia, vero è che una tendenziale uguaglianza dei componenti del popolo egizio pare inferibile – già con riguardo alle epoche più remote, e sino al N.R. – da più dati tra loro concordi e coerenti: sia (con riguardo alla distinzione tra laici e sacerdoti) dalla necessità della emanazione a favore del clero di decreti *ad hoc* di esenzione dal lavoro obbligatorio e dalle tasse¹³²; sia (con riguardo alla contrapposizione di classi sociali) dalla eterogenea composizione dei collegi di testimoni formali necessari per la perfezione di atti tra privati¹³³; sia (con riguardo alla opposizione di sessi) dalla capacità delle donne di concludere validi ed efficaci negozi giuridici e disporre di un proprio patrimonio, di rivestire – seppur eccezionalmente – uffici pubblici e sacerdozi, di gerire il culto funerario e di disporre dei beni a ciò destinati, di essere beneficiarie di disposizioni universali, di avere capacità processuale, potere di rappresentanza, capacità fiscale¹³⁴.

Ciò precisato, pare utile una analitica disamina della terminologia che le fonti impiegano con riguardo ai protagonisti del mondo giuridico egizio. I *srw* sono coloro che, a seguito di nomina da parte del vizir (così come nel M.R.), rivestono un pubblico ufficio e svolgono funzione giudicante. Di contro, *nds* indica colui che non riveste alcun ufficio (anche se nel M.R. un importante magistrato della XI Dinastia si professa tale, di talché si potrebbe ipotizzare che *sr* indichi non uno *status* permanente, ma solo un soggetto durante il concreto esercizio di funzioni pubbliche); nel N.R. è invece *nmh n ʔ pr-ʕ* (letteralmente «orfano della terra del faraone») la locuzione che si contrappone a *sr* per indicare chi appartiene a una classe di soggetti che non si trovano in alcuno stato di dipendenza se non quella nei

¹³¹ HELCK 1975c, 98-103, 217-225.

¹³² Cf., ad esempio, Urk. I, 170-172 (decreto di Neferirkare per il tempio di Abido).

¹³³ Urk. I, 165 (iscrizione di Tjenti: Cairo JE 42787).

¹³⁴ Per l'A.R., cf., sulla capacità muliebre sia giuridica, sia di agire, Urk. I.2.9-11; Stele Berlin 24032; Urk. I, 115-116; Urk. I, 35; Urk. I, 163-165; cf., altresì, Pap. Berlin 9010 che per la VI Dinastia potrebbe provare una diminuita capacità d'agire della donna che risulta sotto la tutela del marito, o – morto questo – del figlio maggiore o di un tutore nominato. Per il M.R., cf. Pap. Brooklyn 35.1446 (una donna agisce contro il padre per ottenere la pronuncia di nullità di atto con cui il padre disponeva a favore della seconda moglie beni ritenuti di proprietà dell'attrice); Pap. Kahun I.1 (Wah costituisce un usufrutto vitalizio a favore della moglie dei beni ricevuti dal fratello); per il N.R., cf. Ostr. Gardiner 150 (dove due donne compaiono come giudici); Pap. Cairo CG 65739 (in tema di capacità d'agire); KRI III, 424-434, § 192:1 (sulla capacità processuale e la legittimazione attiva); Pap. Cairo CG 58056 (sulla rappresentanza); Pap. Wilbur (per l'assoggettamento a tasse); Ostr. Cairo 25725 e Ostr. Louvre E 3259 (legittimazione passiva e capacità di agire); Pap. Ashmol. Mus. 1945.97 (potere di disposizione). Cf. HARARI 1976a; JOHNSON 1996; ALLAM 1989a.

confronti del re¹³⁵. Con *mrt* invece si indicano ‘esseri umani’ che, pur non qualificabili come schiavi (ossia oggetto di proprietà privata e non soggetti), vengono parificati – al livello di produzione – a terra e bestiame¹³⁶, ‘servi della gleba’ che – anche nel M.R. – lavorano la terra di privati, di *srw*, di fondazioni, di istituti religiosi, della regina, di principi. I *ḥbti-š* («coloro che amministrano il lavoro» o «coloro che governano il lago») rappresentano una classe speciale di ufficiali regi che, tesa alla professione del culto del re defunto, possono essere esentati dal servizio militare e dal lavoro obbligatorio; anche i misteriosi *nswtyw* sembrano essere i titolari di uno *status* particolare (conduttori di terre regie, nubiani assoggettati, liberi agricoltori). Gli *isww* sono, invece, prestatori d’opera la cui forza lavoro è ‘acquistata’ contrattualmente dal committente: *isww nw dt.i inin.i.sn r isw* («dietro versamento di un corrispettivo ho ottenuto gli *isww* della mia fondazione»)¹³⁷. I soggetti (anche sacerdoti o scribi) subordinati a un privato – a partire dal M.R. – sono detti collettivamente *dt* o *ndt*: il che potrebbe significare – a seconda dell’etimologia prescelta – «coloro che sono assegnati alla ‘proprietà perenne’», o alla ‘fondazione’, o al ‘patrimonio privato destinato’¹³⁸. Nel M.R., secondo alcuni autori, emergerebbe una nuova classe di ‘egizi’ non assoggettati al lavoro obbligatorio e principierebbe l’uso di una terminologia che più avanti avrebbe indicato il cittadino (*ḥnḥ-n-niwt*); *w^cb* potrebbe indicare chi non è assoggettato a limiti imposti dallo stato in contrapposizione a *ḥsbw*, ossia i «coscritti».

Quanto alla schiavitù in senso proprio (o meglio nel senso che ricaviamo anzitutto dall’esperienza giuridica di Roma), istituto oggetto di molteplici e assai diversificate ricostruzioni in letteratura¹³⁹, la storia egizia – benché ciò possa risultare alquanto sorprendente – non offre fonti che incontrovertibilmente ne supportino l’esistenza. Di conseguenza – una volta escluso che il re abbia natura totalmente terrena – entro la comunità degli esseri umani parrebbe più opportuna rispetto alla somma distinzione tra ‘liberi’ e ‘schiavi’, quella tra ‘ufficiali’ (*srw*: coloro che sono investiti di una carica pubblica e sono, in tal senso, *b³kw* del re o del vizir) e ‘dipendenti comuni’ (*rmt*: coloro che non rivestono una carica, ma sono comunque tenuti verso il re – soprattutto per la realizzazione di opere pubbliche – a prestare *ḥsbw* o *mnyw*¹⁴⁰, lavoro obbligatorio). Del resto, come i *mrt*, anche coloro che

¹³⁵ Cf. EYRE 1994, 209; EYRE 1998, 375-378.

¹³⁶ Urk. I, 2. In generale vd. MORENO GARCÍA 1998.

¹³⁷ GOEDICKE 1970, pl. XVII b. Vd., inoltre, sullo scambio, HARARI 1984, nonché – con riguardo alla compravendita – HELCK 1978; HELCK 1987a.

¹³⁸ Cf., paradigmaticamente, Pap. Berlin. 10470.

¹³⁹ BAKIR 1952; CRUZ-URIBE 1982; MENU 1982, 184-199; HELCK 1992; MENU 1998, 209-223; MENU 2004a, 235-364.

¹⁴⁰ Pap. Reisner I, III; Pap. Brooklyn 35.1446 *recto* d.

vengono detti senz'altro *b3kw* (attestato dal P.P.I.) e *hmw* (attestato dalla fine dell'A.R.) – vocaboli, questi due ultimi, usualmente tradotti con «schiavo» – sono invero ‘servitori’ e ‘dipendenti’ le cui *operae* manuali o anche intellettuali sono dovute, per tratti di tempo che non si lasciano sempre determinare con facilità, ad altri soggetti privati (datori di lavoro, committenti, superiori, più che proprietari), piuttosto che autentici ‘oggetti umani di altrui proprietà’ la cui persona fisica è suscettibile di uso materiale (*usque ad necem*) e di disposizione giuridica. Ovviamente, come ci attestano contratti del M.R. e del N.R., il diritto che un privato ha sulle *operae* altrui (o sulle proprie) è cedibile con atto *inter vivos* (e, altresì, *mortis causa*), così come il corrispondente debito è rimettibile¹⁴¹: durante la XII Dinastia Ankhren cede dietro *swnt* (corrispettivo) al fratello Wah il proprio diritto sulle *operae* di quattro asiatiche (*3mwt*), così come la ‘serva’ Senbet viene con il suo consenso trasferita dalle dipendenze di alcuni funzionari al servizio di una città (vendita del diritto alla mano d’opera altrui); Messuia, attraverso il contratto di *swnt*, acquista dietro corrispettivo da Nebmehi due giornate di lavoro della *hmt* Kharit (vendita di giornate di lavoro altrui); il coltivatore Pefitouaukhonsu non vende se stesso a Nessemteu divenendo suo «schiavo per l’eternità» (*b3k š3^c dt*), ma – al fine di estinguere un debito preesistente – si impegna a prestare il proprio servizio «continuativamente», tanto che sei anni più tardi conclude un nuovo contratto di lavoro (vendita di mano d’opera propria)¹⁴². Non va dimenticato, del resto, che *b3kw* e *hmw* hanno capacità processuale (attiva e passiva)¹⁴³, sono tassati¹⁴⁴, sono proprietari terrieri¹⁴⁵, hanno capacità negoziale¹⁴⁶. Infine, non va tralasciato che *b3k* è anche il vizir nei confronti del re¹⁴⁷, così come quest’ultimo – soprattutto nella pronuncia di un atto di imperio – è detto *hm*, sostantivo sovente tradotto banalmente con «maestà», o «incarnazione»: invero, *iw wdn hm.i* (io, il ‘servo’ di me stesso, ho ordinato), *iw wdn hm.f* (colui che è servo di sé stesso ha ordinato) alludono a un soggetto che non è *hm* di altri, ossia che non è gerarchicamente sottoposto ad alcuno, a un soggetto che è

¹⁴¹ Cf. Pap. Berlin 10470; Pap. Ashmol. Mus. 1945.96.

¹⁴² Attestazioni cospicue di ‘vendita del diritto sulla mano d’opera altrui’, di ‘vendita di forza lavoro giornaliera’, ‘vendita del proprio lavoro’, provengono dal M.R., dal N.R., dal T.P.I., così come da documenti demotici: cfr. Kahun I.2; Pap. Berlin 10470; Pap. Cairo 65739; Pap. Bologna 1086; Pap. BM 10052, X, 14-20; Pap. Berlin 9784-9785; Pap. Gurob II.1, II.2; Pap. Louvre E 3228 c, d, e, f; Coppa Louvre E 706; Pap. Louvre 7832, Pap. Rylands 3-7. Sul tema, cf., assestati su posizioni tra loro divergenti, THÉODORIDÈS 1968; HELCK 1975a; VLEEMING 1980; JANSSEN 1993; MENU 2004a, 321-334.

¹⁴³ Pap. BM 10335; Pap. Leiden I, 352.

¹⁴⁴ Pap. Bologna 1086, 20-27.

¹⁴⁵ Pap. Wilbour A 8.52, 2635, 78.18.

¹⁴⁶ Pap. Rylands 3-7.

¹⁴⁷ Urk. I, 81.6, 82.4, 83.8, 83.17.

supremamente sovraordinato nonché sovrano e che, in quanto tale, ha potere legislativo e decretale vincolante per tutti coloro che rispetto a lui sono suoi *ḥmw* (subordinati)¹⁴⁸.

3.2 Matrimonio e famiglia

Da un lato, è solo nel N.R. che dalle fonti emerge una percezione della famiglia come una ‘entità giuridica’ autonoma¹⁴⁹, atteso che moglie e figli vengono puniti per gli illeciti del capo-famiglia, laddove dalle regole operanti in tema di successione *mortis causa* e di divorzio (dall’A.R. al N.R.) non si ricaverebbe con chiarezza netta tale autonomia. Dall’altro, la natura del matrimonio, per il periodo più arcaico e per il M.R., non si lascia facilmente afferrare¹⁵⁰: si tratta verisimilmente di un istituto squisitamente fattuale e privato (connotato, anzitutto dallo stato di convivenza e coabitazione), privo di connotati religiosi e rilevante come rapporto più che come atto (talché esso è detto *ḥms irm*, «vivere insieme», o *grg pr*, «fondare la casa», o – dal lato muliebre – *ḳ r pr*, «entrare nella casa dello *hy*», marito, mentre *e latere viri*, *iri m ḥmt*, «rendere moglie»)¹⁵¹, ancorché alcune regole – soprattutto desumibili dalle fonti più tarde – si lascino, pur rozzamente, delineare. Emerge come l’unione tra consanguinei non sia mai attestata nell’A.R.¹⁵², mentre in epoche più recenti è sporadicamente documentata¹⁵³. È altresì chiaro che la poligamia non ha rappresentato la norma, quanto piuttosto un istituto poco diffuso e concentrato nelle fasce più alte della società¹⁵⁴. Allo stesso modo, nel N.R., unioni tra un egizio e una straniera, come una siriana o una nubiana, non paiono vietate (ed anzi molteplici re nella XVIII Dinastia contraggono matrimonio con nobili non egizie). Il rapporto coniugale si fonda su un accordo tra futuro marito e padre della sposa almeno sino alla XXVI Dinastia (VII-VI secolo a.C.). Il passaggio alla famiglia del marito era suggellato da un *šp n s-ḥmt*, un dono nuziale (originariamente al padre della sposa, poi alla sposa stessa) interpretabile come causa di scioglimento del legame originario tra donna e famiglia biologica di appartenenza¹⁵⁵, nonché dalla dazione allo sposo di *ḥd n ir ḥmt*

¹⁴⁸ Cf., paradigmaticamente, KRI V, 119, 4; KRI V, 235, 11; Stele Caire JdE 28019.

¹⁴⁹ KRI I, 45-58, § 24 (decreto di Nauri). Cf., in generale, HARARI 1976b; HARARI 1981-1982; ALLAM 1976-1977a; ALLAM 1976-1977b; ALLAM 1977; ALLAM 1981.

¹⁵⁰ Cf. THÉODORIDÈS 1976b.

¹⁵¹ Urk. I, 52.2.

¹⁵² Purché non si renda il titolo *snt-dt* della stele di Merer (LICHTHEIM 1975, I, 87), come ‘sorella germana’; ma altra possibile traduzione è ‘comproprietaria’.

¹⁵³ Stele Louvre C 16-18; Stele Berlin 13675. Vd., sul punto, CERNY 1954.

¹⁵⁴ Cf. EL-AMIR 1964; KANAWATI 1976a; KANAWATI 1976b; SPALINGER 1984.

¹⁵⁵ JOHNSON 1996, 179; cf., per esempio, Ostr. Berlin, 10629; Pap. Torino 2021.

(argento per divenire moglie), di *nktw n s-hmt*, ossia beni mobili ad uso personale della sposa (ma oggetto di libera disposizione da parte del coniuge), ed eventualmente – come fonti assai più recenti illustrano – di *s'nh*, un complesso di beni destinati al mantenimento della figlia stessa (e, verisimilmente, anche della di lei prole)¹⁵⁶.

Certo è che la *hmt* (moglie)¹⁵⁷ ha sin dalle origini la disponibilità piena dei beni ereditati e acquistati personalmente dopo le nozze (come ci attesta l'iscrizione di Metjen riferendo della *donatio mortis causa* conclusa da Nebsenet a favore dei suoi nipoti)¹⁵⁸; e, se non è documentalmente provato per l'A.R. e il M.R., certo è invece che dalla XVII Dinastia la *hmt* – detta, a partire dal M.R. anche *nbt-pr*, «signora della casa», in quanto probabilmente la dote viene usualmente costituita da un immobile o da porzioni di esso – abbia diritto ad una quota sul complesso dei beni acquistati dal marito o da lei stessa insieme al marito durante il matrimonio, quota tuttavia suscettibile di essere materialmente percepita solo con lo scioglimento del vincolo (non conseguibile, di contro, in ipotesi di inosservanza o dei doveri coniugali di cura, di assistenza, di fedeltà, o del divieto di atti di disposizione su beni non personali, ossia su beni non ereditati o non acquistati prima delle nozze dalla donna)¹⁵⁹. Invero, prendendo in considerazione fonti risalenti al N.R., risulta che i beni acquistati congiuntamente dai coniugi o dal marito singolarmente durante il matrimonio ricadono in una comunione (verisimilmente di gestione e disposizione maritale)¹⁶⁰ che, sciolto il matrimonio (o per divorzio o per morte del marito), contestualmente si scioglie, di modo che la donna – la quale, peraltro, non è titolare di alcuna spettanza successoria *ex lege* nei confronti del marito, così come non lo è quest'ultimo nei confronti della prima – abbia diritto a percepire una quota¹⁶¹.

Dell'atto di *nš* (o *h³c r bnr*)¹⁶², ossia di «ripudiare la *hmt*» (la quale, una volta sciolto il matrimonio, è detta *w^dc^t*)¹⁶³, nell'A.R., una flebile traccia si scorge in un gruppo di statue in cui la figura femminile è stata ablata¹⁶⁴, mentre per il M.R. l'istituto del divorzio (su iniziativa dello *hy*) è esplicitamente attestato da una fonte che riconosce alla prima moglie il diritto di

¹⁵⁶ Pap. Cairo CG 58043 (*c m s'nh-s*).

¹⁵⁷ Il sostantivo *hbswt* (impiegato a far tempo del M.R.), invece, può indicare tanto una moglie quanto una concubina (letteralmente 'colei che è coperta'); cf. Pap. Torino 2021 e Pap. Ginevra D 409 (3.9, 11).

¹⁵⁸ Urk. I, 2.9.

¹⁵⁹ Stele Cairo JE 52456; Ostr. Petrie 18.

¹⁶⁰ Cf. CERNY 1937a; PESTMAN 1961.

¹⁶¹ Pap. Torino 2021; Ostr. Gardiner 55.

¹⁶² Prahhotep 499-503; Ostr. Petrie 61; Pap. Bibl. Nat. 198.II; vd., inoltre, Ostr. Bodleian Library 253 (*nt^c*).

¹⁶³ Oas. B 1 94.

¹⁶⁴ Mastaba di Kaimanch (ed. Junker 1940, IV.16); cf., per il M.R., Stele Leiden II, 7.

abitazione nella casa coniugale¹⁶⁵, nonché implicitamente – anche se non indubbiamente – sia dalla revoca di un precedente atto di *donatio mortis causa* a favore della prima moglie¹⁶⁶, sia dall'azione esperita da una figlia nei confronti del padre che contrae un secondo matrimonio¹⁶⁷. Molto probabilmente il diritto (disponibile) dell'uomo di sciogliere unilateralmente il matrimonio¹⁶⁸, riconosciutogli sin dai tempi più antichi, viene compreso, già in epoche precedenti a quella tolemaica, da accordi, forse tra marito e padre della sposa (più che tra coniugi), coi quali il primo si obbliga, in caso di divorzio, oltre alla restituzione totale dei *nktw n s-hmt*, dello *hd n ir hmt*, del *s^{nh}*, altresì al versamento di ulteriori beni per un valore equivalente a quello dello *šp n s-hmt* (o alla sua metà), o – in alternativa – al mantenimento della prole e della ex-moglie per una durata tale da permettere il raggiungimento di un valore corrispondente a quello ottenuto dalla somma dei predetti beni¹⁶⁹. Anche in assenza di tali contratti, in ipotesi di divorzio intrapreso dal marito (per causa diversa dall'adulterio), come regola la moglie ha diritto ad una quota pari ad 1/3 (*sfr*) sul *m^cd3* (letteralmente «utile», «profitto»)¹⁷⁰. Questo è verisimilmente dato dalla somma ottenuta addizionando il valore dei beni acquistati in costanza di matrimonio e quello dei beni alienati dal marito senza corrispettivo (*relictum* addizionato al *donatum*): *im sfr n st nbt n.s* («dai a ciascuna donna il *sfr* che le compete» recita la disposizione faraonica che un marito ricorda al fine di escludere da quanto acquistato durante un secondo matrimonio i figli avuti da una prima moglie)¹⁷¹. Oltre a ciò la donna ha diritto di uso vitalizio su quei beni (o al loro equivalente) che, dal principio del rapporto di matrimonio, erano dati dal di lei padre e formavano oggetto di potere di disposizione del marito. Scomputata la quota di 1/3 a favore della moglie che subisce il divorzio, in presenza di prole una parte residua (verisimilmente la metà dei rimanenti 2/3) risulta indisponibile dall'uomo anche nel futuro, sicché eventuali donazioni (come quelle a favore di una seconda moglie) che ledano tale quota riservata sono attaccabili dai figli lesi nati nel primo matrimonio¹⁷².

¹⁶⁵ Pap. Kahun I.1.

¹⁶⁶ Pap. Kahun VII.1.

¹⁶⁷ Pap. Brooklyn 35.1446.

¹⁶⁸ Cf., per alcune cause, Pap. Bibl. Nat. 198.II (malformazioni corporali); Ansheshoq 14.16 (GLANVILLE 1955).

¹⁶⁹ Cf., altresì, Ostr. Bodleian Library 253: giuramento con cui il marito si impegna a non ripudiare la moglie, pena la perdita dei 2/3 della comunione e l'assoggettamento a sanzioni corporali; vd., inoltre Pap. Berlin P 3048 verso A.

¹⁷⁰ Pap. Ashmol. Mus. 1945.96.

¹⁷¹ Pap. Torino 2021 e Pap. Ginevra D 409.

¹⁷² Pap. Brooklyn 35.1446.

3.3 Successioni ‘mortis causa’

Circa le regole della successione *ab intestato* (che si ricavano soprattutto grazie a quanto di fonti ci ha lasciato il N.R., così come da documenti di età successiva)¹⁷³, va precisato anzitutto che i coniugi non succedono l'uno rispetto all'altro, tanto che è necessaria l'adozione della moglie in qualità di figlia perché abbia diritto a succedere al marito (come accade per Nenefer, adottata dal marito Nebnofret)¹⁷⁴; invece vero è che con la morte di uno dei due coniugi si scioglie la comunione prima indivisa costituita sui cd. ‘beni matrimoniali’ (scomponibile in tre parti uguali, due delle quali sono indisponibili dal marito e riservate alla moglie per 1/3, e alla prole per un ulteriore 1/3; oppure, in assenza di figli, in due parti, l'una del marito pari a 2/3, l'altra della moglie pari a 1/3)¹⁷⁵. *Ab intestato*, in ossequio alla regola per cui il grado prossimo esclude il grado remoto, successibili (*iw3w*) di primo grado sono i figli (forse con precedenza dei maschi rispetto alle femmine e forse, *ab origine*, con esclusione dei minori rispetto al maggiore, che sarebbe tenuto solo moralmente al sostegno degli altri membri della originaria famiglia)¹⁷⁶ e, in loro assenza, i fratelli del *de cuius* (forse sempre secondo il criterio gerarchico del sesso e dell'età); mentre pare che successibili di terzo grado siano i genitori¹⁷⁷. Il patrimonio comprensivo di cariche si trasmette, verosimilmente indiviso, *m s3 n s3 iw^c n iw^c* («di figlio in figlio, di erede in erede»)¹⁷⁸.

Ergo, in applicazione di quanto appena esposto, da un lato, in caso di decesso dell'uomo sposato *sine testamento* le categorie di successibili sono i figli (o i fratelli o i genitori) *in toto* nei beni personali, mentre la moglie superstite e la prole (non quali successibili, ma quali comunisti) hanno diritto a ottenere rispettivamente una quota di 1/3 dei beni oggetto della comunione familiare (calcolata, molto probabilmente non sul solo residuo, ma sulla somma di *relictum* e *donatum*), oltre alla permanenza del diritto muliebre di uso vitalizio sulla dote e sugli altri beni forniti dal di lei padre all'inizio del matrimonio. Dall'altro, in caso di decesso *sine testamento* della donna sposata, ad essa possono succedere solo i figli (o i fratelli o i parenti), i quali – oltre a subentrare *in toto* nei beni personali della *de cuius* (come quelli ereditari) – hanno diritto, quali successori, a una quota pari a

¹⁷³ Vd. LIPPERT 2013.

¹⁷⁴ Pap. Ashmol. Mus. 1945.96 (cf. GARDINER 1941; CRUZ-URIBE 1988; EYRE 1992).

¹⁷⁵ Cf. Ostr. DeM. 764; Pap. Ashmol. Mus. 1945.96; Pap. Torino 2021 e Pap. Ginevra D 409; Pap. Torino 1880; Ostr. Gardiner 55.

¹⁷⁶ Codex Hermupolis col. 9.29-9.30, 9.14-9.17.

¹⁷⁷ Iscrizione di Kaemnofret (Urk. I, 11-15); non concernono invece la successione *ab intestato*: Pap. Berlin P 9010 e Iscrizione di Penmeru (GOEDICKE 1970, pl. VI).

¹⁷⁸ Decreto di Antef Nebkheperure.

1/3 dei beni oggetto della comunione familiare, mentre, defunta la moglie, i beni introdotti *r pr* all'inizio del coniugio dal padre della *de cuius* rimangono in proprietà del marito; quest'ultimo, inoltre, conserva un potere di disposizione non eccedente 1/3 della somma di *relictum* e di *donatum* al momento dello scioglimento del primo matrimonio (a tutela dei figli avuti nel primo matrimonio, in caso di contrazione di un futuro secondo matrimonio)¹⁷⁹. La lesione della quota di 1/3 – mediante atti di disposizione perfezionati dal marito tanto prima dello scioglimento del vincolo matrimoniale, quanto dopo la morte della coniuge – fonda un'azione esperibile per la reintegrazione, a seconda dei casi, dalla coniuge superstite (o dai di lei successori) e dai figli.

Quanto alla successione 'preferenziale' *ex lege* del figlio maggiore (*s3 smsw; šr '3*), egli è *primus inter pares* con potere di gestione e amministrazione dell'asse ereditario indiviso in qualità di *rwdw* (rappresentante)¹⁸⁰ e nell'interesse anche dei propri fratelli e sorelle¹⁸¹, nonché con subentro nell'ufficio pubblico del padre (*hry st*). Nell'A.R. tale successione implica l'obbligo di provvedere alla sepoltura del padre¹⁸² e ad essa, come è ben documentato, sono connessi particolari diritti e doveri concernenti il controllo e la direzione del culto funerario del defunto da parte dei sacerdoti *hmw-k3*¹⁸³. Peraltro, atteso che il figlio maggiore Tjau (che succede nella carica del padre User quale 'sovrintendente delle carovane') e un amministratore dell'asse nominato dal *de cuius*, Sebekhotep, ossia *wmm n sbin.n.f* («colui che mangia senza diminuire»: colui che nella gestione del patrimonio ereditario ha da rinvenire fonti di sostentamento personale, ma senza arricchirsi a nocimento degli altri), si trovano contrapposti in una lite (risalente alla VI Dinastia) in cui il primo contesta l'autenticità dell'atto di nomina e sostiene che la gestione dell'asse deve spettare a lui¹⁸⁴, emerge come la gestione dell'eredità in qualità di *rwdw* neppure nell'A.R. fosse vincolata esclusivamente alla persona del figlio maggiore; cosa che nel M.R., coi cd. contratti di Hapidjefa (con cui il *de cuius*, in presenza di una corte templare, si accorda direttamente con i sacerdoti di Assiut sulle modalità del suo futuro culto mortuario)¹⁸⁵ diviene quanto mai esplicita. Nel S.P.I. e nel N.R. è, comunque, testimoniata una norma faraonica che, invertendo i termini per come

¹⁷⁹ Stele Cairo JE 52456; Pap. Torino 2021 e Pap. Ginevra D 409; Pap. Ashmol. Mus. 1945.97; Ostr. DeM. 764; Pap. BM 10120 A; Pap. Cairo CG 30650 + 30688 + 30800.

¹⁸⁰ Vd. BOOCHS 1985.

¹⁸¹ Ciò è ancora testimoniato nel M.R. dalla storia di Sinuhe (LICHTHEIM 1975, I, 231).

¹⁸² Urk. I, 164.2-3.

¹⁸³ Iscrizione di Nikauankh (Urk. I, 161-162). Sulla adozione dei sacerdoti mortuari, cf. KANAWATI 1976b.

¹⁸⁴ Pap. Berlin 9010.

¹⁸⁵ PM IV, 260-261; sui contratti di Hapidjefa vd. THÉODORIDÈS 1971b.

precedentemente conosciuti, subordina il diritto di succedere *ex lege* alla copertura delle spese per la sepoltura (norma citata da un figlio del *de cuius* che giudizialmente intende ottenere una pronuncia che accerti l'esclusione dei fratelli dall'eredità paterna)¹⁸⁶: *i.di.tw 3ht n krs*. L'obbligo di sepoltura, dunque, non è più una conseguenza dell'essere il *s3 smsw* (ai primordi unico successore formale), ma la sepoltura è il presupposto per succedere *mortis causa*, sicché in ipotesi di più successibili di pari grado (ad esempio più figli del *de cuius*)¹⁸⁷, essi sono ammessi a succedere tutti *pro quota* proporzionalmente alle spese funerarie sostenute.

Quanto alla successione 'non *ex lege*', nel N.R. è attestata la vigenza di una disposizione faraonica che stabilisce *imm ir s nb 3bt.f m 3ht.f* («ognuno faccia con il suo patrimonio ciò che vuole»)¹⁸⁸ e nel Terzo Periodo Intermedio (T.P.I.) essa viene citata nella forma *imm ir s nb shr n ist.f* («ognuno abbia potere sul proprio patrimonio»)¹⁸⁹: il re – anche con riguardo alla materia cd. 'testamentaria' – sancisce a chiare lettere il principio della autonomia e della libera disponibilità del privato, nonché implicitamente il principio per cui il dante causa non può trasferire all'avente causa un diritto maggiore di quello di cui è titolare, oppure un diritto che non ha più o non ha mai avuto. Ciò precisato, va da subito puntualizzato come non sia sempre agevole distinguere una disposizione qualificabile in termini di 'donazione' *inter vivos* e una qualificabile come 'atto di ultima volontà'¹⁹⁰. Il negozio giuridico impiegato è tendenzialmente sempre il medesimo, ossia l'*imyt-pr*, sia a favore di coloro che sarebbero immediati successibili *ex lege*, sia nei confronti di coloro che, membri della famiglia, non subentrerebbero in assenza di tale atto¹⁹¹: un caso certo pare il cd. 'testamento di Senimose' con cui il *de cuius* dispone della totalità dei suoi averi a favore dei figli costituendo però al contempo un usufrutto vitalizio a favore della moglie, di modo che solo alla morte di quest'ultima la divisione abbia luogo¹⁹². Con riguardo all'A.R., nel cd. 'testa-

¹⁸⁶ Coppa di ceramica del Pitt River Museum (GARDINER, SETHE 1928, pl. 9; Pap. Cairo CG 58092 *recto* (cf. JANSSEN, PESTMAN 1968); cf. Pap. Petrie 16; Ostr. DeM. 225.

¹⁸⁷ Per la successione della figlia, cf. Ostr. BM 5624.

¹⁸⁸ Pap. Torino 2021 e Pap. Ginevra D 409 col. 2.11.

¹⁸⁹ Statua Cairo CG 42208 c, 14 as.

¹⁹⁰ Tant'è che bisognerà attendere sino al primo secolo a.C. per rinvenire un indubitabile riferimento ad una efficacia espressamente subordinata alla morte del disponente: Pap. Vienna KHM Dem. 9479; Pap. Moscow 123. Sul 'testamento', cf. THÉODORIDÈS 1995, 407-508.

¹⁹¹ È dunque arduo, dogmaticamente, discorrere qui di un autentico 'testamento': così vd. MRSICH 2013, 522. Cf. Urk. I, 12.9-12 (iscrizione di Kaemnofret); Urk. I, 36.5-12 (iscrizione di Senenuankh); Urk. I, 162.8-9 (iscrizione di Nikauankh): qui il generale divieto di disporre mediante *imyt-pr* è escluso con esclusivo riguardo alle disposizioni a favore dei figli. Cf., inoltre, Urk. I, 120-131 (cd. testamento di Harkhuf). Per manifestazioni di ultima volontà attraverso lettera cf. Ostr. Gardiner 90 per la forma orale, cf. Stele di Amarah (FAIRMAN 1938, taf. 11.3).

¹⁹² Stela Cairo CG 34016 (SPALINGER 1984).

mento di Heti', questi – «vivo di bocca» – cede ai propri figli il suo intero patrimonio, vietando loro atti di disposizione (donazioni, vendite a estranei), con eccezione del trasferimento ai loro rispettivi figli, mentre il figlio maggiore è esplicitamente obbligato alla supervisione del culto funerario; nel cd. 'testamento di Wepemnofret', il *de cuius* attribuisce al figlio maggiore Iby parte della sua tomba e diritto a una parte delle offerte destinate al suo culto personale funerario (il che evidenzia come il cd. testamento non di necessità debba contenere una istituzione d'erede e, in aggiunta ad essa, disposizioni aventi carattere particolare)¹⁹³. Nel M.R., a titolo universale e per atto privato (*imyt-pr*)¹⁹⁴ è attestata sia la successione ad Ankhren del fratello Wah, sia quella della moglie di Wah rispetto a quest'ultimo¹⁹⁵. Nel N.R. la diseredazione di figli in favore di estranei è vietata (purché i primi non esprimano il loro consenso: il che esclude la natura personalissima del 'testamento')¹⁹⁶; sin dall'A.R., invece, è ammessa l'esclusione di uno o più figli (o la riduzione della quota di spettanza) a favore di altri¹⁹⁷. Se per testamento si intende l'atto revocabile con cui il testatore dispone *mortis causa* delle sue sostanze almeno istituendo un erede nella universalità delle sue posizioni (o più eredi per quote matematiche del tutto) ed eventualmente mediante legati dispone a titolo particolare di singoli cespiti patrimoniali, allora si deve concludere che il diritto egizio non conobbe tale negozio. In luogo di esso si impiegava una donazione produttiva di effetti che si esplicano, nella loro totalità, solo *post mortem*, ma che, forse, ancora prima dell'evento morte, parzialmente si realizzano, nonché relativa ora all'intero patrimonio, ora a singoli cespiti.

In ipotesi di una pluralità di eredi (in applicazione del principio della sepoltura, ma anche a titolo successorio non *ex lege*), essi succedono nella posizione del *de cuius* in comunione, tanto per i beni materiali, quanto per i debiti e i crediti, ancorché sia ammissibile una divisione o già 'testamentaria', o 'convenzionale', o 'giudiziale' (e fermo restando che, in caso di indivisibilità o di indivisione, un *rwdw* ha potere gestorio e dispositivo)¹⁹⁸. Già nella VI Dinastia è attestato un atto di divisione tra quattro eredi per quote aventi entità differenti (divisione di cui non si comprende, tuttavia, la natura, atteso che colui che la annuncia, Kemi, né è uno dei figli del *de cuius*, né uno dei figli successori)¹⁹⁹. Il caso di Mes (occorso sotto Ramses II: 1279-1213 a.C.) è, di poi, emblematico sotto più aspetti: una comunione

¹⁹³ GOEDICKE 1970, 31-43.

¹⁹⁴ Cf., oltre, III.2.

¹⁹⁵ Pap. Kahun I.1.

¹⁹⁶ Pap. Torino 2021 e Pap. Ginevra D 409.

¹⁹⁷ Pap. Berlin 9010; Pap. Ashmol. Mus. 1945.97 (testamento di Naunakhte), su cui vd. CERNY 1945; PESTMAN 1982.

¹⁹⁸ Pap. Berlin P 3047.

¹⁹⁹ Tavola d'argilla di Balat (PHILIP-STÉPHAN 2008, 260-261, doc. 56).

ereditaria derivante da una originaria concessione regia di terra a favore del veterano Neshi (sotto Ahmosis: 1557-1552 a.C.), indivisa per tre secoli, viene da ultimo gestita, sotto il regno di Horemhab, da Werner, nominata dalla grande *knbt* di Eliopoli quale *rwdw* del fondo nell'interesse dei propri fratelli e delle proprie sorelle; indi su richiesta di una delle sorelle (Takheru) la comunione viene giudizialmente divisa e le singole parti assegnate ai successori; Werner e il figlio Huy (avuto da Prehotep) contestano inutilmente la divisione²⁰⁰. Infine, della XX Dinastia è da ricordare il cd. testamento di Naunakhte (*hryt n 3ht*: «documento di proprietà»), in cui la disponente non solo disereda quattro dei suoi figli (i quali comunque – ella precisa – succederanno al padre), ma altresì redige un analitico protocollo di divisione in forza del quale si precisa a quale *pšt* (parte, più che quota) dell'asse ciascuno ha diritto, di quale parte, cioè, ciascuno ha diritto di impossessarsi mediante «entrata» (*rk*)²⁰¹.

4. BENI E ATTI DISPOSITIVI

4.1 *Beni pubblici e privati*

La controversa questione circa l'esistenza del concetto di proprietà privata nell'antico Egitto²⁰², sotto il profilo operativo può essere risolta positivamente, ancorché, circa i beni immobili, sia sovente sostenuto in letteratura che, dall'A.R. in poi, teoricamente solo il faraone fosse l'unico proprietario, laddove i privati – tenuti non a 'tasse', bensì a 'canoni di locazione' annui o biennali – erano da ritenersi dei meri concessionari (e ciò, invero, benché dai testi più antichi il re si presenti solo come colui che, per-

²⁰⁰ KRI III, 424-434, § 192:1. Successivamente Nebnofre, moglie di Huy, morto quest'ultimo, nel tentativo di coltivare la terra di Neshi (di cui ella stessa vanta in giudizio di essere una discendente [forse per adozione da parte del marito?]) viene espulsa dal fondo da Khay (discendente di Prehotep e di una seconda moglie di questo); questi in un primo giudizio risulta vincitore provando documentalmente che il fondo era stato trasmesso da Prehotep (che invero non aveva su di esso alcun titolo) a Tjawi e da questo a lui stesso, sicché Huy (erede di Werner) era un semplice lavoratore; infine Mes, figlio di Huy e di Nebnofre nonché nipote di Werner (qua talis legittimo proprietario della terra litigiosa), dinanzi alla Grande Corte di Eliopoli conviene in giudizio Khay adducendo la falsificazione dei registri immobiliari presentati da quest'ultimo nel primo processo, ottenendo così una nuova istruttoria e una revisione della precedente sentenza. Vd. GARDINER 1905; HELCK 1974, 15; ALLAM 1977; ALLAM 1989b; KATARY 1989, 220; EYRE 1992; ALLAM 1994b; THÉODORIDÈS 1995, 517-558.

²⁰¹ Pap. Ashmol. Mus. 1945.97; Pap Cairo CG 58092 verso; cf. Ostr. Louvre E 13156 (*tp n pš*). Per il S.P.I., cf. VERNUS 1986 su Stele JdE 52456.

²⁰² GOEDICKE 1970, 199-201; HARARI, MENU 1974; THÉODORIDÈS 1977; GUTGESELL 1983; MÜLLER-WÖLLERMANN 1985; PEREPEL'KIN 1986; ANDRASSY 1994; GRUNERT 1994; WARBURTON 1997.

mettendo la vita stessa dell'Egitto, ha diritto di pretendere dai suoi sudditi 'obbedienza' e 'lavoro' e non come un *dominus* assoluto di cose e persone)²⁰³. Invero, la maggior parte della terra è – in forza di fonti non risalenti all'epoca più antica, ma tali da far intendere che lo stato di cose descritto sia permeato di radicale immobilismo – oggetto di proprietà diretta o del re (*3ht hrt mdw; hwt 3t; h3-n-t3*)²⁰⁴, o della divinità (*3ht-ntr*), ossia dei templi. La prima non è ontologicamente assoggettabile ad alcuna imposizione tributaria, la seconda è assai sovente beneficiaria di esenzioni per graziosa volontà regia²⁰⁵: durante il regno di Ramses III i templi erano proprietari di circa il 15% della terra coltivabile e si servivano della mano d'opera di circa 100.000 uomini (2% dell'intera popolazione); durante il regno di Ramses V essi rappresentavano circa il 90% dei proprietari terrieri²⁰⁶. Già dall'A.R., comunque, porzioni di tale proprietà immobiliare (divina o regia), con il nome di *dt* o *pr-dt* (espressioni queste ultime di difficile resa: «proprietà perenne», o «bene concesso», o «fondazione» sono infatti traduzioni tutte plausibili), potevano essere attribuite – mediante *nswt* (provvedimento regio) – a titolari di pubblici uffici in connessione con la loro carica (rimanendo tali beni teoricamente inalienabili, benché *de facto* il diritto sugli stessi si fosse con il tempo tanto intensificato da rendere ardua una distinzione tra proprietà personale e proprietà dell'ufficio)²⁰⁷; così come, soprattutto per quanto riguarda le proprietà templari, esse potevano essere date in locazione (*kdb*) a privati²⁰⁸, mentre per Deir el-Medina sono attestate concessioni di immobili – come tombe – ai singoli operai della necropoli non suscettibili di formare oggetto di atti di disposizione e di uso diverso da quello stabilito dal concessionario²⁰⁹. Di contro – almeno nel N.R. – la terra, una volta data *m hst* (in favore), rappresentava oggetto di autentica proprietà del destinatario al pari di quella trasferita mediante *hnk* (donazione regia)²¹⁰.

I privati – come oltre si avrà modo di appurare – sin dalla III-IV Dinastia sono titolari di un inequivocabile potere di disporre (*inter vivos* e *mortis causa*, a titolo gratuito e a titolo oneroso), oltre che sui beni mo-

²⁰³ Pyr. 1587-1606.

²⁰⁴ Per il N.R., cf. Pap. Bologna 1086.

²⁰⁵ Cf., per l'assoggettamento a tasse dei templi, Urk. I, 131.4-6; per ipotesi di esenzione (da *corvéés*), Urk. I, 170-172 (decreto di Neferirkare per il tempio di Min ad Abido); KRI II 45-5 (decreto di Nauri per il tempio di Seti I ad Abido); Pap. Harris I, 47, 8-9 (esenzione dai lavori obbligatori di 1/10 del personale templare); cf., per il primo millennio, Pap. Rylands 9 (che menziona una esenzione di tasse di cui non beneficiò il tempio di Amon a Teudjoi).

²⁰⁶ VERSTEEG 2002, 106 (citando Breasted).

²⁰⁷ BOOCHS 1987.

²⁰⁸ Per il N.R., cf. Pap. Berlin 8523 (EYRE 1986; ALLAM 1994a).

²⁰⁹ Ostr. BM 5624.

²¹⁰ Per esempio a veterani di guerra: cf. Iscrizione di Ahmose figlio di Ibana (Urk. IV.1-11); Merikare § XXII; Stele Cairo JE 52456.

bili, anche sui beni immobili del loro patrimonio personale, che poteva essere *iht* (terra paterna) o acquistata altrimenti. All'esistenza di un 'catasto' (*tm3*) già nel M.R. alludono forse le seguenti locuzioni: *hry tm3* (sovrintendente del *tm3*), *ss n tm3* (scriba del *tm3*), *d3d3t nt tm3* (corte del *tm3*); ed è chiaramente attestata, nel medesimo periodo, l'apposizione di cippi di confine al fine di perimetrare i singoli fondi e misurarne l'estensione (operazione di responsabilità dell'*imy-r 3hwt*, «sovrintendente dei campi») e poi oggetto di trascrizione in un «registro pubblico» (*hdt*)²¹¹. Nel N.R. *dniwt* (registri catastali) venivano conservati a cura dell'*imy-r pr-hd* («sovrintendente della casa dell'argento», ossia 'ministro del tesoro'), e aggiornati annualmente: ivi si annotavano gli immobili e certuni tipi di mobili, come i capi di bestiame, ai fini del calcolo delle tasse dovute al re dai singoli egizi e riscossi mediante agenti (soprattutto nubiani), detti *iryw-ʿ3* (coloro che serbano la porta)²¹².

Un particolare tipo di proprietà, già attestato nell'A.R., è quella costituente un *im3h* (cioè una «destinazione»), ossia un complesso di beni mobili e immobili che nella sua universalità è teso al perenne culto mortuario (regio o privato) attraverso offerte (quali frutti civili o naturali). Tale complesso veniva fiduciarmente trasferito per la gestione, in via esclusiva, personale e unica²¹³, a sacerdoti «servi del ka» (*hmw-k3*) i quali erano detti altresì *isww* qualora, esterni alla famiglia, fossero stati altresì titolari del diritto a un corrispettivo (verisimilmente nella forma di una proprietà piena di parte dei frutti civili o naturali percepiti). L'*im3h*, inoltre, per volontà del 'fondatore', non era cedibile (né come universalità, né per singoli cespiti) *inter vivos* e a titolo oneroso, mentre era cedibile *inter vivos* o *mortis causa*, a titolo gratuito, solo ai propri figli²¹⁴.

4.2 Il negozio giuridico di *imyt-pr*

La ricostruzione delle regole applicabili in materia negoziale con riguardo all'epoca più antica (A.R. e P.P.I.) non è operazione così audace come, *prima facie*, si potrebbe ritenere, benché talora la speculazione debba essere di considerevole aiuto alla documentazione: non mancano né indizi, né atte-

²¹¹ Khnumhotep II 2cV (cd. Newberry 1893, Taf. 25-26); Pap. Harageh 3.

²¹² Cf., per esempio, Papiro Wilbour (registro catastale dell'epoca di Ramses V, redatto ad opera di un collegio di agrimensori per scopi di tassazione): GARDINER 1948.

²¹³ Urk. I, 278-280.

²¹⁴ Urk. I, 12.9-12. Quanto all'esistenza di diritti reali limitati, le fonti – alquanto laconiche sul punto – non permettono conclusioni nette: un ostrakon sembra tuttavia attestare una lite tra Pentoere (attore) e Hay (convenuto) avente i connotati di una *actio negatoria servitutis*; ma il contesto rende impossibile decifrare la reale natura del tipo di diritto dedotto in processo: Ostr. Cairo 25555 (ALLAM 1973c, 59; McDOWELL 1990, 294).

stazioni di contratti tra privati come anche tra privati e amministrazione centrale, di donazioni (che paiono essere, data la loro forma, negozi contraddistinti dalla unilateralità), di disposizioni particolari *mortis causa*. Tuttavia, al di là delle singole regole di diritto intuibili o leggibili, è arduo ricomporre le tessere del frammentato mosaico restituirci all'unitarietà del diritto come pensiero e come sistema: 'i negozi', quindi, piuttosto che 'il negozio', saranno – sempre dove le fonti permettano un qualche approfondimento ed entro i limiti di questo contributo – l'oggetto del discorso²¹⁵.

Anzitutto va sottolineato come sia rinvenibile nelle fonti un vocabolo che lascia trasparire le formalità richieste, già in epoca più risalente, per la perfezione di certi contratti: *hmt*²¹⁶ è, infatti, la manifestazione di volontà che, espressa prima oralmente (*dd.f.*: «egli dice»), e poi versata in un documento scritto e sigillato da conservarsi in archivi pubblici, è funzionalmente attestata per le compravendite immobiliari. In secondo luogo non esigue fonti si lasciano interpretare nel senso di una ben assestata pratica di 'negozi gratuiti traslativi della proprietà' attraverso la figura – che nel corso delle epoche si diversificherà sia quanto a causa, sia quanto a numero e tipologia delle parti – dell'*imyt-pr* (letteralmente: «ciò che è nella casa»). Dai singoli contesti, tuttavia, non si riesce a comprendere con precisione se quest'ultima produca effetti *inter vivos* o *mortis causa*²¹⁷.

Dalla prima sezione di una importantissima iscrizione della III se non IV Dinastia²¹⁸, si ricava come la madre di Metjen, Nebseten, abbia trasferito beni mediante l'atto di *imyt-pr* ai propri nipoti (ossia a membri della famiglia della disponente stessa, i quali, in assenza di tale atto, non avrebbero ereditato alcunché direttamente), lasciando al figlio cinquanta arure di terra. Tale atto di trasferimento nell'A.R. è, essenzialmente, a titolo gratuito come si ricava dalla sua costante contrapposizione ad atti che vengono conclusi «a titolo oneroso» (*r isw*, *m isw*)²¹⁹, nonché proteso al passaggio do-

²¹⁵ Pur in assenza di ogni dogmatizzazione concernente la stessa figura dell'obbligazione – sotto il profilo della struttura, dei soggetti, delle vicende – le fonti egizie lasciano emergere dati talora sorprendenti che, pur in un contesto di empiria assoluta, non possono che catturare l'attenzione. L'ipotesi di una netta scissione tra debito e responsabilità parrebbe essere attestata (BOOCHS 1984): Bakenerner concede (a titolo di locazione o di comodato) un asino a Penenut; in caso di mancata restituzione dell'animale (sia esso perito o meno) sarà Penteuret ad essere tenuto – in forza di un giuramento – al valore (40 deben). Ostr. Berlin P 1121; cf., altresì, Ostr. Chicago 12073.

²¹⁶ Cf., per una prima attestazione, Stele Berlin 24032. Vd. BOOCHS 1981; BOOCHS 1982.

²¹⁷ ALLAM 1967; MRSICH 1968; GOEDICKE 1970; MRSICH 1975; GÖDECKEN 1976; THÉODO-
RIDÈS 1995, 367-398; JOHNSON 1996; MENU 1998, 267-304; LOGAN 2000.

²¹⁸ Urk. I, 2-10.

²¹⁹ Urk. I, 12.9-12 (iscrizione di Kaemnofret); Urk. I.36.5-12 (iscrizione di Senenuankh); Urk. I, 162.8-9 (iscrizione di Nikauankh).

minicale di beni immobili. Ergo, la porta tombale acquistata dal sacerdote funerario Khementi *inter vivos* e verso corrispettivo ben difficilmente può rappresentare – a fronte della difficoltà di lettura dei geroglifici iniziali – una ipotesi di *imyt-pr*²²⁰, come di certo non necessita di tale atto la compravendita di vestiti attestata, per il corrispettivo di sei shat (*š^ct*, o, secondo altre forme, *š^cty*)²²¹ e presso un mercato, nella tomba di Khnumhotep e Ni'ankhkhnum²²². Elementi formali di validità dell'atto in questione sono, oltre alla data, la dichiarazione di volontà del disponente (*dd.f*; *mdt-mdw*) e la menzione del beneficiario indicato alla terza persona²²³, la precisazione dello stato di 'sanità fisica e mentale' al momento della dichiarazione (l'essere *hr rdwy.fy* ossia «sulle sue due gambe»; *n mn.f iht* «egli non è leso in nulla») ²²⁴, e talora – allorché l'atto fosse destinato a produrre la totalità degli effetti solo dopo la morte – anche della «vitalità» (*nh*)²²⁵ del disponente, nonché l'indicazione dei *mtrw* (testimoni)²²⁶.

Nel M.R. e nel S.P.I., viene confermato l'*imyt-pr* sia quale atto (formale e registrato dall'araldo, concluso in presenza di testimoni) il cui destinatario è sempre membro della famiglia del dante causa (come un fratello, la propria consorte, un figlio)²²⁷, sia quale atto di trasferimento a titolo gratuito ed *inter vivos* (avente ad oggetto, tuttavia, solo cariche sacerdotali)²²⁸, sia quale atto *mortis causa* di cessione di universalità di beni (*ht nbt*; *hnw*) contenente disposizioni in merito alla sepoltura e all'educazione della prole attraverso l'istituzione di un *šd-hnw* (precettore)²²⁹, anche contenente revoca espressa a precedenti disposizioni²³⁰.

Risulta altresì attestato un nuovo impiego: vero è, infatti, che l'*imyt-pr* pare assumere i connotati di un negozio giuridico *inter vivos* a prestazioni corrispettive con funzione di vendita, anche in ambito extra-famigliare. In un papiro di Kahun si rinviene menzione di tale atto, concluso dinanzi al-

²²⁰ Stele Cairo CG 1634.

²²¹ Pap. Hekanakht V, 28; Pap. Hekanakht I, 5-6; Pap. Hekanakht II *verso*, 3. Cf. VYICHL 1980; MENU 1998, 189-234.

²²² MOUSSA, ALTENMÜLLER 1977.

²²³ Cf., paradigmaticamente, Wepemnofret (GOEDICKE 1970, pl. IV).

²²⁴ Wepemnofret (GOEDICKE 1970, pl. IV); Kaemnofret (Urk. I, 11-15); Nikaura 1 e 2 (Urk. I, 16-17).

²²⁵ Wepemnofret (GOEDICKE 1970, pl. IV); Kaemnofret (Urk. I, 11-15); Nikaura 1 e 2 (Urk. I, 16-17); Nikauankh B (Urk. I, 161-162).

²²⁶ È dubbia la qualifica in termini di *imyt-pr* del documento di Nebkauhor (Mastaba Saq-qara 23: GOEDICKE 1970, pl. IX) e di quello di Nikaura (Urk. I, 16-17).

²²⁷ Pap. Kahun I.1; Pap. Kahun VII.1.

²²⁸ Pap. Kahun VII.1 (cessione della carica di sacerdote da parte di Kebi al figlio Iusuneb).

²²⁹ Pap. Kahun I.1 (cessione del patrimonio da Ankhren a Wah e, quindi, da Wah alla moglie Teti).

²³⁰ Pap. Kahun VII.1 (revoca della precedente disposizione *mortis causa* da parte di Kebi alla madre di Iusuneb).

l'autorità magistratuale e a testimoni, nonché corroborato da reciproci giuramenti assertori di 'satisfazione' (per la vita del re: *ḥn n nb*), con riguardo alla cessione di 'cariche pubbliche' (di sacerdote e di principe di Soped) a favore di Imiatib: la 'merce' è qui rappresentata da un complesso di funzioni²³¹ contro il pagamento *m isw* di una somma che, analiticamente scomponibile in un *tp* o *tpy-r3* (capitale) e in *w3w3w* (interessi), è verisimilmente da ricondursi ad un collegato e contestuale mutuo tra il venditore (mutuante) e il compratore (mutuatario) di una somma corrispondente al prezzo pattuito. Rimasta inadempita la prestazione restitutoria dovuta dal compratore-mutuatario infedele, il figlio del venditore (Senbebu [?]), una volta morto quest'ultimo, fa valere giudizialmente il credito insoddisfatto del padre (*dd.n.f n iti iw.i r dit n.k tp hn^c ft w3w3w nb n.k imy*; «egli disse a mio padre: 'Io ti restituirò il capitale e tutti gli interessi che a te saranno dovuti'»)»²³².

Inoltre, grazie alla iscrizione contenuta nella celeberrima 'Stele giuridica' di Karnak²³³, sappiamo che il principe di Nekheb, Kebsi, a fronte di un cospicuo debito rimasto inadempito e ammontante a 60 deben d'oro nei confronti del fratello Sebeknakht, nell'impossibilità di adempiere, presso l'ufficio dell'araldo del distretto settentrionale Kamosis, propone al procuratore attoreo – il profeta dell'Horus di Nekheb, omonimo della parte processuale rappresentata – quale 'dazione in pagamento', il trasferimento a mezzo di *imyt-pr* della propria carica, il cui *swnt* ('prezzo' espresso in *š^ct*) è fatto corrispondere all'ammontare in oro originariamente dato a titolo di mutuo. Alla data segue l'indicazione precisa dell'atto (*imyt-pr irt.n NN n PP*), le manifestazioni di volontà delle parti circa i contenuti del negozio, la formula indicante l'immediato effetto traslativo (*wnn.s n NN*: «che ciò sia di NN!»), la garanzia per l'evizione (*ir nty nb r tyt r spr n sr sdm wdt r-pw r dd iw n.i th ihwt m rdi sdmtw n.f*: «ove qualcuno si presentasse a rivendicare dinanzi a un magistrato o a un funzionario subordinato questa carica, si farà che non venga ascoltato»), la lista dei testimoni (tra cui lo stesso vizir).

Nel N.R. prosegue l'uso di donare mediante *imyt-pr* a membri della famiglia²³⁴ ed è confermata la necessità della registrazione presso l'ufficio del vizir²³⁵. Così è attestato, verisimilmente a livello di sola 'bozza', tale atto di donazione *inter vivos* – sempre che non si tratti, ovviamente, di una pluralità di disposizioni particolari contenute nel medesimo atto, la cui effica-

²³¹ Cf. Pap. Kahun 13.

²³² Pap. Kahun II.1.

²³³ Stele Cairo JE 52453; cf. LACAU 1949; THÉODORIDÈS 1974.

²³⁴ Pap. Torino 2021 e Pap. Ginevra D 409.

²³⁵ Istruzioni per il vizir (Urk. IV, 1103-1117).

cia è subordinata alla morte dell'avente causa (legato a effetti reali) – concluso da Pashed in favore di ciascuno dei propri figli, nonché articolato in molteplici disposizioni, concernente ciascuna, ora beni mobili, ora beni immobili²³⁶. L'efficacia *mortis causa* può invece escludersi allorché la donazione venga ad essere indicata dalla locuzione *dit m hrw* (dazione con effetto immediato)²³⁷. L'impiego, inaugurato nel M.R., di trasferire a titolo di vendita cariche sacerdotali sempre a mezzo di *imyt-pr* viene confermato nel N.R.: la celebre stele di Ahmes-Nefertari ci rende edotti di come la regina, attraverso il succitato negozio, trasferisca la carica di seconda *hmt ntr nt imn* (seconda profetessa di Amon) al marito, il faraone Ahmosis, ottenendo da quest'ultimo, quale corrispettivo, una pluralità di beni per un valore complessivo di 1010 shat (*kn.n.s t3 i3t htm.ti dd.n.s iw.i grh.kwi hr t3 swnt irw hft.s*: «la carica le è stata completamente pagata ed ella ha detto 'sono soddisfatta dello scambio che è stato concluso'»); esplicita nell'iscrizione è l'assunzione di garanzia per l'evizione della 'merce' da parte di terzi (*nn r dit hnn.tw.s in rmt nb r nhh hn^c dt*: «nessun uomo avrà pretese su di essa per l'età ciclica e lineare»)²³⁸. Infine quella dell'*imyt-pr* è la forma impiegata per l'atto costitutivo di una fondazione²³⁹.

4.3 Il negozio giuridico di *htmt r htm nt ht*

Con riguardo all'A.R. è l'iscrizione di Tjenti (VI Dinastia) che più di ogni altra meglio attesta la compra-vendita immobiliare nell'A.R.: lo scriba Tjenti si impegna, mediante giuramento, a trasferire a Serefka il possesso di una casa (la cui costruzione deve ancora essere terminata), in una con tutti gli accessori, sita nell'area della città templare di Khufu, presso Giza, a fronte dell'avvenuto pagamento di dodici shat. Si potrebbe ipotizzare che la perfezione della compravendita avvenisse generalmente mediante il pagamento del prezzo simultaneo al trasferimento del possesso (e con esso della proprietà) della merce in presenza di testimoni e presso una corte (qui quella dell'Orizzonte di Khufu) con redazione della *htmt r htm nt ht* (ossia dell'«atto formale siglato nel registro pubblico»): in egizio, l'atto di 'comprare' è in genere indicato dall'espressione *int r isw*, ossia «prendere (la merce) contro il pagamento del prezzo» (espressione, tuttavia, impiegata anche allorché la consegna della merce sia differita), mentre l'atto di vendere è – simmetricamente, contrariamente, simultaneamente – *rdit r isw* ossia, alla lettera, «dare (la merce) contro il pagamento del prezzo». Accordo, ese-

²³⁶ Ostr. DeM. 108; cf., inoltre, Stele Cairo CG 34016.

²³⁷ Pap. Cairo CG 5802 verso 2.

²³⁸ HARARI 1959; GITTON 1976; MENU 1977.

²³⁹ Kanais C, 18 (KRI I, 65-70, § 32).

cuzione dello scambio, rispetto delle formalità dell'atto erano gli elementi costitutivi della fattispecie complessa. Tuttavia, nell'ipotesi in cui le parti si fossero accordate per un differimento della consegna (e con essa anche del trasferimento del dominio), di necessità lo strumento del giuramento – la cui prestazione veniva sempre registrata nella *htmt* – era da impiegare per formalizzare l'obbligo del venditore: Tjenti, che già ha ricevuto il prezzo, giura 'per il re' «tu, [o Serefka], sarai soddisfatto in ciò (*htp.k hr.s*), in quanto o sarà dato quanto è *m3^c* (conforme a giustizia) o io ritornerò questo prezzo (*mḥ.i n.k ḏ b3w pn m wdb*)», sempre che tale ultima frase non debba essere letta *mḥ.n.k ḏb3w pn m wdb* (giacché tu hai già pagato questo prezzo come corrispettivo).

Interessante altresì l'iscrizione attestante la vendita, da parte di Perhernefret, di un ridotto appezzamento di terra della superficie di 1/30 di arura destinato alla costruzione di una cappella funeraria (*hwt-k3 tn*). L'acquirente, tuttavia, non versa immediatamente il prezzo, benché il venditore l'abbia già immesso nel possesso dell'immobile: egli delega la propria figlia al pagamento del prezzo (*rdi.s n s3t.i*: «sarà ciò pagato da mia figlia») a favore di Perhernefret, che, evidentemente, accetta. Ergo, il venditore cumulativamente, sarà ammesso a rivolgersi ai fini dell'adempimento, ancora in vita il compratore, sia a questi quale debitore delegante, sia alla figlia quale delegata²⁴⁰.

Nell'A.R., mediante la perfezione di *htmw*, chiare attestazioni di 'contratti di prestazione di opera manuale' si rinvencono con riguardo all'incarico commissionato *r isw* (dietro compenso), a *isww* (ossia, molto probabilmente, «servitori la cui opera è prestata per un *isw*»), piuttosto che autentici 'schiavi'), di espletamento delle funzioni di sacerdote funerario quali l'offerta di pane e birra al defunto²⁴¹, così come la stessa costruzione di tombe e di statue viene commissionata verso compenso²⁴². Dalla già citata iscrizione di Metjen apprendiamo, inoltre, come quest'ultimo abbia ricevuto dagli *nswtyw* (rappresentati del monarca) duecento arure di terra coltivabile, dietro versamento di un – imprecisato nell'ammontare – corrispettivo (*in.n.f r isw 3ht st3t 200 hr nswtyw*): il che, benché implicitamente, ancora una volta esclude la conclusione tra le parti di *imyt-pr* e la contrapposizione di quest'ultima forma al cd. 'atto di *htmt*'.

Importante testimonianza del M.R., in materia contrattuale, è quella della *htmt* concernente l'opera professionale del 'culto funerario' da prestarsi dietro corrispettivo²⁴³, laddove mai questo tipo di atto viene impiegato per lo

²⁴⁰ Blocco Saqqara RM 22.11.1956; THÉODORIDÈS 1995, 715-772.

²⁴¹ Iscrizione laterale sulla porta di Tefkhay (GOEDICKE 1970, pl. XVII b).

²⁴² Urk. I, 50.3-7; Saqqara D 32.

²⁴³ Stele Louvre C 34; Stele BM 1164; PM 4.260-261.

scambio di cosa materiale contro prezzo: *htmt irt.n NN hn^c PP* (atto bilaterale solenne siglato da NN insieme a PP a prestazioni corrispettive), per cui PP (prestatore d'opera) è tenuto *m rdit n.f X* (a porre in essere nell'interesse del primo la prestazione X), mentre NN (committente) è tenuto *m rdit n.f hr.s Y* (a porre in essere nell'interesse della controparte la prestazione Y). In virtù delle radicate credenze egizie relative alla vita ultraterrena, difatti, la sopravvivenza *post mortem* poteva essere garantita unicamente da un adeguato e continuo sostentamento verbale-materiale 'spiritualizzato', sicché, alla luce di ciò, è comprensibile come l'importanza dell'espletamento del culto funerario del *ka* dei privati fosse considerata troppo elevata perché la pratica dei riti necessari per assicurare la vita eterna al defunto potesse essere lasciata alla semplice 'pietà filiale'. Il nutrimento del *ka* nel M.R. viene espressamente dedotto in una 'obbligazione contrattuale' da parte di Hapidjefa (governatore di Assiut sotto la maestà di Sesostri I) che, a tal riguardo, conclude – come testimoniano le iscrizioni della sua tomba – addirittura dieci contratti di tal fatta. Ad esempio, nel primo di essi, egli si impegna a cedere ai cd. preti 'orari' o 'di servizio', quale controprestazione per le offerte da devolvere alla sua statua, un diritto che egli ha acquisito con l'assunzione della carica di governatore (diritto sia permanente in suo capo anche una volta dismessa la funzione governatoriale, sia trasmissibile *mortis causa*), ossia quello di prelevare una parte prestabilita di ciascun toro da sacrificio abbattuto (ottenendo ciò dal tempio di Anubis) ogni qualvolta fosse portata in processione la statua di Upuaut. Il sesto contratto – concluso dinanzi la *knbt nt hwt-ntr* (corte del tempio) – vede quali parti, da un lato, il 'privato' Hapidjefa, dall'altra il 'Sommo Sacerdote di Upuaut' in carica, ossia lo stesso Hapidjefa. Gli effetti del contratto paiono chiari: da un lato, il sommo sacerdote, che in quanto tale ha diritto ad ottenere per sé – per tutta la durata della sua carica – una parte di carne e di birra sacrificali, rinuncia a tale diritto impegnandosi a riservare la medesima parte a profitto del perenne culto della statua del 'privato' Hapidjefa; dall'altro, Hapidjefa cede al Sommo Sacerdote – carica attualmente da lui stesso rivestita – il diritto, ereditato dal padre, avente ad oggetto «due giorni del tempio», ossia 1/180 dei redditi annui templari²⁴⁴.

Con funzione di 'donazione' *inter vivos* (*3wt* o *3wt-dr*) avente ad oggetto cose corporali, invece, è ricordato, benché una sola volta, l'impiego dell'atto solenne sigillato (all'evidenza connotato, sul piano del rapporto tra causa e struttura, da astrazione) della *htmt* da parte di un uomo a favore della propria seconda moglie (atto, peraltro, la cui validità viene contestata dalla fi-

²⁴⁴ PM 4.260-261. Vd. THÉODORIDÈS 1995, 221-365.

glia del primo matrimonio, che assume di essere la proprietaria di quanto fatto oggetto di traslazione)²⁴⁵.

4.4 *Il negozio giuridico di swnt*

Nel M.R. è attestato espressamente per la prima volta a titolo di *swnt* ('scambio', etimologicamente da riconnettere a lemmi come «freccia», «morire sotto i dardi», «sofferenza», «commercio», «prezzo») un contratto di 'compravendita' – registrato presso l'ufficio del vizir, sessione di collocamento del personale (*h3 n didi rmt*) – avente come merce «la forza lavoro a tempo indeterminato di quattro servitori asiatici» dipendenti del venditore (piuttosto che un contratto di 'compravendita' teso al passaggio dominicale di quattro schiavi asiatici contro prezzo o un contratto di *locatio*), concluso tra Ankhren (dante causa) e il fratello Wah (avente causa)²⁴⁶. Così come la *dht* (titolo giustificativo) della pretesa alle prestazioni di una *hmt* (servi) è data dal contratto di trasferimento della 'forza-lavoro' di quest'ultima (nella sua totalità e integralità, ossia senza specificazione delle mansioni)²⁴⁷ da una 'fondazione' (*dt*) alla città di Elefantina²⁴⁸. Analoghi contratti di compra-vendita (*ini; di r-db3*) – verisimilmente sempre mediante l'atto di *swnt* – vengono conclusi anche nel N.R., attestati in una con la esplicita dichiarazione da parte del compratore e del venditore (quale 'quietanza convenzionale') dell'avvenuto pagamento del *db3*²⁴⁹. Di singolare interesse sono poi quei contratti di *brt* (scambio di un determinato numero di giornate lavorative di un proprio dipendente, contro corrispettivo), che le fonti – risalenti ai regni di Amenhotep III e Amenhotep IV – ci hanno tramandato come atti, reali e formali, di *swnt* (*rdit n XX r swnt*: «dazione di XX come pagamento del prezzo»): Messuia ha acquistato *hrww m hmt* o *hrww n b3k* ossia «giorni di lavoro» da parte di dipendenti della città (presso l'oasi di al-Fayyum), con dichiarazione da parte di questi ultimi sia di avere ricevuto il corrispettivo nella sua totalità, sia con giuramento di risarcire (nei limiti dell'interesse negativo: *sniw hr sniw*, ossia «argento su argento») il primo in caso di mancata prestazione dei 'giorni di lavoro' sta-

²⁴⁵ Pap. Brooklyn 35.1446 verso B.

²⁴⁶ Pap. Kahun I.2. Cf. MENU 1998, 300-302.

²⁴⁷ Cf., analogamente (data la cessione globale della forza lavoro), il cd. dossier Petoubastis (Pap. Louvre E 3228 e, d, f, c); diversamente (dato che solo determinati servizi sono oggetto di cessione), Stele Cairo Je 66285. Su tutto ciò vd. MENU 2004a, 321-335.

²⁴⁸ Pap. Berlin 10470.

²⁴⁹ Pap. Cairo CG 65739 (su cui vd. GARDINER 1935); cf. Pap. Ashmol. Mus. 1945.96; vd., inoltre, Pap. Leiden F 1942/5.15; Pap. Vatikan 2038 C. Cf. HELCK 1978; HELCK 1984a; JANSSEN 1982.

biliti (letteralmente *ir šmm p3 hrw*: «se i giorni divengono caldi», ossia «se i giorni vengono contestati»)²⁵⁰.

4.5 *Negozi obbligatori non formali*

Nel P.P.I. viene a delinearsi già il concetto di mutuo (*t3bt*)²⁵¹, derivante dalla prassi di prestiti a singoli privati di granaglie pubbliche. Quanto ai mutui di fungibili – figura contrattuale di cui il N.R. comunque non ha lasciato soverchie testimonianze esplicite – da un lato, pare che la penale prevista nel caso di inadempimento sia pari al 100% (calcolato sulla somma di *tp* e interessi)²⁵², dall'altro, sono attestati in un caso particolare, ossia un mutuo della durata di almeno sette mesi, interessi complessivi attorno al 50% (circa 7% mensile), laddove nessuna penale è menzionata²⁵³. In tema di mutuo, ricaviamo alcuni dati – la cui veridicità è tutta da provare – anche dalla lettura di Diodoro Siculo: il re Bocchoris (XXIV Dinastia) avrebbe stabilito con plurime disposizioni sia il giuramento purgatorio obbligatorio da parte del mutuatario, in assenza di contratto scritto, mediante cui negare l'esistenza di un debito attuale ed esigibile, sia il divieto di interessi superiori al capitale, sia l'abolizione della schiavitù per debiti²⁵⁴.

Nel N.R. (così come anche nel T.P.I.) sono attestati casi di vendite non solo di beni mobili (vasi, arredi, sarcofagi, ushabti, alimenti, animali)²⁵⁵, ma anche di immobili²⁵⁶. A tali negozi venivano sovente connessi i giuramenti prestati da parte del venditore a garanzia dell'inesistenza di diritti altrui sulla merce oggetto di (immediata) *sw3d* (consegna), con la promessa, in caso di spergiuo, o della restituzione del prezzo e di un ulteriore *simpulum* a titolo di pena (oltre, eventualmente, alla sanzione rappresentata da cento frustate) o della semplice restituzione del prezzo (sintomo verisimile della inqualificabilità della garanzia per l'evizione sopraddetta in termini di elemento naturale del negozio)²⁵⁷. Peraltro, gli ostraka di Deir el-Medina non solo, in grande copia, testimoniano contratti di vendita di animali (soprat-

²⁵⁰ Pap. Gurob II.1, II.2; Pap. Berlin P 9784, 9785; cf. Tavola di Bryce (PSBA 30.275 ss.); Ostr. Gardiner 123. Cf. NAVAILLES 1989; KRUCHTEN 1995.

²⁵¹ Cf. MENU 1973; CHESHIRE 1975.

²⁵² Ostr. Gardiner 137.

²⁵³ Pap. Torino 1881 *recto*, col. IX; cf., inoltre, per i mutui di denaro, Pap. Berlin 3048 *verso* col. X-XI; Pap. Louvre E 3228 b; Tavola MMA 35.3.318 *recto e verso* (T.P.I.).

²⁵⁴ Dioid. 1.79.1-3.

²⁵⁵ Ostr. Cairo CG 25590; Ostr. Gardiner 105; Ostr. Michaelides 14; Pap. BM 10800; Pap. Cairo CG 58070; Pap. Cairo CG 58081; Ostr. DeM. 113.

²⁵⁶ Stele Cairo JE 70218; Stele Cairo JE 31882; Pap. Brooklyn 16.205, *Memorandum* 2; cf., inoltre, Stele Cairo JE 37888; Pap. Torino 2118 *recto* = A; Pap. Torino 2120.

²⁵⁷ Ostr. Torino CG 57173; Ostr. Gardiner 196; Ostr. DeM. 62; cf., inoltre Ostr. Berlin P 10655 (benché il titolo del debito non sia chiaro).

tutto asini) o di permuta²⁵⁸, ma altresì rivelano l'operatività del principio della sostituzione della merce in caso di vizi o di non conformità al contratto del bene (quale esatta esecuzione dell'originaria prestazione, piuttosto che come effetto di successiva novazione)²⁵⁹. Parimenti, con riguardo alla locazione di mobili (massimamente asini) che sempre gli ostraka di Deir el-Medina ci hanno conservato²⁶⁰, il conduttore si impegna alla restituzione futura del dato, così come il locatore alla consegna differita della cosa locata; allo stesso modo il committente di opera manuale si obbliga al pagamento del compenso²⁶¹ e, in caso di compravendita a credito, il compratore al futuro pagamento del prezzo²⁶². Ancora una volta è il giuramento lo strumento giuridico-religioso impiegato in ipotesi in cui una prestazione debba essere eseguita, secondo la volontà delle parti, *sub die* o *ad diem*²⁶³. In ipotesi di un 'giuramento semplice', l'inadempimento è seguito dalla conduzione in giudizio del debitore inadempiente ove, confessato o accertato il debito e l'inadempimento, questi presta l'ulteriore giuramento promissorio di eseguire la prestazione dovuta entro un termine dato, sicché, scaduto esso inutilmente, il creditore risulta aver diritto ad escutere a titolo di 'pena pecuniaria privata' il doppio del *quantum* originario dovuto e il debitore insolvente risulta essere altresì assoggettato a pena corporale²⁶⁴ (benché, va notato, talora solo il doppio o solo la fustigazione sono riferiti quali conseguenze dello spergiuro)²⁶⁵: *snh* è il vocabolo che indica il 'vincolo' derivante dal giuramento, suscettibile di essere sciolto (*ntf*) attraverso l'esatto pagamento in termini²⁶⁶. Ad esempio, Amonemipet (conduttore) conclude con Kener (locatore) un contratto avente ad oggetto un capo di bestiame; se il primo adempie immediatamente al pagamento del corrispettivo pattuito (olio e rame), il secondo, non consegnando quanto dovuto, viene intimato a giurare giudizialmente di adempiere entro un mese (novandosi così, data l'apposizione del termine, la precedente obbligazione), pena le conse-

²⁵⁸ Ostr. Gardiner 152.

²⁵⁹ Ostr. DeM. 73 (il contratto potrebbe essere anche una locazione); Ostr. Gardiner 165.

²⁶⁰ Ostr. DeM. 67; Ostr. DeM. 69; Ostr. DeM. 557; Ostr. DeM. 619; Ostr. DeM. 624. Per la locazione di fondi rustici (*rdit r sk3 - šsp r sk3*), cf. Pap. Berlin P 3047; Pap. Berlin P 8523; Pap. Louvre E 7851 *recto* e *verso*; Pap. Louvre E 7856 *verso*; Pap. Louvre E 785; Pap. Louvre E 7856 *recto*. In generale vd. CHESHIRE 1985.

²⁶¹ Ostr. Gardiner 68.

²⁶² Ostr. DeM. 57; Ostr. Cairo CG 25590.

²⁶³ WILSON 1948; THÉODORIDÈS 1971a, 313.

²⁶⁴ Cf. Ostr. Chicago 12073 *recto*; Ostr. Gardiner 106 *recto*, z-*verso*, 2; Ostr. Gardiner 137; Ostr. Ashmol. Mus. 1933.810 *recto*; Ostr. Berlin 10655 *recto*; Ostr. DeM. 433; Ostr. DeM. 564; Ostr. Michaelides 2, 2-5; Ostr. Petrie 9 e Ostr. DeM. Inv. 424 *recto*, 5-*verso*, 2.

²⁶⁵ Ostr. DeM. 61; Ostr. DeM. 137; Ostr. Petrie 67; Ostr. Petrie 60.

²⁶⁶ Peraltro, risulta altresì documentato il potere della corte sia di nominare ispettori atti ad accertare il pagamento, sia di ordinare la comunicazione dell'avvenuto pagamento: Ostr. Brussels E 631; Ostr. Cairo 25553.

guenze poc' anzi rammentate²⁶⁷. In un caso il giuramento di eseguire la prestazione viene ulteriormente ampliato dalla precisazione che il debitore inadempiente sarà da considerarsi (ai fini delle conseguenze giuridiche) un *gm-nhm*, ossia un «ladro manifesto»²⁶⁸; così come in un caso è prevista la risoluzione della compravendita per mancato pagamento del prezzo²⁶⁹. L'economia non monetaria egizia poteva, ovviamente, essere causa di controversie circa l'esattezza del valore del corrispettivo: in una fattispecie di contratto di locazione di un asino concluso tra un componente della polizia e un innominato locatore, il secondo si dichiara insoddisfatto del bene che a conclusione del rapporto viene consegnato dal primo in una con la restituzione dell'asino, ossia una capra, evidentemente contestandone l'equivalenza al valore espresso in *shat* originariamente oggetto di accordo, di modo che uno scriba è chiamato con funzione di arbitraggio²⁷⁰.

5. ILLECITI E RESPONSABILITÀ

5.1 *Premesse: pena contro risarcimento del danno?*

La repressione di fatti illeciti è funzione assorbita 'eziologicamente' e 'teleologicamente' nel mandato del re dell'Egitto; essa si impone quale attività imprescindibile e irrinunciabile consistente, secondo la locuzione tipica della lingua egizia, in *iri hp r*²⁷¹, ossia «applicare il diritto a», ciò implicando il carattere cogente e tendenzialmente sanzionatorio di tutte le disposizioni di fonte regia che – come già si è osservato – si presentano quali realizzazione di *mꜣt* sul piano concreto della creazione del diritto.

Il vulneramento dell'ordine era ritenuto esistente, con buona probabilità, solo in virtù della materialità del contegno 'abominevole', ossia dell'atto illecito (*bwt*, *btꜣw*)²⁷², senza alcuna rilevanza – sul piano degli elementi costitutivi e su quello dell'accertamento – dell'elemento soggettivo del delinquente (ancorché talune fattispecie non possano che essere ontologicamente connotate da un certo grado e da una certa forma di colpevolezza). Rilevanti pur in assenza di indagini strutturali psicologiche, quindi, taluni comportamenti per così come si manifestavano *in rerum natura* (e a prescindere dalla attuale configurabilità delle fattispecie in termini di lesioni o

²⁶⁷ Ostr. DeM. 433 (vd. EYRE 1986; McDOWELL 1990, 7-8).

²⁶⁸ Pap. Torino 9754.

²⁶⁹ Ostr. Berlin P 12630.

²⁷⁰ Ostr. Petrie 4.

²⁷¹ Cf., per esempio, Decreto di Seti I a Nauri (KRI I, 45-58, ll. 49, 50, 51, 53, 54, 70, 73, 77, 82, 92, 96, 117); Pap. Brooklyn 35.1446 *recto* (registro dei condannati), *passim*.

²⁷² LORTON 1977, 7; McDOWELL 1990, 26.

di interessi pubblici o di interessi privati) erano in sé e per sé declinazione sul piano umano e su quello cosmico di *isft* e, quindi, negazione di *m³t*; in quanto tali, detti contegni erano inesorabilmente destinati ad essere repressi sul piano dell'ordinamento umano al fine di ristabilire – anche a livello cosmico – il principio di *m³t*.

Se, di regola, l'intento non rilevava, allora solo il dispiegarsi esterno di 'atti esecutivi' (vuoi al livello di tentativo, vuoi con perfezione della fattispecie) di un pregresso disegno determinava punibilità, rimanendo non perseguibile – dagli uomini – la 'mera' intenzione (*wpw-[hr] sbi gmi shrw.f iw ntr rhw h3kw-ib hww ntr sdbw.f hr snf*)²⁷³. Così nel decreto – pervenutoci in forma assai lacunosa – emanato da Horemhab (atto di capitale rilievo in quanto contiene disposizioni, tra loro eterogenee, sulla riorganizzazione del palazzo e delle corti, nonché sulla condotta dei pubblici ufficiali), si rinviene, esemplificativamente, una disposizione che sanziona nel modo più severo il giudice che, nell'esercizio delle sue funzioni, semplicemente risulta *ʕd³ r m³ty* ossia autore di una condotta, vuoi dolosa (come nel caso frequente di corruzione), vuoi anche solo colposa, vuoi considerata nella sua materialità, idonea a recare pregiudizio a quella parte processuale che ha *m³t*: così operando, egli commette un *bt³ n mwt*, un «crimine capitale» di cui rileva il solo oggettivo prodursi a spregio di *m³t*²⁷⁴. A ulteriore esempio, l'antitesi – in un caso di 'sottrazione di cosa altrui' – tra chi, delle due parti in giudizio, è *ʕd³* e chi è invece *m³ty* si risolve in una valutazione da parte dei giudici della *knbt* dei fatti in sé e per sé considerati, ossia si esaurisce in un vaglio della corrispondenza al vero della situazione di diritto descritta e degli accadimenti narrati dalla parte offesa (esistenza di un diritto su certi beni; sottrazione di tali beni; presenza di tali beni presso una donna di nome Heria), senza alcuna considerazione dell'elemento 'spirituale' dell'offesa, senza alcun riguardo al profilo che noi chiameremmo della colpevolezza, sicché, in definitiva, l'accusata è ritenuta *ʕd³t*, ossia punibile in quanto oggettivamente responsabile²⁷⁵. Donde, non un 'furto' parrebbe l'esatta condotta illecita repressa sotto il nome di *l³wt*, ma il possesso ingiustificato di cosa altrui²⁷⁶.

È il fatto materiale che, sintomo di *isft*, va represso dall'ordinamento umano²⁷⁷: sanzionare l'illecito significa, infatti, 'fare *m³t*' (e quindi fornire

²⁷³ Insegnamento per Merikare (P. Leningrad 116A, 48-50). Il passo si riferisce all'intenzione di commettere illeciti punibili con la fustigazione.

²⁷⁴ Urk. IV, 2140-2162; la pena non è conosciuta, ma la natura delle sanzioni previste per altre fattispecie (mutilazione, deportazione, lavori forzati, perdita dei diritti) induce a ritenere pari severità. Vd., sul punto, PARANT 1976.

²⁷⁵ Ostrakon Nash 1 (ALLAM 1973, 214 ss.; PARANT 1976, 35; MENU 2004a, 167-173).

²⁷⁶ Vd. LURJE 1971, 154-160; McDOWELL 1990, 227-232; PELLOSO 2008.

²⁷⁷ Cf., per una ulteriore prova della irrilevanza della colpevolezza e delle sue gradazioni, Pap.

nutrimento agli dèi) e la conseguenza negativa (come fustigazione, flagellazione, impalamento, esilio, perdita dei diritti, mutilazione)²⁷⁸ che l'ordinamento prevede ed irroga a seguito della commissione di un atto 'abominevole' è detta comunemente *sb3yt* (sostantivo che ha in sé le stesse radicali di «insegnamento»)²⁷⁹, conseguenza, quindi, con funzione, oltre che retributiva, al contempo general- e special-preventiva. Tutto ciò, tuttavia, non significa anche che elementi esterni al delinquente e alla sua condotta non siano presi in considerazione come 'cause di non punibilità'. Nell'ipotesi in cui uno *hp* del re non possa essere rispettato (ad esempio nel caso di mancato versamento dei beni dovuti a titolo di tasse) per *factum principis* o *vis maior*, era esclusa a valle la punibilità del fatto. Invece l'illecita condotta umana che impediva la consegna dei beni da parte di un privato (ad esempio un ingiustificato provvedimento di confisca da parte di un pubblico ufficiale, o anche la requisizione operata da un militare) è sanzionata da Horemhab con l'amputazione del naso e l'esilio²⁸⁰. Ovviamente, quanto detto sopra circa il presupposto della punibilità (estrinsecazione sul piano umano di *isft*), non può che indurre a qualificare il *factum principis* e la *vis maior* come fattori incidenti negativamente sulla stessa integrazione oggettiva dell'antigiuridicità del *bwt* e non, invece, quali cause rilevanti al livello di 'colpevolezza'.

Ciò premesso, risulta agevole spiegare come – con riguardo anzitutto al N.R. – l'esistenza di una netta divisione concettuale ed operativa tra illecito di diritto pubblico e illecito di diritto privato sia alquanto ostica (se non addirittura peregrina)²⁸¹: a mente della tendenziale unitarietà formale del processo vizirale e locale, il criterio discretivo della natura della conseguenza negativa (che contrappone il risarcimento del danno nella sfera privatistica e la sanzione afflittiva in quella pubblicistica) si dimostra insufficiente, attese sia la natura 'pan-penalistica'²⁸² dell'ordinamento, sia la signoria del volere nelle regolamentazioni tra privati: in diritto egizio ogni illecito previsto per *hp* (tanto 'pubblico', quanto 'privato') è un disvalore che, quale causa di 'disordine', va punito; in diritto egizio i privati erano liberi di precisare, per i loro rapporti, quali atti fossero *bwt* e quali sanzioni fos-

Brooklyn 35.1446 *recto* (registro dei condannati), ll. 10, 55, 57, 59: la condanna per coloro che disertano e coloro che disertano con premeditazione (*w3w3*) non varia.

²⁷⁸ Cf. MÜLLER-WÖLLERMANN 2004, 195-216. Fustigazione (*hwi*, *rdi* X n *sh nhb*; *sh*t *š3t*); flagellazione (*wbn sd*); marchiatura a fuoco (*3bw*); mutilazione (*sw3 ʿt*; *hšb*); impalamento (*rdit hr tp-lt*).

²⁷⁹ Cf., paradigmaticamente, Ostr. Gardiner 53.

²⁸⁰ Decreto di Horemhab 16-23, 23-27.

²⁸¹ SEIDL 1951, 41; cf., inoltre, LORTON 1977, 46; ALLAM 1978; BOOCHS 1993, 8, 21; vd., inoltre, MRSICH 2014, 366-367; sul diritto criminale di età ramesside, vd. BEDELL 1979.

²⁸² Sul sistema penale, vd. BOOCHS 1989; BOOCHS 1993; MÜLLER-WÖLLERMANN 2004.

sero da applicare (sia in chiave ristorativa, sia in chiave afflittiva). L'ordine di *m³t* – tanto nella trascendenza, quanto nell'immanenza – è essenzialmente 'unitario', 'retributivo', 'esemplare'.

5.2 Inadempimento da contratto

Non esiste una autentica 'responsabilità contrattuale' tesa, di diritto, al (solo) ristoro della parte fedele, ma un sistema che si sarebbe tentati a definire di *lex mercatoria*: un sistema, cioè, di responsabilità a creazione privatistica con cui le parti mediante lo strumento del giuramento (perfetto) predeterminano le conseguenze dell'inadempimento (conseguenze che organi pubblici concorrono, poi, ad attuare). Natura repressiva e coattiva avevano, di consueto, le conseguenze previste convenzionalmente per il venditore in caso di evizione della merce (pagamento del doppio del prezzo ricevuto e, talora, anche fustigazione)²⁸³. Nel caso di divisione convenzionale della proprietà comune la pena stabilita sempre convenzionalmente e dedotta in giuramento per l'ipotesi di instaurazione di una lite (infondata) vertente sui termini dell'accordo si risolve nella perdita della proprietà e nella fustigazione²⁸⁴. I privati erano ammessi, quindi, a costruire un ordine parallelo a quello faraonico e, parimenti, a concepire in termini di sanzione afflittiva (pecuniaria o corporale) la responsabilità da inadempimento.

In caso di 'semplice giuramento promissorio' (ossia imperfetto e sanzionabile solo sul piano divino)²⁸⁵, il debitore infedele (che contrattualmente non era assoggettato ad alcuna predefinita conseguenza) veniva convenuto dalla parte insoddisfatta dinanzi alla corte, la cui funzione era non di condannare, ma di accertare o delibare l'inadempimento²⁸⁶. Indi al debitore era deferita la prestazione di un ulteriore pubblico giuramento (ora perfetto) che novando il precedente invocava, nella generalità delle ipotesi, la pena pari al doppio del valore di quanto originariamente dovuto (a titolo di pena pecuniaria privata), oltre alla soggezione alla fustigazione (a titolo di pena corporale con funzione tanto repressiva dell'illecito quanto di coazione indiretta all'adempimento spontaneo), in ipotesi di inutile decorso del termine fissato per la esecuzione della prestazione dovuta²⁸⁷.

²⁸³ Ostr. Gardiner 196, 2-4; Ostr. Torino 6672, 4-5.

²⁸⁴ Ostr. BM 5625 verso, 10; Ostr. Firenze 2620, 5; Pap. Ashmol. Mus. 1945.97 recto, col. 5, 12; Pap. Cairo 58092 verso, 15; Pap. Torino 2070 verso, col. II, 9.

²⁸⁵ Pap. Berlin 9784 recto, 8-10, 25-27 Pap. Gurob II, 1, 8 e Pap. Gurob II, 2, 18-19.

²⁸⁶ KAPLONY 1975, 1191; McDOWELL 1990, 22-25.

²⁸⁷ Ostr. Ashmol. Mus. 1933.810 recto, 5-6; Ostr. Berlin 10655 recto; Ostr. Chicago 12073 recto, 7-8; Ostr. DeM.433, 6-9; Ostr. DeM. 564, 2-7; Ostr. Gardiner 106 recto, 2-verso, 2; Ostr. IFAO 388 recto, 5-6 e verso, 4-6; Ostr. Michaelides, 2, 2-5; Ostr. Petrie 9 e Ostr. DeM. Inv. 424 recto, 5-verso, 2. Talora è prevista solo la *poena dupli*: Ostr. DeM.61, 3-5; Ostr. Gardiner 137

A ulteriore esempio della duplicità della natura delle conseguenze derivanti da inosservanza della clausola contrattuale, un accordo suggellato pubblicamente tra marito e padre della sposa prevedeva che il primo in caso di ripudio perdesse (*pro uxore*) la propria quota sul patrimonio comune (pari ai 2/3), nonché la pena della fustigazione²⁸⁸.

5.3 *Illeciti ad offesa di privati*

Quanto alle offese ‘extra-contrattuali’, se circa l’omicidio (*sm3 m nf; hdb m grg*) siamo scarsamente informati per ogni epoca della storia egizia (occupandosi dell’argomento soprattutto fonti letterarie)²⁸⁹, si rinvergono in fonti a-tecniche (quali lettere e autobiografie) solo generiche allusioni nell’A.R. ad illeciti quali il furto, le lesioni personali, il danneggiamento di beni²⁹⁰. Di una maggior quantità di informazioni si dispone per le epoche successive. Per il M.R., dalle lettere di Hekanakht si ricava che in ipotesi di furto (*t3wt*) di bene privato la sanzione prevista era una pena pecuniaria privata (*db3* o *t3wt*) pari al doppio del valore della refurtiva (oltre al valore della stessa)²⁹¹, mentre, per il N.R., dal papiro di Leida apprendiamo che una *hmt*, sottratti numerosi utensili, veniva assoggettata a una pena fissata ora nel triplo ora nel doppio, a seconda dell’oggetto²⁹². Le parti potevano tuttavia giungere a una composizione della vertenza: un uomo di nome Petjauemdiamun aveva sottratto al servo Amenemuia cinque tuniche e durante il giudizio oracolare instaurato il primo confessa, promettendo sotto giuramento di ritornare la refurtiva; indi l’oracolo impone al servo il giuramento di rinunciare all’azione e di non escutere più il *quantum* a titolo di pena²⁹³. A titolo di pena privata, in ipotesi di abuso d’ufficio, è prevista nel racconto dell’Oasita Eloquente la perdita dell’intero patrimonio di un funzionario a favore del privato offeso²⁹⁴.

Quanto all’illecito consistente nella consumazione dell’atto sessuale con una donna sposata (dai testi non emerge con chiarezza quale sia l’elemento

recto, 4-9; Ostr. Petrie 67, 2-5; talora – ma è ben ipotizzabile una svista del copista – solo la fustigazione: Ostr. Petrie 600 *recto*, 3-*verso*, 2.

²⁸⁸ Ostr. Bodleian Library 253 *verso*, 3.

²⁸⁹ BOOCHS 1993, 106, 118; HOCH, OREL 1992; MÜLLER-WÖLLERMANN 2004, 69-74.

²⁹⁰ Pap. Berlin 8869; Urk. I, 102.9-16. Cf., per il danneggiamento di una tomba e la sanzione della mutilazione di un arto, Tomba di Ankhtifi 8.III.1-5. Cf. Stele di Heqaib 9 (ove si maledice il danneggiatore della tomba o il ladro di offerte prospettandogli la morte a causa di un cocodrillo o di un serpente o a seguito di strangolamento). Vd. GOEDICKE 1956; ASSMANN 1992.

²⁹¹ CERNY 1937b; GOEDICKE 1984, 61.

²⁹² Pap. Leiden 352; vd., inoltre, Ostr. Chicago 110; Pap. BM 10335 *verso*, 21. Per il giudizio oracolare vd. Ostr. BM 5637; Ostr. DeM. 573; Ostr. Gardiner 4; in generale, cf. ALLAM 1969.

²⁹³ Pap. BM 10335, 21.

²⁹⁴ SHUPAK 1992, 13.

soggettivo di quest'ultima, e quindi quale fattispecie corrente, stupro o adulterio, dovrebbe essere richiamata), se un racconto del Papiro Westcar – copia di testi del M.R. che dovrebbero riprodurre contesti dell'A.R. – potrebbe essere inteso nel senso dell'attestazione di un diritto del coniuge (nella finzione Webaoer) sia alla messa a morte *sine iudicio* del 'terzo' (diritto, invero, confermato anche da fonti più tarde)²⁹⁵, sia della pena – di irrogazione regia (nel caso particolare Nebka) – della vivicombustione per la coniuge²⁹⁶, si è generalmente propensi a ritenere che si tratti di una falsificazione narrativa²⁹⁷, almeno con riguardo al trattamento riservato alla donna. Nelle epoche più antiche infatti la pena capitale è limitata ai casi di attentato alla corona²⁹⁸, laddove in quelle più recenti l'adulterio è causa di risoluzione del vincolo matrimoniale con perdita del diritto alla propria quota di comunione, pari a 1/3, ai beni dotali e allo *šp*²⁹⁹.

Un caso di calunnia – ascrizione a Haty dell'oltraggio a Seti I – è punito mediante fustigazione e la parte condannata è tenuta ad un giuramento che prevede in caso di recidiva la mutilazione del naso e delle orecchie³⁰⁰. Atti corrispondenti a lesioni e percosse sono invece sanzionati ora secondo il taglione, ora con la riduzione ai lavori forzati³⁰¹.

5.4 Illeciti contro la 'corona'

La pena di morte (*sm3*) è attestata per la prima volta – fatta eccezione per quelle fonti che la menzionano, ma in contesti letterari di finzione non riproducibili del diritto vigente³⁰² – nel P.P.I. nella tomba di Ankhfity (*tk3*, ossia vivicombustione per i *hbntiw*, criminali)³⁰³ ed è confermata – insieme alla *damnatio memoriae* e al divieto di sepoltura – nelle istruzioni di Merikare³⁰⁴ e in una iscrizione tombale³⁰⁵ in ipotesi di attentato alla corona o,

²⁹⁵ Pap. D'Orbiney.

²⁹⁶ Pap. Westcar, 4, 8-10.

²⁹⁷ EYRE 1984, 92, 97; LORTON 1995, 345, 358.

²⁹⁸ Vd. Pap. Torino 1887 (accusa contro sacerdoti ed amministratori del tempio di Khnum); Pap. Salt 124 (accusa contro Paneb); cf., inoltre, Pap. DeM. 26, 27; Ostr. DeM. 439; Pap. BM 10055; Pap. Torino 1887 *recto* 1.5-6; Pap. BM 10416. Vd. EYRE 1984; LORTON 1977, 38-39; TOIVARI 1997, 163.

²⁹⁹ Pap. Berlin P 3048 *verso* A; Pap. Cairo CG 30907 e 30909.

³⁰⁰ Ostr. Cairo 25556, 7-9; cf., analogamente, Pap. DeM. 26 a.

³⁰¹ Pap. Salt 124, 2, 7; Pap. Ginevra MAH 15274.

³⁰² Si tratta della pena della vivicombustione per l'adultera (sempre che non si tratti di una marchiatura a fuoco, ossia di tortura), nonché della decapitazione di un carcerato (Pap. Westcar, 4, 8-10; 8, 14-17): cf. LORTON 1977, 14-16.

³⁰³ Tomba III Assiut (cf. WILLEMS 1990).

³⁰⁴ Pap. Leningrad 116A, 23-24; Pap. Moscow 4658.

³⁰⁵ Stele Cairo 20538 11 c 19.

più in generale, di alto tradimento (illeciti per cui speciali commissioni inquirenti e giudicanti venivano nominate *ad hoc*)³⁰⁶.

La violazione dell'area sacra della necropoli di Abido nel P.PI. è punita con la marchiatura (indice o della 'pena del fuoco' o dell'assoggettamento a lavori forzati)³⁰⁷. Nella XVII Dinastia, all'illecito di *tʿi* – «sacrilegio», se il segno è inteso come 'sottrarre', oppure 'tradimento' attraverso protezione del nemico, *hʿfty*, nel tempio di Min a Coptos se il segno è inteso come 'introdurre' – commesso da parte di un sacerdote (Teti) consegue l'interdizione (*rdi hr tʿi*) dal tempio, la proscrizione della famiglia (*pth hr tʿi*), la perdita dell'ufficio (con conseguente non ereditabilità), la *damnatio memoriae* (*wʿ n rn.f*), la caduta nello *status* di nemico della divinità (*sbi hr hʿfty r ntr.f*) e la perdita di ogni altro diritto (quale quello di agire in giudizio)³⁰⁸. Nel N.R., per il furto di beni del re o del tempio le pene risultano alquanto più gravi rispetto a quelle previste per i privati: il decreto di Nauri prevede l'obbligo di un multiplo pari ad ottanta o cento volte il valore della refurtiva e, talora, anche la riduzione al campo di lavoro per moglie e figli del delinquente³⁰⁹. Sotto Ramses IX, i soggetti accusati della profanazione delle tombe reali e del furto di beni del corredo³¹⁰ vengono identificati con vocaboli che presentano le medesime radicali del sostantivo indicante il furto semplice (si tratta di *itʿw*, *itʿw hryw ʿwʿ*³¹¹, *nʿ hryw ʿyt n itʿw*³¹²), ossia «ladri», «ladri e grandi trasgressori», «grandi trasgressori», passibili di pena capitale³¹³ irrogata direttamente dal faraone (con la necessità per la corte locale, incompetente, di deferire il giudizio)³¹⁴.

Durante il M.R., per ipotesi di diserzione (*tʿi*, *wʿr*), verisimilmente dai lavori obbligatori cui ogni egizio era tenuto nei confronti del faraone³¹⁵, alcune leggi regie prevedevano – in caso di cattura – la relegazione del de-

³⁰⁶ Cf. la congiura dell'harem di Pepi II (GOEDICKE 1954), su cui Weni nella sua autobiografia proclama di aver condotto autonome indagini (Urk. I, 99-101); nonché la congiura dell'harem di Ramses III, durante la XIX Dinastia (Pap. Torino 1875; Pap. Lee; Pap. Rollin).

³⁰⁷ Cf. Decreto di Neferhotep (Stele Cairo JE 35256); LORTON 1977, 18; PHILIP-STÉPHAN 2008, 150-154. Cf., inoltre, Iscrizione di Sesostri I, el-Tod.

³⁰⁸ Stele Cairo JE 30770 (sacrilegio da parte di sacerdote: confisca dei beni e perdita dell'ufficio): LORTON 1977, 18-23.

³⁰⁹ Decreto di Nauri (KRI I, 45-58, ll. 55, 93): EDGERTON 1947b. Cf., inoltre, Pap. Torino 1887 *recto*, 2.1 *verso* 1.2, 1.4-6; Pap. Rochester. Per la appropriazione indebita cf. Pap. BM 10055; Ostr. BM 65956. Sullo scandalo di Elefantina (peculato commesso da parte di un sacerdote), cf. Pap. Torino 1887.

³¹⁰ PEET 1930; CAPART 1936.

³¹¹ Pap. BM 10068 *recto* 1.10.

³¹² Pap. BM 10052 8.19-22.

³¹³ Pap. BM 10052 8.5; Pap. BM 10052 8.19-20; Pap. BM 10052 11.11-12; vd., inoltre, Pap. BM 10068 *recto* 4.1-2 e Pap. BM 10053 *recto*; vd. PEET 1930, 90, 104-109, 142, 151, 153.

³¹⁴ Pap. Amherst 4.2-3. Cf., inoltre, Ostr. Nash 1 e 2.

³¹⁵ MENU 1998, 209-223.

linquente in *hnrt*, termine che sia potrebbe essere reso con prigione, sia potrebbe indicare un campo di lavoro forzato, laddove – in caso di mancata cattura – la famiglia dello stesso veniva assoggettata al medesimo trattamento; l'esilio, la perdita del nome, nonché la riduzione della propria famiglia ai lavori forzati erano le conseguenze previste per il complice nella diserzione altrui³¹⁶.

L'inosservanza da parte di pubblici ufficiali delle direttive contenute in decreti regi – quali quelli di esenzione a favore di templi, di alti funzionari, di privati – talora è sanzionata con la perdita di tutti i diritti, compresi la titolarità dell'ufficio (con conseguente non trasmissibilità *mortis causa* dello stesso), il diritto alla sepoltura nella necropoli regia, il diritto di proprietà su immobili e mobili³¹⁷; talaltra con i lavori forzati³¹⁸; talaltra ancora la condotta del pubblico ufficiale è chiaramente qualificata come illecita (*w3 m mdw sbit pw*), ma la sanzione non è espressamente prevista³¹⁹.

5.5 *Lo spergiuro*

Lo spergiuro è, anzitutto, fonte di sanzione divina (*b3w ntr*)³²⁰. Ove esso non concerna – in ambito contrattuale – un giuramento promissorio che costituisce *ex novo* un vincolo prima inesistente sul giurante e un auto-assoggettamento alla sanzione indicata quale conseguenza del contegno promesso non adempiuto, le formulazioni dei giuramenti risultano alquanto utili in quanto ribadiscono la pena umana prevista per la condotta illecita che si giura di non aver commesso.

In ambito extracontrattuale, come si ricava massimamente dalle testimonianze di Deir el-Medina, il giuramento nella forma di 'promessa giurata negativa' assorbe, sotto il profilo dell'integrazione della fattispecie e delle conseguenze, la fattispecie di illecito (o, eventualmente, di fatto anche non illecito) in esso prevista, donde è assai arduo poter distinguere tra pena 'editale' e pena 'giurata'³²¹: così, se nell'A.R. è attestata – ma in contesto

³¹⁶ Pap. Brooklyn 35.1446 *recto*: cf. HAYES 1955; LORTON 1977, 17-18.

³¹⁷ Urk. I, 304-306 (Iscrizione di Demedjibtawy).

³¹⁸ Urk. I, 170-172 (decreto di Neferirkare per il tempio di Min ad Abido): cf. LORTON 1977, 7. Cf., in generale, GOEDICKE 1967, 24, 77, 214.

³¹⁹ Urk. I, 281.7-282.8; Urk. I, 284.14-285.18.

³²⁰ Cf. Ostr. Nash 1: la qualifica di 'delinquente meritevole di pena capitale' attribuita a una donna (accusata di furto) spergiura in sede giudiziaria, molto probabilmente si riferisce alla commissione di un furto falsamente negato.

³²¹ A titolo di esempio, cf., in materia di adulterio e di lite temeraria, Pap. DeM. 27 *verso*, 2-4 e 8-10 (auto-assoggettamento all'esilio e alla mutilazione); in materia di violazione della altrui proprietà, Pap. DeM. 26, A *recto*, 6 (auto-assoggettamento alla fustigazione); vd., inoltre, Pap. Berlin 10496 *verso*, 11-12 (mutilazione in caso di commissione di furto e profanazione di tomba); Ostr. Gardiner 104 (auto-assoggettamento alla fustigazione in caso di lite temeraria).

di assoluta genericità – come illecita l'ipotesi di una lite temeraria³²², nel N.R., ancorché detti comportamenti siano qualificati in termini di *bt3 3 n mwt*, cioè «grave illecito capitale», nel giuramento promissorio-negatorio prestato in tal senso è espressamente prevista la pena della fustigazione (e della flagellazione), così come identica pena si applica in ipotesi di resistenza in giudizio manifestamente infondata³²³.

Nei papiri ramessidi della XX Dinastia che documentano i processi contro i grandi predoni delle tombe tebane, la commissione di spergiuro (falso giuramento negatorio) in sede pre-giudiziale o giudiziale da parte del sospettato o dell'accusato, implicando materialmente la pregressa violazione di un'eterogenea disposizione normativa (ossia quella a protezione delle tombe e del corredo funebre), comporta regolarmente la mutilazione e l'impalamento, 'pene edittali' per l'illecito che si giura di non aver commesso³²⁴. Sempre con riguardo ai succitati processi per furto aggravato da profanazione di tomba, lo spergiuro – a fronte di un giuramento assertorio o negatorio – commesso dal testimone è variamente sanzionato o con la mutilazione e con l'esilio a Kush³²⁵ (come ulteriormente si ricava dal caso di Mes, ove è precisato che la pena è l'amputazione del naso e delle orecchie oltre all'esilio)³²⁶, o con la mutilazione e l'impalamento³²⁷, o con il solo esilio a Kush³²⁸; altrove risulta richiamata in giuramento la differente sanzione dell'assoggettamento a servizio vitalizio³²⁹, o quella della vivicombustione³³⁰: indice probabile che la norma che sanzionava la falsa testimonianza era *imperfecta* e la sanzione veniva prevista *ex iureiurando*.

³²² Urk. I, 223.12-16.

³²³ Ostr. Gardiner 104; Pap. DeM. 27 *recto*, 8-9; Pap. DeM. 26, lato B *recto*, 4-5, e *verso*, 7-8. Sull'impiego della fustigazione già dall'A.R. (pur rimanendo non chiara la natura della misura, potendo essa essere o una sanzione, o uno strumento impiegabile durante un interrogatorio) vd. la rappresentazione sulla Tomba di Mereruka (DUELL 1938, tavv. 36-38), su cui anche BEAUX 1991.

³²⁴ Pap. BM 10052, 10, 2; Pap. BM 10052, 11, 14-15; Pap. BM 10052, 14, 23-24; Pap. BM 10052, 15, 17; Pap. Mayer A, 8, 13-14.

³²⁵ Pap. BM 10052, 3, 22-23; Pap. BM 10052, 5, 4-5; Pap. BM 10052, 5, 26-27; Pap. BM 10052, 7, 9-10; Pap. M 10052, 8, 17-18; Pap. BM 10052, 9, 1-2; Pap. BM 10052, 11, 1-2; Pap. BM 10052, 11, 9-10; Pap. BM 10052, 11, 23.

³²⁶ Iscrizione di Mes, 21, 36.

³²⁷ Pap. BM 10052, 7, 2-3; Pap. BM 10052, 8, 25-26; Pap. BM 10052, 10, 12; Pap. BM 10052, 10, 17; Pap. BM 10052, 11, 19.

³²⁸ Pap. BM 10052, 4, 22.

³²⁹ Iscrizione di Mes, 21-22, 28, 30-31.

³³⁰ Ostr. Nash 2 (che tratta del furto di tre ceselli di proprietà reale).

6. PERSECUZIONE PROCESSUALE DEGLI ILLECITI

6.1 *Cenni sul processo dall'A.R. al M.R.*

Lo scarno materiale a disposizione degli studiosi ai fini della ricostruzione della procedura egizia più antica determina una visione solo parziale e frammentaria di quest'ultima, ancorché alcuni punti fermi nella terminologia si lascino, nella loro costanza, apprezzare: *spr* (doglianza) indica l'atto orale di chi agisce in giudizio introducendo il processo a fronte della lesione della propria sfera e, quindi, mette in moto la macchina processuale per la soluzione della lite dinanzi un *sr* (*šni m-b3h sr*); *wpi* (dividere) è l'atto decisorio del giudice (*wd^c-mdw*) con cui si determina quale delle due parti è *m3^c* o *m3^c-hrw* (giusta, giusta di voce), ovvero con cui si stabilisce se l'accusato è *b3k* (puro, tenuto irresponsabile) o *ḥd3* (impuro, tenuto responsabile)³³¹.

Con riguardo precipuo all'A.R., se nessun processo presso la grande corte dei sei e presso la *d3d3t* centrale è attestato, la documentazione, quanto alla *hwt wrt*, è invece solo alquanto limitata. Tuttavia, si potrebbe ipotizzare una giurisdizione speciale della corte in parola, determinata al contempo dallo *status* della parte ricorrente e dal tipo di interesse leso: *status* di dipendente templare, interesse di carattere religioso. Si apprende, infatti, dal decreto di Neferirkare, siglato dalla stessa corte ed esentante dalle tasse il tempio di Abido, che il sommo sacerdote conveniva il pubblico ufficiale che violava i precetti regi; inoltre una lettera del repertorio di Abusir attesta un processo celebrato dinanzi lo stesso organo e promosso da un funzionario del tempio funerario di Neferirkare (V Dinastia) avverso un privato incaricato di un trasporto fluviale³³². Altrimenti, volendo identificare la grande corte di Menfi con la «sala *shw* di Horus» (a sua volta forse corrispondente alla *wsh* del re)³³³, potrebbe anche congetturarsi che essa fosse competente a reprimere – nell'ambito di processi ora secretati, ora pubblici – gli illeciti commessi da parte di pubblici ufficiali o incaricati di pubblici servizi in violazione o dei decreti regi (sostanzialmente emessi dalla stessa corte) o degli incarichi attribuiti dal palazzo (verisimilmente con provvedimento della stessa corte). Dall'autobiografia di Weni (sotto Pepi I, nella VI Dinastia) – nonché dal Papiro di Torino (sotto Ramses III, XX Dinastia) – si ricava come in casi eccezionali, come quello di alto tradimento, il re

³³¹ ANTHES 1954; GOEDICKE 1970; PARANT 1976.

³³² Pap. Berlin. 11301; Decreto di Neferirkare (Urk. I, 171.12-172.4); Iscrizione di Kaemtkhennet (Urk. I, 183.9-11); cf., inoltre, Lamentazioni di Ipuwer (Pap. Leiden I 344, 6.12); Biografia di Nebkauhor (Mastaba Saqqara 23).

³³³ Corte che sappiamo aver assolto un dignitario di Elefantina (Pap. Berlin 8869) e aver emanato i decreti di Coptos (B, C, D) sotto Pepi II.

potesse nominare commissioni speciali (sia in composizione monocratica, sia in composizione collegiale) investite della conduzione delle indagini, nonché del giudizio straordinario sino alla pronuncia della sentenza definitiva³³⁴. Ma, invero, il resoconto di Weni si rivela ulteriormente assai prezioso, in quanto informa anche circa i casi in cui, nell'A.R., il vizir – come giudice monocratico ovvero coadiuvato dal *s3b* di Nekhen – avesse regolare competenza, in via esclusiva, e procedesse secondo il principio inquisitorio, in giudizi secretati: ossia l'attentato alla persona del re, questioni concernenti l'harem del re, fatti dei sei *srw* che formavano la grande corte³³⁵.

Un caso celebrato nell'A.R. – relativamente al quale non conosciamo con esattezza né la sequenza degli atti introduttivi, né l'organo giudicante, né l'esito³³⁶ – concerne la lite tra il primogenito del *de cuius* (Tjau) e l'assunto gestore dell'asse ereditario (Sebekhotep); l'imprecisato giudice (che, in base a quanto sappiamo delle epoche successive, ben potrebbe identificarsi tanto nel vizir, in virtù della materia litigiosa in causa, quanto in una *d3d3t* locale, in virtù di taluni elementi formali) è chiamato a pronunciarsi circa l'esistenza e l'autenticità della disposizione di ultima volontà che il secondo, in qualità di attore, invoca a fondamento della propria pretesa nei confronti del primo e che è onerato di provare – in assenza dell'atto – producendo tre testimoni oculari (*irww*) giurati³³⁷.

Nulla di tecnicamente rilevante ci è pervenuto per quel lasso di tempo che va dal P.P.I. agli inizi del M.R.: solo due racconti – che per la loro natura non possono che essere impiegati con massima cautela – abbozzano qualche linea dell'*iter* processuale di questo periodo. Uno di questi è la storia dell'Oasita Eloquente: Khunanup subiva, sulla strada verso la capitale, un furto, delle percosse, nonché delle minacce di morte da parte di Nemtynakhte, che invero si appropria in autotutela dell'asino del primo a seguito del danneggiamento da parte dell'animale di una minima parte del suo campo di orzo. Risultato vano ogni tentativo di composizione stragiudiziale, Khunanup si rivolge all'*imy-r pr*, il sovrintendente di palazzo, Rensi (considerato competente per materia, *ratione loci*, nonché per lo *status* dell'accusato, ossia un suo funzionario), affinché invii un *šmsw* che raccolga la sua deposizione. L'*imy-r pr*, ricevuta la denuncia, convoca per un parere non vincolante la propria *d3d3t* di *srw* (che interpretano la vicenda a favore di Nemtynakhte, considerando Khunanup un suo dipendente, e suggeri-

³³⁴ GOEDICKE 1954; POALCEK 1962.

³³⁵ Urk. I, 99.3-100.1: cf. PHILIP-STÉPHAN 2008, 119-123.

³³⁶ Non così ritiene PHILIP-STÉPHAN 2008, 124-136.

³³⁷ Pap. Berlin 9010: SETHE 1926; PIRENNE 1956; GOEDICKE 1974; THÉODORIDÈS 1971a, 295-300; LORTON 1995, 347. Si potrebbe anche ipotizzare un processo attivato dal primogenito contro il tutore-gestore (restio a lasciare il patrimonio affidatogli), una volta raggiunta la maggiore età: ma l'onere della prova attoreo sembra contrario a questa inversione di ruoli.

scono di condannare il primo nei limiti del solo *db3*, ossia della restituzione di quanto sottratto, non costituendo illecito gli ulteriori contegni ascritti all'accusato); Rensi, quindi, informato il re, Kheti III, è autorizzato dallo stesso a pronunciare a sua discrezione la sentenza; egli, dunque, provvede a condannare Nemtynakhte alla cessione dell'intero patrimonio a favore di Khunanup e, forse, anche alla fustigazione³³⁸.

Oltre a un processo regio per sacrilegio³³⁹, a un processo a conduzione vizirale – monocratica – per abusi (*tkk*) commessi da un funzionario di polizia della *hnrt* tebana su alcuni fuggitivi (sulla base di una denuncia, cui, benché formalmente irricevibile in quanto depositata presso il re, si dà seguito)³⁴⁰, nonché alla frequente applicazione ad opera della *d3d3t* tebana (in cui sedeva il vizir) degli *hpw* sanzionanti i *tšw* (coloro che disertano *in toto* i lavori obbligatori) e i *wšrw* (coloro che abbandonano i lavori obbligatori)³⁴¹ – fattispecie di cui risulta assai poco al livello di struttura processuale –, con riferimento al tardo M.R. ci sono documentati due processi 'civili'. Il primo è relativo all'inadempimento dell'obbligo restitutorio di un mutuatario che aveva ottenuto un prestito per l'acquisto di una carica sacerdotale vendutagli dallo stesso mutuante³⁴²; il secondo viene intentato dinanzi la *d3d3t* tebana dalla figlia (Tihenut) nei confronti del padre per ottenere l'accertamento della nullità di un atto di *imyt-pr* concluso da quest'ultimo a favore della seconda moglie (adducendosi il difetto di legittimazione dell'avente causa, a fronte della asserita proprietà di Tihenut su taluni dei beni)³⁴³.

6.2 La procedura vizirale nel N.R.

Con il N.R. e, più esattamente, dalla XVIII Dinastia, a seguito della duplicazione della carica di vizir (l'uno a presiedere la grande corte di Tebe, l'altro a presiedere la grande corte eliopolitana presso Menfi)³⁴⁴, il diritto procedurale deve subire una notevole novella, soprattutto circa la competenza territoriale dei due sommi uffici³⁴⁵. Grazie alle istruzioni impartite durante il discorso di investitura da Thuthmosis III al vizir Rekhmira³⁴⁶ si ri-

³³⁸ Vd. SHUPAK 1992; ALLAM 2004.

³³⁹ Stele Cairo JE 30770.

³⁴⁰ Pap. Brooklyn 35.1446 *recto* B e C; cf. Doveri del vizir (R 8 – 9, A 9).

³⁴¹ Pap. Brooklyn 35.1446 *recto* (HAYES 1955, 19-66).

³⁴² Pap. Kahun II.1

³⁴³ Pap. Brooklyn 35.1446.

³⁴⁴ Come è confermato dal Decreto di Horemhab (ll. 3-6). Cf. ALLAM 1991b.

³⁴⁵ Quanto alla materia, invece, emerge dai 'Doveri del vizir' (M.R.) come il vizir giudichi gli illeciti propri dei funzionari (R 1-3, R 8 – A 9, A 10 – R 15, W 26 – A 23) nonché in materia di immobili (R 17-20).

³⁴⁶ Urk. I, 1086-1093. Cf. WILSON 1951, 93; THÉODORIDÈS 1971a, 308-309, 320.

cavano alcuni principi generali della procedura egizia vigenti nel N.R., quale quello del necessario contraddittorio tra le parti, della sentenza fondata sul diritto vigente per come emergente dalle leggi regie o dalle precedenti sentenze³⁴⁷, della natura sussidiaria dell'equità, nonché – come anche si riscontra, a livello locale, nei papiri e negli ostraka di Deir el-Medina – quello della generale pubblicità del processo, della scrittura e della conservazione in archivi delle sentenze³⁴⁸. Anzitutto, allorché un egizio lamentasse la lesione di un proprio diritto, sicuramente con riguardo a controversie su beni immobili il vizir era ordinariamente competente per materia (laddove in via eccezionale, ossia durante la celebrazione di feste, anche la nuova giustizia del *ph ntr*, ossia quella oracolare, era ammessa per cause della medesima natura)³⁴⁹: il che, verisimilmente rappresentava un retaggio dell'originaria (e teorica) 'proprietà universale regia' su tutto l'Egitto. Il processo non iniziava mediante autentico atto di citazione, bensì con un 'atto di doglianza' (originariamente orale, poi scritto)³⁵⁰, presentato presso l'ufficio del vizir stesso, il quale dava udienza giornalmente, a partire dalla mattina: la domanda giudiziale non era quindi un atto indirizzato a controparte teso a convenirla in giudizio, ma atto di istanza alla chiamata magistratuale della persona assunta a violatrice della sfera giuridica altrui. Quindi, dopo un primo vaglio di procedibilità, si notificava un atto di comparizione in giudizio della controparte; questa depositava presso l'ufficio del vizir (a Eliopoli o a Tebe, a seconda della competenza territoriale determinata dall'ubicazione dell'immobile) una memoria (cui forse faceva seguito una replica dell'attore); durante l'udienza il vizir riepilogava in presenza dei due contendenti le rispettive posizioni, conduceva un interrogatorio (*šni, šsp r3*), va-

³⁴⁷ Precedenti sono citati in Ostr. Nash 1; si hanno leggi in materia successoria citate direttamente a sostegno della posizione fatta valere in giudizio in Pap. Cairo CG 58092 *recto*, 1.10-11 (Pap. Bulaq 10); Pap. Torino 2021, 2.11 e 3.4-5; Statua Cairo CG 42208, 14.

³⁴⁸ McDOWELL 1990, 4-5.

³⁴⁹ Stele Cairo JdE 43649. La procedura, ordinaria e umana, si concludeva con una pronuncia giudiziale (vizirale o della *knbt*); l'altra, straordinaria e divina, prevedeva il ricorso – a Deir el-Medina – allo strumento oracolare con l'intervento della statua del faraone divinizzato Amenhotep I. Anche il furto poteva essere oggetto di un giudizio oracolare come ci testimonia il caso di Amenemuia, cui erano stati rubati cinque indumenti. Il derubato si rivolge a una divinità minore di Tebe (ossia, in pratica, al suo collegio sacerdotale), Amon di Pekhenty, onde sapere il nome del ladro: Amenemuia, quindi, pronuncia i nomi di tutti gli abitanti del suo villaggio fino a che il dio non fa cenno col capo in corrispondenza di Peteumdyamun che quindi viene interrogato, fatto giurare e infine confessare (Pap. BM 10335). Vd. Stele Cairo JE 91927; Ostr. Petrie 21 *recto* 6-7; Ostr. Cairo CG 25555 *recto* 7; Stele di Herihor 4; Ppa. BM 10335 5; Tomba di Amenmose TT19. Cf. ALLAM 1973b; BEDELL 1979, 206-211, 238-240; McDOWELL 1990, 107-141; KRUCHTEN 1993.

³⁵⁰ Cf. Iscrizione di Mes (KRI III, 424-434, § 192:1); cf. Kahun II.1; Pap. Torino 1887; Pap. BM 10055; per l'oralità cf. Ostr. Firenze 2620 (*mdw hr/m*); Doveri del vizir R 27 (*šm s r mdwt hn^c snmw-f*).

gliava le prove documentali addotte (*mtrww*), esaminava i testimoni anche attraverso *smtr* (tortura)³⁵¹. Indi, sempre che le parti – come già si ricava dalla mitica contesa tra Horus e Seth – non addivenissero ad una conciliazione³⁵², pronunciava, secondo il principio del libero convincimento (anche con riguardo ai giuramenti assertori o negatori delle parti e dei testimoni), una sentenza definitiva – da parte della grande corte³⁵³ – volta non solo a ‘reintegrare’, ma anche a ‘punire’.

Qualora un illecito, direttamente o indirettamente, contro la ‘corona’ fosse stato perpetrato, il pubblico ufficiale – locale o centrale – cui fosse pervenuta la *notitia* era obbligato a procedere³⁵⁴; questi redigeva un primo rapporto che verbalizzava le indagini preliminari svolte sul caso e lo indirizzava all’ufficio del vizir; seguivano, eventualmente, ulteriori indagini per mezzo di delegati di quest’ultimo (o anche da parte dello stesso vizir) condotte, se del caso, anche attraverso l’‘interrogatorio-tortura presso le rive del fiume’. Il vizir, quindi, rinviava il sospettato direttamente dinanzi una delle due *knbwt ʿwt* (tebana o eliopolitana) allorché il capo d’accusa concernesse gli illeciti ritenuti più gravi, ossia quelli commessi dagli stessi pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni, in conformità ad un processo di tipo inquisitorio. Diversamente si rinviava alla corte locale. Nel giorno fissato per l’udienza si procedeva alla presentazione del capo d’accusa e dei fatti; alla dichiarazione giurata di innocenza o di colpevolezza; all’interrogatorio-tortura dell’accusato da parte della corte; all’interrogatorio dei testimoni sotto giuramento, e alla pronuncia della sentenza. Se l’illecito accertato era punibile corporalmente con la fustigazione o con la flagellazione, la pronuncia della corte locale conteneva non solo la dichiarazione di ‘impurità’, ma altresì, nel capo condannatorio, la fissazione della pena da irrogare; per gli illeciti più gravi, invece, una volta accertata la responsabilità dell’accusato, il fascicolo era inviato a Tebe o ad Eliopoli e la condanna era emessa dal vizir (se non dal re stesso)³⁵⁵.

³⁵¹ THÉODORIDÈS 1971a, 311.

³⁵² ALLAM 1992, 139-141; vd., inoltre, ALLAM 1991b. Per un tentativo di conciliazione stragiudiziale cf. Ostr. Staring Brussels; Ostr. Berlin 12630.

³⁵³ Cf. Iscrizione di Mes: ALLAM 1989b, 103-112.

³⁵⁴ Cf. BEDELL 1979, 56-106, soprattutto 70. Nel celebre decreto di Nauri del successore di Ramses I, Seti I (XIX Dinastia), in favore del tempio di Abido era fatto divieto di compiere, a danno degli attendenti del tempio (e quindi a detrimento del dio stesso) una pluralità di atti, quali l’ingerirsi negli affari del tempio, il prelevare persone o beni, l’ostacolare l’adempimento dei doveri templari, di prelevarli o trasferirli in altri distretti come mano d’opera servile sui campi per l’aratura o la raccolta: tali violazioni ‘dovevano’ e non solo ‘potevano’ essere denunciate da chichessia. Sul giuramento dei funzionari pubblici *ʿnh n sdb tryt*, vd. BAER 1964; McDOWELL 1990, 202-208.

6.3 La procedura presso la *knbt* locale nel N.R.

Soprattutto grazie alle testimonianze del centro di operai situato nei pressi della necropoli tebana, ossia Deir el-Medina, è possibile ricostruire per sommi capi la procedura applicata nelle corti locali³⁵⁶. Quanto a competenza per materia, sia in casi concernenti inadempimento contrattuale, sia in ipotesi di illeciti perpetrati contro la persona o di lesioni di beni mobili, sia in questioni di diritto familiare, la *knbt* locale esercitava pienamente il proprio segmento di giurisdizione (purché, ovviamente, la fattispecie non fosse sanzionabile con la pena capitale o con la mutilazione)³⁵⁷. L'attore – mediante forme di auto-tutela e, forse, anche con l'ausilio della forza pubblica³⁵⁸ – chiamava e conduceva dinanzi la corte il convenuto; l'udienza si articolava, in contraddittorio³⁵⁹, nella presentazione attorea del caso (*smi*, ossia l'atto che descriveva i fatti di causa e citava gli *hpw* regi o i contratti violati), nella difesa del convenuto³⁶⁰, nell'interrogatorio del convenuto da parte della corte, nelle risposte di quest'ultimo³⁶¹, nella pronuncia della sentenza (eventualmente preceduta da un supplemento di istruttoria ordinato dalla corte stessa)³⁶², nella ripetizione verbale della parte vittoriosa dell'esito e nel giuramento della parte soccombente di conformarsi all'ordine implicito, atteso che la pronuncia giudiziale – di regola immotivata e determinata secondo il principio della maggioranza³⁶³ – si risolveva in una dichiarazione della parte che aveva *mʒt* e della parte che aveva *ḏʒ*³⁶⁴. Alcune testimonianze sono alquanto eloquenti, tuttavia, circa l'efficacia dei provvedimenti della *knbt*.³⁶⁵ Khaemnum si rivolge a quest'ultima (per la morte di un proprio asino cagionata da Penniut) ben quattro volte dopo aver ottenuto una sentenza favorevole³⁶⁶: il che potrebbe essere inteso come segnale

³⁵⁵ Cf. Pap. Ginevra D 191; Ostr. BM 65930; Ostr. IFAO 1277; vd. McDOWELL 1990, 116-117.

³⁵⁶ Vd., in generale, JANSSEN 1975; McDOWELL 1990; THÉODORIDÈS 1995, 133-220; nonché TOIVARI 1997. Sulle corti, vd. ALLAM 1973a; ALLAM 1991a; ALLAM 1995.

³⁵⁷ McDOWELL 1990, 118, 127-128, 165-170, 246-249.

³⁵⁸ ALLAM 1973a.

³⁵⁹ Sul caso eccezionale di un terzo, rappresentante in giudizio, di una parte, cf. Ostr. DeM. 558.

³⁶⁰ Cf. Ostr. Cairo 25556.

³⁶¹ Ciò a patto che il suo *status* sociale non gli consentisse di esporre per primo la propria linea difensiva (Ostr. Cairo 25556).

³⁶² Ostr. Nash 1.

³⁶³ Vd., per un caso di giudice dissenziente, Pap. DeM. 27 su cui ALLAM 1973a, 21.

³⁶⁴ Cf. Ostr. Gardiner 165. Tuttavia la corte poteva anche articolare la sentenza in un dispositivo e in una parte di motivazione (cf. THÉODORIDÈS 1971a, 310): Ostr. Petrie 16. Cf., sull'*iter* intero, anche GARDINER 1906, 41.

³⁶⁵ Cf. THÉODORIDÈS 1982; EYRE 1984, 102; McDOWELL 1990, 179-182.

³⁶⁶ Cf. Ostr. Gardiner 53; vd., altresì, Ostr. Chicago 12073.

– più che della inoperatività del principio della vincolatività della *res iudicata* – sia dell'esecuzione della sentenza lasciata generalmente all'autotutela della parte vittoriosa, sia della incoercibilità dell'agire e del volere umano, sia della pena corporale come mezzo di coazione e di repressione.

BIBLIOGRAFIA

- ALLAM 1967 S. ALLAM, *Zwei Schlussklauseln zur Übertragung eines Rechts Alten Ägypten*, in *BO.* 24 (1967) 14-20.
- ALLAM 1969 S. ALLAM, *Zur Gottesgerichtsbarkeit in der altägyptischen Arbeitersiedlung von Deir el-Medineh*, in *Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Abteilung Kairo* 24 (1969) 10-15.
- ALLAM 1973a S. ALLAM, *Das Verfahrensrecht in der altägyptischen Arbeitersiedlung von Deir el-Medineh*, Tübingen 1973.
- ALLAM 1973b S. ALLAM, *De la divinité dans le droit pharaonique*, in *Bulletin de la Société française d'Égyptologie* 68 (1973) 17-30.
- ALLAM 1973c S. ALLAM, *Hieratische Ostraka und Papyri aus der Ramessidenzeit*, Tübingen 1973.
- ALLAM 1974 S. ALLAM, *Zur Tempelgerichtsbarkeit zur Zeit des Neuen Reiches*, in *ZÄS.* 101 (1974) 1-4.
- ALLAM 1976-1977a S. ALLAM, s.v. *Familie (Struktur)*, in *Lexikon der Ägyptologie II*, 104-113.
- ALLAM 1976-1977b S. ALLAM, s.v. *Familie, soziale Funktion*, in *Lexikon der Ägyptologie II*, 101-103.
- ALLAM 1976-1977c S. ALLAM, s.v. *Gerichtsbarkeit*, in *Lexikon der Ägyptologie II*, 536-555.
- ALLAM 1977 S. ALLAM, *Les obligations et la famille dans la société égyptienne ancienne*, in *OA.* 16 (1977) 89-97.
- ALLAM 1978 S. ALLAM, *Un droit pénal existait-il stricto sensu en Égypte pharaonique?*, in *JEA.* 64 (1978) 65-68.
- ALLAM 1979 S. ALLAM, *Die Rolle der Gottheit im Recht*, in *Altertum* 25 (1979) 103-112.
- ALLAM 1981 S. ALLAM, *Quelques aspects du mariage dans l'Égypte ancienne*, in *JEA.* 67 (1981) 116-131.
- ALLAM 1984a S. ALLAM, *La problématique des quarante rouleaux de lois*, in *Studien zu Sprache und Religion Ägyptens*, 447-453.
- ALLAM 1984b S. ALLAM, s.v. *Recht*, in *Lexikon der Ägyptologie V*, 182-187.
- ALLAM 1984c S. ALLAM, s.v. *Richter*, in *Lexikon der Ägyptologie V*, 254-256.
- ALLAM 1986 S. ALLAM, *L'administration locale à la lumière du décret du roi Horemheb*, in *JEA.* 72 (1986) 194-195.

- ALLAM 1989a S. ALLAM, *Women as owners of Immovables in Pharaonic Egypt*, in *Records from Ancient Egypt and Western Asia*, ed. B. LESKO, Atlanta 1989, 123-135.
- ALLAM 1989b S. ALLAM, *Some Remarks on the Trial of Mose*, in *JEA*. 75 (1989) 103-112.
- ALLAM 1991a S. ALLAM, *Egyptian Law Courts in Pharaonic and Hellenistic Times*, in *JEA*. 77 (1991) 109-127.
- ALLAM 1991b S. ALLAM, *Sur l'ordalie en Égypte pharaonique*, in *JESHIO*. 34 (1991) 361-364.
- ALLAM 1992 S. ALLAM, *Legal Aspects in the Contendings of Horus and Seth*, in *Studies in Pharaonic Religion and Society in Honour of J. Gwyn Griffiths*, ed. A. LLOYD, London 1992, 137-145.
- ALLAM 1993a S. ALLAM, *Papyrus Turin 2021: Another Adoption Extraordinary*, in *Individu, société et spiritualité*, 23-28.
- ALLAM 1993b S. ALLAM, *Traces de 'codification' en Égypte ancienne (à la basse époque)*, in *RIDA*. 40 (1993) 11-26.
- ALLAM 1994a S. ALLAM, *Implications in the Hieratic P. Berlin 8523 (Registration of Land-holdings)*, in *Essays in Egyptology*, 1-7.
- ALLAM 1994b S. ALLAM, *Publizität und Schutz im Rechtsverkehr, in Grund und Boden in Altägypten*, 31-43.
- ALLAM 1995 S. ALLAM, *Quenebete et administration autonome en Égypte pharaonique*, in *RIDA*. 43 (1995) 11-69.
- ALLAM 2003 S. ALLAM, *Recht im pharaonischen Ägypten*, in *Die Rechtskulturen der Antike. Vom Alten Orient bis zum Römischen Reich*, hrsg. U. MANTHE, München 2003, 15-54.
- ALLAM 2004 S. ALLAM, *Justice seigneuriale (à travers le conte de l'Oasien)*, in *Droit et Cultures* 47 (2004) 35-45.
- ALLAM 2007 S. ALLAM, *Law*, in *The Egyptian World*, ed. T. WILKINSON, London-New York 2007, 263-272.
- ANDRASSY 1991 P. ANDRASSY, *Zur Struktur der Verwaltung des Alten Reiches*, in *ZÄS*. 118 (1991) 1-10.
- ANDRASSY 1993 P. ANDRASSY, *Das pr sn^c im Alten Reich*, in *Studien zur Altägyptischen Kultur* 20 (1993) 17-35.
- ANDRASSY 1994 P. ANDRASSY, *Überlegungen zum Boden-Eigentum und zur Acker-Verwaltung im alten Reich*, in *Grund und Boden in Altägypten*, 341-349.
- ANDREU 1982 G. ANDREU, s.v. *Polizei*, in *Lexikon der Ägyptologie IV*, 1068-1071.
- ANTHES 1954 R. ANTHES, *The Original Meaning of m³c-hrw*, in *JNES*. 13 (1954) 21-51.
- ASSMANN 1970 J. ASSMANN, *Der König als Sonnenpriester. Ein Kosmographischer Begleittext zur kultischen Sonnenhymnik in thebanischen Tempeln und Gräben*, Glückstadt 1970.

- ASSMANN 1989 J. ASSMANN, *Maât, l'Égypte pharaonique et l'idée de justice sociale*, Paris 1989.
- ASSMANN 1992 J. ASSMANN, *When Justice Fails: Jurisdiction and Imprecation in Ancient Egypt and the Near East*, in *JEA*. 78 (1992) 149-162.
- ASSMANN 2002 J. ASSMANN, *Potere e salvezza. Teologia politica nell'antico Egitto*, in *Israele e in Europa*, trad. it. Roma 2002.
- ASSMANN 2006 J. ASSMANN, *Ma'at, Gerechtigkeit und Unsterblichkeit im alten Ägypten*, München 2006.
- BAINES 1986 J. BAINES, *The Stela of Embab: Innovation, Tradition, Hierarchy*, in *JEA*. 72 (1986) 41-53.
- BAINES 1990 J. BAINES, *Aspects du symbolisme royal et divin des temps archaïques*, in *Bulletin de la Société française d'Égyptologie* 118 (1990) 5-37.
- BAINES 1995 J. BAINES, *Kingship, Definition of Culture, and Legitimation. Origins of Egyptian Kingship*, in *Ancient Egyptian Kingship*, ed. D.B. O'CONNOR, D.P. SILVERMAN, New York 1995, 3-47, 95-156.
- BAINES 1997 J. BAINES, *Kingship Before Literature: The World of the King in the Old Kingdom*, in *Selbstverständnis und Realität, Beiträge zur ägyptischen Königsideologie I*, hrsg. R. GUNDLACH, C. RAEDLER, Wiesbaden 1997, 125-174.
- BAKIR 1952 A. BAKIR, *Slavery in Pharaonic Egypt*, Cairo 1952.
- BARTA 1975 W. BARTA, 1975. *Untersuchungen zur Göttlichkeit des regierenden Königs: Ritus und Sakralkönigtum nach Zeugnissen der Frühzeit und des Alten Reiches*, Berlin 1975.
- BEAUX 1991 N. BEAUX, *Ennemis étrangers et malfaiteurs égyptiens. La signification du châtement au pilori*, in *BIAO*. 91 (1991) 33-53.
- BEDELL 1979 A. BEDELL, *Criminal Law in the Egyptian Ramessid Period*, Ann Arbor 1979.
- BLEEKER 1929 C.J. BLEEKER, *De Beteekenis van de Egyptische Godin Ma-a-t*, Leiden 1929.
- BLEEKER 1964 C.J. BLEEKER, *The Pattern of the Ancient Egyptian Culture*, in *Numen* 11 (1964) 75-82.
- BOOCHS 1981 W. BOOCHS, *hmt als juristischer Terminus*, in *Göttinger Miszellen* 49 (1981) 19-24.
- BOOCHS 1982 W. BOOCHS, *Siegel und Siegeln im Alten Ägypten*, Sankt Augustin 1982.
- BOOCHS 1984 W. BOOCHS, *Zur Problematik von Schuld und Haftung im altägyptischen Recht*, in *Göttinger Miszellen* 78 (1984) 27-31.
- BOOCHS 1986 W. BOOCHS, *Zur Bedeutung der hpw*, in *Varia Aegyptiaca* 2 (1986) 87-92.
- BOOCHS 1987 W. BOOCHS, *Zur Bedeutung der b3k(w)t Leistungen*, in *Varia Aegyptiaca* 3 (1987) 7-14.

- BOOCHS 1989 W. BOOCHS, *Strafverfahren*, in *Göttinger Miscellen* 109 (1989) 21-26.
- BOOCHS 1993 W. BOOCHS, *Strafrechtliche Aspekte im altägyptischen Recht*, Sankt Augustin 1993.
- CAPART 1936 J. CAPART, *New Light on the Ramesside Tomb-Robberies*, in *JEA*. 22 (1936) 169-193.
- ČERNÝ, PEET 1927 J. ČERNÝ, T.E. PEET, *A Marriage Settlement of the Twentieth Dynasty: An Unpublished Document from Turin*, in *JEA*. 13 (1927) 30-39.
- ČERNÝ 1929 J. ČERNÝ, *Papyrus Salt 124 (Brit. Mus. 10055)*, in *JEA*. 15 (1929) 243-258.
- ČERNÝ 1937a J. ČERNÝ, *La constitution d'un avoir conjugal en Égypte*, in *BIAO*. 37 (1937) 41-48.
- ČERNÝ 1937b J. ČERNÝ, *Restitution of, and Penalty attaching to, Stolen Property in Ramesside Times*, in *JEA*. 23 (1937) 186-189.
- ČERNÝ 1945 J. ČERNÝ, *The Will of Naunakhte and the Related Documents*, in *JEA*. 31 (1945) 29-53.
- ČERNÝ 1954 J. ČERNÝ, *Consanguineous Marriage in Pharaonic Egypt*, in *JEA*. 40 (1954) 23-29.
- ČERNÝ 1973 J. ČERNÝ, *A Community of Workmen at Thebes in the Ramesside Period*, Cairo 1973.
- CHESHIRE 1975 W. CHESHIRE, s.v. *Darlehen*, in *Lexikon der Ägyptologie* I, 993.
- CHESHIRE 1985 W. CHESHIRE, s.v. *Verpachtung*, in *Lexikon der Ägyptologie* VI, 1012-14.
- Civilizations of the Ancient Near East* *Civilizations of the Ancient Near East* I, ed. J.M. SASSON, New York 1995.
- CLAYTON 1994 P.A. CLAYTON, *Chronicle of the Pharaohs: The Reign-by-Reign Record of the Rulers and Dynasties of Ancient Egypt*, London 1994.
- CRUZ-URIBE 1982 E. CRUZ-URIBE, *Slavery in Egypt during the Saite and Persian Periods*, in *RIDA*. 2 (1982) 47-51.
- CRUZ-URIBE 1988 E. CRUZ-URIBE, *A New Look at the Adoption Papyrus*, in *JEA*. 74 (1988) 220-223.
- DRIOTON 1949 E. DRIOTON, *Le jugement des âmes dans l'ancienne Égypte*, Cairo 1949.
- DUELL 1938 P. DUELL, *The Mastaba of Mereruka I. Chambers A 1-10, Plates 1-103*, Chicago 1938.
- EDGERTON 1947a W. EDGERTON, *The Government and the Governed in the Egyptian Empire*, in *JNES*. 6 (1947) 142-160.
- EDGERTON 1947b W. EDGERTON, *The Nauri Decree of Seti I. A Translation and Analysis of the Legal Portion*, in *JNES*. 6 (1947) 219-230.
- EICHLER 1993 E. EICHLER, *Untersuchungen zum Expeditionswesen des ägyptischen Alten Reiches*, Wiesbaden 1993.

- EL-AMIR 1964 M. EL-AMIR, *Monogamy, Polygamy, Endogamy and Consanguinity in Ancient Egyptian Marriage*, in *BIAO*. 62 (1964) 103-107.
- Essays in Egyptology* *Essays in Egyptology in Honor of Hans Goedicke*, ed. B. BRYAN, D. LORTON, San Antonio 1994.
- EYRE 1984 C. EYRE, *Crime and Adultery in Ancient Egypt*, in *JEA*. 70 (1984) 92-105.
- EYRE 1986 C. EYRE, *Work and Organization of Work in the New Kingdom*, in *Labor in the Ancient Near East*, ed. M. POWELL, New Haven 1986, 167-221.
- EYRE 1992 C. EYRE, *The Adoption Papyrus in Social Context*, in *JEA*. 78 (1992) 207-221.
- EYRE 1994 C. EYRE, *Feudal Tenure and Absentee Landlords*, in *Grund und Boden in Altägypten*, 107-113.
- EYRE 1998 C. EYRE, *Peasants and 'Modern' Leasing Strategies in Ancient Egypt*, in *JESHO*. 40 (1997) 367-390.
- FAIRMAN 1938 H.W. FAIRMAN, *Preliminary Report on the Excavations at Sesebi (Sudla) and 'Amarah West, Anglo-Egyptian Sudan, 1937-8*, in *JEA*. 24 (1938) 151-156.
- FRANKFORT 1978 H. FRANKFORT, *Kingship and the Gods: A Study of Ancient Near Eastern Religion as the Integration of Society and Nature*, Chicago 1978.
- GARDINER 1905 A. GARDINER, *The Inscription of Mes*, Leipzig 1905.
- GARDINER 1906 A. GARDINER, *Four Papyri of the Eighteenth Dynasty from Kahun*, in *ZÄS*. 43 (1906) 27-47.
- GARDINER 1935 A. GARDINER, *A Lawsuit Arising from the Purchase of Two Slaves*, in *JEA*. 21 (1935) 140-146.
- GARDINER, SETHE 1928 A. GARDINER, K. SETHE, *Agyptian Letters to Death Mainly from the Old and Middle Kingdoms*, London 1928.
- GARDINER 1941 A. GARDINER, *Adoption Extraordinary*, in *JEA*. 26 (1941) 23-29.
- GARDINER 1948 A. GARDINER, *The Wilbour Papyrus*, London 1948.
- GESTERMANN 1987 L. GESTERMANN, *Kontinuität und Wandel in Politik und Verwaltung des frühen Mittleren Reiches in Ägypten*, Wiesbaden 1987.
- GESTERMANN 2008 L. GESTERMANN, *Die Datierung der Nomarchen von Hermopolis aus dem frühen Mittleren Reich - eine Phantomdebatte?*, in *ZÄS*. 135 (2008) 1-15.
- GITTON 1976 M. GITTON, *La résiliation d'une fonction religieuse: nouvelle interprétation de la stèle de donation d'Abmès Néfertary*, in *BIAO*. 76 (1976) 65-89.
- Gleanings from Deir el-Medina* *Gleanings from Deir el-Medina*, ed. R. DEMARÉE, J. JANSSEN, Leiden 1982.
- GÖDECKEN 1976 K.B. GÖDECKEN, *Eine Betrachtung der Inschriften des Meiten im Rahmen der sozialen und rechtlichen Stellung von Privatleuten im ägyptischen Alten Reich*, Wiesbaden 1976.

- GOEDICKE 1954 H. GOEDICKE, *An Approximate Date for the Harem Investigation under Pepy I*, in *JAOS*. 74 (1954) 88-89.
- GOEDICKE 1956 H. GOEDICKE, *Judicial Expressions of the Old Kingdom*, in *JNES*. 15 (1956) 27-32.
- GOEDICKE 1960 H. GOEDICKE, *Die Stellung des Königs im Alten Reich*, Wiesbaden 1960.
- GOEDICKE 1967 H. GOEDICKE, *Königliche Dokumente aus dem alten Reich*, Wiesbaden 1967.
- GOEDICKE 1970 H. GOEDICKE, *Die privaten Rechtsinschriften aus dem Alten Reich*, Wien 1970.
- GOEDICKE 1974 H. GOEDICKE, *Zum Papyrus Berlin 9010*, in *ZÄS*. 101 (1974) 90-95.
- GOEDICKE 1982 H. GOEDICKE, *The Origin of the Royal Administration*, in *L'Égyptologie en 1979*, 123-130.
- GOEDICKE 1984 H. GOEDICKE, *Studies in the Hekanakhte Papers*, Baltimore 1984.
- GRAJETSKI 2000 W. GRAJETSKI, *Die höchsten Beamten der ägyptischen Zentralverwaltung zur Zeit des Mittleren Reiches. Prosopographie, Titel und Titelreihen*, Berlin 2000.
- GRAJETSKI 2006 W. GRAJETSKI, *The Middle Kingdom of Ancient Egypt*, London 2006.
- GRIFFITH 1898 F.L. GRIFFITH, *Hieratic Papyri from Kahun and Gurob (Principally of the Middle Kingdom)*, London 1898.
- Grund und Boden in Altägypten* *Grund und Boden in Altägypten: Akten des internationalen Symposions Tübingen 18.-20. Juni 1990*, hrsg. S. ALLAM, Tübingen 1994.
- GRUNERT 1994 S. GRUNERT, *Zur Definition 'Eigentum'*, in *Grund und Boden in Altägypten*, 389-395.
- GUNDLACH 1998 R. GUNDLACH, *Der Pharao und sein Staat*, Darmstadt 1998.
- GUTGESELL 1983 M. GUTGESELL, *Die Entstehung des Privateigentums an Produktionsmitteln im Alten Ägypten*, in *Göttinger Mitteilungen* 66 (1983) 67-80.
- HAFEMANN 1985 I. HAFEMANN, *Zum Problem der staatlichen Arbeitspflicht im alten Ägypten I. Die königlichen Dekrete des Alten Reiches*, in *AOF*. 12 (1985) 3-21.
- HARARI, MENU 1974 I. HARARI, B. MENU, *La notion de propriété privée dans l'Ancien Empire Égyptien*, in *CRIPPEL*. 2 (1974) 125-154.
- HARARI 1959 I. HARARI, *Nature de la Stèle de donation de fonction du Roi Ahmosis à la Reine Ahmès-Nefertari*, in *ASAE*. 56 (1959) 139-201.
- HARARI 1976a I. HARARI, *La capacité juridique de la femme au Nouvel Empire*, in *RIDA*. 30 (1983) 41-54.
- HARARI 1976b I. HARARI, *Le principe de l'organisation sociale dans le décret de Sêti Ier à Nauri*, in *Le droit égyptien ancien*, 57-73.

- HARARI 1981-1982 I. HARARI, *Le recrutement de main d'œuvre dans le décret de Seti Ier à Nauri*, in *Serapis* 7 (1981-82) 23-32.
- HARARI 1982 I. HARARI, *Les administrateurs itinérants en Egypte pharaonique*, in *L'Égyptologie en 1979*, 134-140.
- HARARI 1983 I. HARARI, *La capacité juridique de la femme au Nouvel Empire*, in *RIDA*. 30 (1983) 41-54.
- HARARI 1984 I. HARARI, *L'échange*, in *Serapis* 7 (1984) 47-59.
- HARARI 1987 I. HARARI, *Les décrets royaux. Source de droit*, in *Discussions in Egyptology* 8 (1987) 93-101.
- HAYES 1955 W. HAYES, *A Papyrus of the Late Middle Kingdom in the Brooklyn Museum*, Brooklyn 1955.
- HELCK 1954 W. HELCK, *Untersuchungen zu den Beamtentiteln des ägyptischen Alten Reiches*, Glückstadt-Hamburg-New York 1954.
- HELCK 1958 W. HELCK, *Zur Verwaltung des Mittleren und Neuen Reichs*, Leiden 1958.
- HELCK 1963 W. HELCK, *Der Papyrus Berlin P 3047*, in *JARCE*. 2 (1963) 65-73.
- HELCK 1974 W. HELCK, *Altägyptische Aktenkunde des 3. und 2. Jahrtausends v. Chr.*, München 1974.
- HELCK 1975a W. HELCK, s.v. *Arbeiterversorgung und -entlohnung*, in *Lexikon der Ägyptologie* I, 375-376.
- HELCK 1975b W. HELCK, s.v. *Beamtenum*, in *Lexikon der Ägyptologie* I, 672-675.
- HELCK 1975c W. HELCK, *Wirtschaftsgeschichte des Alten Ägypten im 3. und 2. Jahrtausend vor Chr.*, Leiden 1975.
- HELCK 1976-1977a W. HELCK, s.v. *Fronddienst*, in *Lexikon der Ägyptologie* II, 333-334.
- HELCK 1976-1977b W. HELCK, s.v. *Gesetze*, in *Lexikon der Ägyptologie* II, 570-571.
- HELCK 1978 W. HELCK, s.v. *Kauf*, in *Lexikon der Ägyptologie* III, 370.
- HELCK 1984a W. HELCK, *Eine Zahlungsquittung*, in *ZÄS*. 111 (1984) 6-10.
- HELCK 1984b W. HELCK, s.v. *Richtertitel*, in *Lexikon der Ägyptologie* V, 255-256.
- HELCK 1992 W. HELCK, s.v. *Sklaven*, in *Lexikon der Ägyptologie* VIII, 982-987.
- HELCK 1994 W. HELCK, *Wege zum Eigentum an Grund und Boden im Alten Reich*, in *Grund und Boden in Altägypten*, 9-13.
- HOCH, OREL 1992 J. HOCH, S. OREL, *Murder in Ancient Egypt*, in *Death and Taxes in the Ancient Near East*, ed. S. OREL, Lewiston 1992, 87-128.
- Individu, société et spiritualité* *Individu, société et spiritualité dans l'Égypte pharaonique et copte: Mélanges égyptologiques offerts au Pro-*

- fesseur Aristide Théodoridès, éd. C. CANNUYER, J. KRUCHTEN, Brussels 1993.
- JANSSEN, PESTMAN 1968 J. JANSSEN, P. PESTMAN, *Burial and inheritance in the Community of the Necropolis Workmen at Thebes (Pap. Boulaq X and O. Petrie 16)*, in *JESHO*. 11 (1968) 167-168.
- JANSSEN 1975 J. JANSSEN, *The Rules of Legal Proceeding in the Community of Necropolis Workmen at Deir el-Medina*, in *BO*. 32 (1975) 291-296.
- JANSSEN 1979 J. JANSSEN, *The Role of the Temple in the Egyptian Economy during the New Kingdom*, in *State and Temple Economy in the Ancient Near East II*, ed. E. LIPINSKI, Leuven 1979, 505-515.
- JANSSEN 1982 J. JANSSEN, *Gift-giving in Ancient Egypt as an Economic Feature*, in *JEA*. 68 (1982) 253-258.
- JANSSEN 1993 J. JANSSEN, *B3kw: from Work to Product*, in *Studien zur Altägyptischen Kultur* 20 (1993) 81-94.
- JANSSEN 1994 J. JANSSEN, *Debts and Credit in the New Kingdom*, in *JEA*. 80 (1994) 129-136.
- JASNOW 2003 R. JASNOW, *Old Kingdom and First Intermediate Period. Middle Kingdom and Second Intermediate Period. New Kingdom*, in *A History of Ancient Eastern Law I*, ed. R. WESTBROOK, Leiden 2003, 93-140, 255-360.
- JOHNSON 1996 J.H. JOHNSON, *The Legal Status of Women in Ancient Egypt*, in *Mistress of the House, Mistress of Heaven: Women in Ancient Egypt*, ed. A. CAPEL, G. MARKOE, New York 1996, 175-186.
- KANAWATI 1976a N. KANAWATI, *Polygamy in the Old Kingdom Egypt?*, in *Studien zur Altägyptischen Kultur* 4 (1976) 149-60.
- KANAWATI 1976b N. KANAWATI, *The Mentioning of More than One Eldest Child in Old Kingdom Inscriptions*, in *Les Cahiers Caribéens d'Égyptologie* 51/102 (1976) 235-251.
- KAPLONY 1975 P. KAPLONY, s.v. *Eid*, in *Lexikon der Ägyptologie* II, 1188-1200.
- KARENGA 2004 M. KARENGA, *Maat. The Moral Ideal in Ancient Egypt. Study in Classical African Ethics*, New York-London 2004.
- KATARY 1989 S. KATARY, *Land Tenure in the Ramesside Period*, London 1989.
- KEMP 2006 B.J. KEMP, *Ancient Egypt: Anatomy of a Civilization*, London-New York 2006.
- KRUCHTEN 1993 J. KRUCHTEN, *Une tentative de limiter le recours à l'oracle dans les Duties of the Vizier?*, in *Individu, société et spiritualité*, 139-146.
- KRUCHTEN 1995 J. KRUCHTEN, *Une notion juridique égyptienne: celle de 'journée de bateau'*, in *Les Cahiers Caribéens d'Égyptologie* 70 (1995) 65-71.

- LACAU 1949 P. LACAU, *Une stèle juridique de Karnak. Supplément aux Annales du Service des Antiquités de l'Égypte*, Cairo 1949.
- Le droit égyptien ancien* *Le droit égyptien ancien. Colloque organisé par l'institut des Hautes Études de Belgique 18 et 19 mars 1974*, éd. A. THÉODORIDÈS, Brussels 1976.
- L'Égyptologie en 1979* *L'Égyptologie en 1979: Axes prioritaires de recherches II*, Paris 1982.
- LEPROHON 1995 R.J. LEPROHON, *Royal Ideology and State Administration in Pharaonic Egypt*, in *Civilizations of the Ancient Near East*, 273-287.
- LEPROHON 1999 R.J. LEPROHON, *Middle Kingdom, overview*, in *Encyclopedia of the Archaeology of Ancient Egypt*, ed. K.A. BARD, New York 1999, 47-53.
- LEPROHON 2013 R.J. LEPROHON, *The Great Name. Ancient Egyptian Royal Titulary*, Atlanta 2013.
- Lexikon der Ägyptologie I* *Lexikon der Ägyptologie I*, Wiesbaden 1975.
- Lexikon der Ägyptologie II* *Lexikon der Ägyptologie II*, Wiesbaden 1976-1977.
- Lexikon der Ägyptologie III* *Lexikon der Ägyptologie III*, Wiesbaden 1978.
- Lexikon der Ägyptologie IV* *Lexikon der Ägyptologie IV*, Wiesbaden 1982.
- Lexikon der Ägyptologie V* *Lexikon der Ägyptologie V*, Wiesbaden 1984.
- Lexikon der Ägyptologie VI* *Lexikon der Ägyptologie VI*, Wiesbaden 1985.
- Lexikon der Ägyptologie VIII* *Lexikon der Ägyptologie VIII*, Wiesbaden 1992.
- LICHTHEIM 1975 M. LICHTHEIM, *Ancient Egyptian Literature: A Book of Readings 1. The Old and Middle Kingdoms*, Berkeley 1975.
- LIPPERT 2012 S. LIPPERT, *Einführung in die altägyptische Rechtsgeschichte*, Berlin 2012.
- LIPPERT 2013 S. LIPPERT, *Inheritance*, in *UCLA Encyclopedia of Egyptology* (<http://escholarship.org/uc/item/30h78901>), 2013, 1-20.
- LOGAN 2000 T. LOGAN, *The imy.t-pr Document: Form, Function, and Significance*, in *JARCE*. 37 (2000) 49-73.
- LORTON 1977 D. LORTON, *The Treatment of Criminals in Ancient Egypt through the New Kingdom*, in *JESHO*. 20 (1977) 2-64.
- LORTON 1979 D. LORTON, *Towards a Constitutional Approach to Ancient Egyptian Kingship*, in *JAOS*. 99 (1979) 460-465.
- LORTON 1986 D. LORTON, *The King and the Law*, in *Varia Aegyptiaca* 2 (1986) 53-62.
- LORTON 1995 D. LORTON, *Legal and Social Institutions of Pharaonic Egypt*, in *Civilizations of the Ancient Near East*, 345-362.
- LURJE 1971 I.M. LURJE, *Studien zum altägyptischen Recht des 16. bis 10. Jahrhunderts v.u.Z.*, Weimar 1971.
- MARÉE 2010 M. MARÉE, *The Second Intermediate Period (Thirteenth-Seventeenth Dynasties): Current Research, Future Prospects*, Leuven-Paris-Walpole 2010.

- MARTIN-PARDEY 1976 E. MARTIN-PARDEY, *Untersuchungen zur ägyptischen Provinzialverwaltung bis zum Ende des Alten Reiches*, Hildesheim 1976.
- MARTIN-PARDEY 1986 E. MARTIN-PARDEY, s.v. *Wesir*, *Wesirat*, in *Lexikon der Ägyptologie* VI, 1227-1235.
- MARTIN-PARDEY 1994 E. MARTIN-PARDEY, *Richten im Alten Ägypten und die sr-Beamten*, in *Essays in Egyptology*, 157-167.
- MATHIEU 1997 B. MATHIEU, *L'huissier, le juge et le greffier. Une hypothèse sur la fonction du serdab dans les pyramides à textes*, in *Méditerranées* 13 (1997) 11-27.
- MCDOWELL 1990 A. MCDOWELL, *Jurisdiction in the Workmen's Community of Deir el-Medina*, Leiden 1990.
- MENU, HARARI 1974 B. MENU, I. HARARI, *La notion de propriété privée dans l'Ancien Empire égyptien*, in *CRIPEL*. 2 (1974) 127-154.
- MENU 1973 B. MENU, *Le prêt en droit Égyptien. Nouvel Empire et Basse Époque*, in *CRIPEL*. 1 (1973) 58-141.
- MENU 1977 B. MENU, *La stèle d'Ahmès Nefertary dans son contexte historique et juridique. À propos de M. Gitton, 'La résiliation d'une fonction religieuse: nouvelle interprétation de la stèle de donation d'Ahmès Nefertary'*, in *BIAO*. 77 (1977) 89-100.
- MENU 1982 B. MENU, *Recherches sur l'histoire juridique, économique et sociale de l'ancienne Égypte*, Brassac-Les-Mines 1982.
- MENU 1998 B. MENU, *Recherches sur l'histoire juridique, économique et sociale de l'ancienne Égypte* II, Paris 1998.
- MENU 2004a B. MENU, *Nouvelles Recherches sur l'histoire juridique, économique et sociale de l'ancienne Égypte*, Paris 2004.
- MENU 2004b B. MENU, *Aspects de la fonction de juger dans l'Égypte pharaonique*, in *Droit et Cultures* 47 (2004) 122-138.
- MENU 2005 B. MENU, *Maât. L'ordre juste du monde*, Paris 2005.
- MORENO GARCÍA 1998 J.C. MORENO GARCÍA, *La población mrt: une approche du problème de la servitude dans l'Égypte du III^e millénaire*, in *JEA*. 84 (1998) 71-83.
- MORENO GARCÍA 2004 J.C. MORENO GARCÍA, *Egipto en el Imperio Antiguo (2650-2150 antes de Cristo)*, Barcelona 2004.
- MORENO GARCÍA 2006 J.C. MORENO GARCÍA, *Les temples provinciaux et leur rôle dans l'agriculture institutionnelle de l'Ancien et du Moyen Empire*, in *L'agriculture institutionnelle en Égypte ancienne: État de la question et perspectives interdisciplinaires*, éd. J.C. MORENO GARCÍA, Villeneuve d'Ascq 2006, 97-102.
- MORENO GARCÍA 2013 J.C. MORENO GARCÍA (ed.), *Ancient Egyptian Administration*, Leiden-Boston 2013.
- MORET 1922 A. MORET, *Mystères égyptiens*, Paris 1922.

- MORET 1931 A. MORET, *La légende d'Osiris à l'époque thébaine d'après l'hymne à Osiris du Louvre*, in *BIAO*. 30 (1931) 725-750.
- MORET 1937 A. MORET, *Le Nil et la Civilisation égyptienne*, Paris 1937.
- MOUSSA, ALTENMÜLLER 1977 A.M. MOUSSA, H. ALTENMÜLLER, *Das Grab des Nianchchnum und Chnumhotep*, Mainz am Rhein 1977.
- MRSICH 1968 T. MRSICH, *Untersuchungen zur Hausurkunde des Alten Reiches*, Berlin 1968.
- MRSICH 1975 T. MRSICH, *Gehört die Hausurkunde (imyet-pr) in den Pyramidentexten zum Sakralen Recht?*, in *Studien zur Altägyptischen Kultur* 3 (1975) 201-226.
- MRSICH 2005 T. MRSICH, *Frage zum altägyptischen Recht der 'Isolationsperiode' vor dem Neuen Reich*, München 2005.
- MRSICH 2013 T. MRSICH, *Methodisches zur altägyptischen Rechtsgeschichte II*, in *ZSS*. 130 (2013) 507-526.
- MRSICH 2014 T. MRSICH, *Methodisches zur altägyptischen Rechtsgeschichte II*, in *ZSS*. 131 (2014) 349-369.
- MÜLLER-WÖLLERMANN 1985 R. MÜLLER-WÖLLERMANN, *Warenaustausch im Ägypten des Alten Reiches*, in *JESHO*. 28 (1985) 121-168.
- MÜLLER-WÖLLERMANN 2004 R. MÜLLER-WÖLLERMANN, *Vergehen und Strafen. Zur Sanktionierung abweichenden Verhaltens im alten Ägypten*, Leiden, Boston 2004.
- NAVAILLES 1989 R. NAVAILLES, *Qu'entendait-on par 'journée d'esclave' au Nouvel Empire? (hrw m m[t], hrw n b3k)*, in *REgypt*. 40 (1989) 113-123.
- NIMS 1948 C. NIMS, *The Term Hp 'Larw, Right' in Demotic*, in *JNES*. 7 (1948) 246-260.
- OCKINGA 2007 B. OCKINGA, *Morality and Ethics*, in *The Egyptian World*, ed. T. WILKINSON, London, New York 2007, 252-262.
- OTTO 1956 E. OTTO, *Prolegomena zur Frage der Gesetzgebung und Rechtsprechung in Ägypten*, in *Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts Abteilung Kairo* 14 (1956) 150-159.
- PARANT 1976 R. PARANT, *Recherches sur le droit pénal égyptien. Intention coupable et responsabilité pénale dans l'Égypte du IIe millénaire*, in *Le droit égyptien ancien*, 25-55.
- PEET 1930 T.E. PEET, *The Great Tomb-Robberies of the Twentieth Egyptian Dynasty*, Oxford 1930.
- PELLOSO 2008 C. PELLOSO, *Studi sul furto nell'antichità mediterranea*, Padova 2008.
- PELLOSO 2012 C. PELLOSO, *'Ius', νόμος, 'ma'at'. 'Inattualità' e 'alterità' delle esperienze giuridiche antiche*, in *Lexis* 30 (2012), 17-86.
- PEREPELKIN 1986 J. PEREPELKIN, *Privateigentum in der Vorstellung der Ägypter des Alten Reiches*, hrsg. u. übers. R. MÜLLER-WÖLLERMANN, Tübingen 1986.

- PESTMAN 1961 P. PESTMAN, *Marriage and Matrimonial Property in Ancient Egypt*, Leiden 1961.
- PESTMAN 1982 P. PESTMAN, *The Last Will of Naunakhte and the Accession Date of Ramesses V*, in *Gleanings from Deir el-Medina*, Leiden 1982, 173-181.
- PETRIE 1901 W.M.F. PETRIE, *Royal Tombs of the First Dynasty*, London 1901.
- PHILIP-STÉPHAN 2008 A. PHILIP-STÉPHAN, *Dire le droit en Égypte pharaonique. Contribution à l'étude des structures et mécanismes juridictionnels jusqu'au Nouvel Empire*, Bruxelles 2008.
- PIRENNE 1932-1935 J. PIRENNE, *Histoire des institutions et du droit privé de l'ancienne Égypte I-III*, Brussels 1932-1935.
- PIRENNE 1956 J. PIRENNE, *La preuve dans la civilisation de l'Égypte antique*, in *Recueils de la Société Jean Bodin* 16 (1965) 9-42.
- POLACEK 1962 V. POLACEK, *Quelques remarques sur les 'procès secrets' en ancienne Égypte*, in *Les Cahiers Caribéens d'Égyptologie* 37 (1962) 23-30.
- POLACEK 1976 A. POLACEK, *Le décret d'Horemheb à Karnak*, in *Le droit égyptien ancien*, 87-107.
- POSENER 1960 G. POSENER, *De la divinité du pharaon*, Paris 1960.
- POSENER 1977 G. POSENER, *Les quarante rouleaux de lois*, in *Göttinger Miszellen* 25 (1977) 63-66.
- QUAEGEBEUR 1993 J. QUAEGEBEUR, *La justice à la porte des temples et le toponyme Premît*, in *Individu, société et spiritualité*, 201-220.
- QUIBELL 1898 J.E. QUIBELL, *Slate palette from Hierakonpolis*, in *ZÄS.* 36 (1898) 81-84.
- QUIRKE 1990 S. QUIRKE, *The Administration of Egypt in the Late Middle Kingdom: The Hieratic Documents*, New Malden 1990.
- QUIRKE 1991 S. QUIRKE, *Royal Power in the 13th Dynasty*, in *Middle Kingdom Studies*, ed. S. QUIRKE, New Malden 1991, 123-139.
- ROTH 1987 A. ROTH, *The Organization and Functioning of the Royal Mortuary Cults of the Old Kingdom in Egypt*, in *Organization of Power. Aspects of Bureaucracy in the Ancient Near East*, ed. M. GIBSON, R. BIGGS, Chicago 1987, 133-140.
- RYHOLT 1997 K.S.B. RYHOLT, *The Political Situation in Egypt during the Second Intermediate Period c. 1800-1550 B.C.*, Copenhagen 1997.
- SARRAF 1984 J. SARRAF, *La Notion du Droit d'après les Anciens Égyptiens*, Città del Vaticano 1984.
- SCHENKEL 1975 W. SCHENKEL, s.v. *Anchtifi*, in *Lexikon der Ägyptologie* I, 267-268.

- SEIDL 1951 E. SEIDL, *Einführung in die ägyptische Rechtsgeschichte bis zum Ende des neuen Reiches*, Glückstadt 1951.
- SEIDL 1957 E. SEIDL, *Vom Erbrecht der alten Ägypter*, in *ZDMG*. 107.32 (1957) 270-281.
- SETHE 1926 K. SETHE, *Ein Prozessurteil aus dem alten Reich*, in *ZÄS*. 61 (1926) 67-79.
- SHIRUN-GRUMACH 1985 I. SHIRUN-GRUMACH, *Remarks on the Goddess Ma'at*, in *Egypt, the Bible and Christianity*, ed. S.I. GROLL, Jerusalem 1985, 173-201.
- SHUPAK 1992 N. SHUPAK, *A New Source for the Study of the Judiciary and Law of Ancient Egypt: 'The Tale of the Eloquent Peasant'*, in *JNES*. 51 (1992) 1-18.
- SPALINGER 1984 A. SPALINGER, *The Will of Senimose*, in *Studien zu Sprache und Religion Ägyptens*, 631-651.
- STRUDWICK 1985 N. STRUDWICK, *The Administration of Egypt in the Old Kingdom: The Highest Titles and Their Holders*, London 1985.
- Studien zu Sprache und Religion Ägyptens* *Studien zu Sprache und Religion Ägyptens. Zu Ehren von Wolfhart Westendorf überreicht von seinen Freunden und Schülern I*, hrsg. F. JUNGE, Göttingen 1984.
- TEETER 1997 E. TEETER, *The Presentation of Maat: Ritual and Legitimacy in Ancient Egypt*, Chicago 1997.
- THÉODORIDÈS 1967 A. THÉODORIDÈS, *A propos de la loi dans l'Égypte pharaonique*, in *RIDA*. 15 (1967) 107-152.
- THÉODORIDÈS 1968 A. THÉODORIDÈS, *Procès relatif à une vente qui devait être acquittée par la livraison d'un travail servile (Papyrus Berlin 9785)*, in *RIDA*. 15 (1968) 39-104.
- THÉODORIDÈS 1971a A. THÉODORIDÈS, *The Concept of Law in Ancient Egypt*, in *The Legacy of Egypt*, ed. J. HARRIS, Oxford 1971, 291-322.
- THÉODORIDÈS 1971b A. THÉODORIDÈS, *Les contrats d'Hapidjefa (XII^e dynastie, 20^e s. av. J.-C.)*, in *RIDA*. 18 (1971) 109-251.
- THÉODORIDÈS 1974 A. THÉODORIDÈS, *Mise en ordre chronologique des éléments de la Stèle Juridique de Karnak avec ses influences sur la procédure*, in *RIDA*. 21 (1974) 31-74.
- THÉODORIDÈS 1976a A. THÉODORIDÈS, *Le problème du droit égyptien ancien*, in *Le droit égyptien ancien*, 3-24.
- THÉODORIDÈS 1976b A. THÉODORIDÈS, *Le droit matrimonial dans l'Égypte pharaonique*, in *RIDA*. 23 (1976) 15-55.
- THÉODORIDÈS 1977 A. THÉODORIDÈS, *La propriété et ses démembrements en droit pharaonique*, in *RIDA*. 24 (1977) 21-64.
- THÉODORIDÈS 1981 A. THÉODORIDÈS, *Dénonciation de malversations ou requête en destitution? (Papyrus Salt 124 = Pap. Brit. Mus. 10055)*, in *RIDA*. 28 (1981) 11-79.
- THÉODORIDÈS 1982 A. THÉODORIDÈS, *De la 'grace' vizirale*, in *Studia Paulo Naster Oblata II*, Leuven 1982, 231-243.

- THÉODORIDÈS 1984a A. THÉODORIDÈS, *L'ammistie et la raison d'état dans les 'Aventures de Sinouhé' (début du IIe millénaire av. J. C.)*, in *RIDA*. 31 (1984) 75-144.
- THÉODORIDÈS 1995 A. THÉODORIDÈS, *Vivre de Maat: Travaux d'Aristide Théodoridès sur le droit égyptien ancien I-II*, Brussels 1995.
- TOBIN 1987 V.A. TOBIN, 'Ma'at' and 'Dike': Some Comparative Considerations of Egyptian and Greek Thought, in *JARCE*. 24 (1987) 113-121.
- TOIVARI 1997 J. TOIVARI, *Man versus Woman: Interpersonal Disputes in the Workmen's Community of Deir el Medina*, in *JE-SHO*. 49 (1997) 153-173.
- VALLOGGIA 1976 M. VALLOGGIA, *Recherche sur les messagers (wpwtw) dans les sources égyptiennes profanes*, Genève, Paris 1976.
- VAN DEN BOORN 1985 G.W. VAN DEN BOORN, *Wd'ryt and Justice at the Gate*, in *JNES*. 44 (1985) 1-25.
- VAN DEN BOORN 1988 G.W. VAN DEN BOORN, *The Duties of the Vizier: Civil Administration in the Early New Kingdom*, London 1988.
- VERNUS 1986 P. VERNUS, *Allusion au partage des acquêts dans une autobiographie de la deuxième période intermédiaire*, in *Discussions in Egyptology* 6 (1986) 79-86.
- VERNUS 1988 P. VERNUS, *Typologie des versions des décrets royaux (wd nsw)*, in *Abstracts of Papers: Fourth international Congress of Egyptology: Munich, 1985, 26 August-1 September*, ed. S. SCHOSKE, Munich 1988, 251-252.
- VERNUS 1993 P. VERNUS, *Affaires et scandales sous les Ramsès*, Paris 1993.
- VERSTEEG 2002 R. VERSTEEG, *Law in Ancient Egypt*, Durham 2002.
- VITTMANN 1996 G. VITTMANN, *Hieratic Texts, in Documenta et Monumenta Orientis Antiqui XXII. The Elephantine Papyri in English*, ed. B. PORTEN, Leiden 1996, 30-73.
- VLEEMING 1980 S. VLEEMING, *The Sale of a Slave in the Time of Pharaoh Py*, in *Oudheidkundige Mededelingen uit het Rijksmuseum van Oudheden* 61 (1980) 1-17.
- VLEEMING 1982 S. VLEEMING, *The Days on Which the qnbt Used to Gather*, in *Gleanings from Deir el -Medina*, 183-192.
- VYCICHL 1980 W. VYCICHL, *La shat, étalon monétaire de l'Égypte pharaonique*, in *Bulletin de la Société d'Égyptologie Genève* 3 (1980) 27-29.
- WARBURTON 1997 D. WARBURTON, *State and Economy in Ancient Egypt*, Göttingen 1997.
- WENGROW 2006 D. WENGROW, *The Archaeology of Early Egypt: Social Transformations in North-east Africa, 10,000 to 2650 BC.*, Cambridge 2006.
- WENKE 2009 R. WENKE, *The Ancient Egyptian State: The Origins of Egyptian Culture (c. 8000 - 2000 BC)*, Cambridge 2009.

- WILKINSON 1999 T.A.H. WILKINSON, *Early Dynastic Egypt*, London-New York 1999.
- WILLEMS 1990 H. WILLEMS, *Crime, Cult and Capital Punishment (Mo'alla inscription 8)*, in *JEA*. 76 (1990) 27-54.
- WILSON 1948 J.A. WILSON, *The Oath in Ancient Egypt*, in *JNES*. 7 (1948) 129-156.
- WILSON 1951 J.A. WILSON, *The Culture of Ancient Egypt*, Chicago 1951.
- WILSON 1954 J.A. WILSON, *Authority and the Law in the Ancient Egypt*, in *JAOS. Supplement* 17 (1954) 1-7.
- WILSON 1956 J.A. WILSON, *The Constitution of Ancient Egypt*, in *Bull. Fac. Arts Alexandria* 10 (1956) 3-35.
- YOYOTTE 1961 J. YOYOTTE, *Le jugement des morts dans l'Égypte ancienne*, in *Sources Orientales* 4 (1961) 16-81.